

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	30
GIUSTIZIA (II)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	82
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	104
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	123
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	129
AFFARI SOCIALI (XII)	»	143
AGRICOLTURA (XIII)	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	150

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	162
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	164
<i>INDICE GENERALE</i>	»	165

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 – Governo. (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Sull'ordine dei lavori	7
Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813 – Governo. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>) .	7
Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 – Governo. (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. C. 1774 – Governo. (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	12

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA. — Intervengono il sottosegretario all'economia, Luigi Casero e il sottosegretario alla difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 1772 – Governo.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Doris LO MORO, *relatore*, nell'illustrare i principali contenuti del provvedimento, ricorda come esso rechi all'articolo 1 – che costituisce un'importante parte del provvedimento – una nuova disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, modificando la legge 4 maggio 1998, n. 133. Sotto il profilo dell'omogeneità mentre i primi 8 commi dell'articolo non pongono problemi, richiama, invece, l'attenzione del Comitato sul comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che abroga l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, eliminando il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive (con esclusione di quelle di primo grado) da parte dei magistrati che, dopo la sospensione del rapporto di servizio o la quiescenza anticipata, sono stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo prosciogli-

mento in sede penale. Trattasi, a suo parere, di disposizione solo indirettamente connessa con il resto del provvedimento.

Per altro verso, un altro aspetto di criticità concerne il comma 8 dell'articolo, che sopprime il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 192 del regio decreto n. 12/1941, il quale dispone che le domande di tramutamento ad altra sede conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate. Proprio in coerenza con gli obiettivi dichiarati della norma proposta, consistenti nell'esigenza di evitare un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio superiore della magistratura, andrebbe chiarito quale sia il nuovo termine di validità delle domande di tramutamento, anche alla luce del fatto che il primo periodo del terzo comma dell'articolo 192 del regio decreto citato dispone che le domande di tramutamento ad altra sede possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.

Richiamati i contenuti degli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, anch'essi introdotti nel corso dell'esame al Senato, si sofferma quindi sull'articolo 2 il quale reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall'articolo 61, comma 23, del recente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ora viene lodevolmente integrato con ulteriori risorse. In merito a tale articolo rilevano soprattutto le perplessità che derivano dalla lettura del comma 7-*bis*, introdotto al Senato, che conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di modificare, con proprio decreto, le quote minime delle risorse intestate « Fondo unico giustizia » individuate, con fonte di rango primario, dal comma 7 del medesimo articolo 2. Andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia, verificando, altresì, l'opportunità di coordinare maggiormente tra loro i commi 7 e 7-*ter*, (entrambi relativi alla destinazione del Fondo).

Illustra, pertanto, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1772 e rilevato che esso:

reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare aspetti concernenti la funzionalità dell'apparato giudiziario sul versante organizzativo della copertura delle sedi disagiate (articolo 1), della determinazione del ruolo organico della magistratura ordinaria (articolo 1-*bis*) e delle modalità di gestione dei fondi ad esso riservati (articolo 1-*ter* e articolo 2); ai suddetti profili organizzativi risulta solo indirettamente connesso il comma 8-*bis* dell'articolo 1, inserito al Senato, che incide invece sui requisiti necessari per il conferimento di funzioni direttive giudicanti a magistrati reintegrati in servizio in conseguenza del loro definitivo proscioglimento in sede penale;

nell'operare correttamente la novellazione della normativa vigente in materia di trasferimenti d'ufficio a sedi disagiate (legge n. 133 del 1998), interviene nuovamente in materia di « fondo unico giustizia », già oggetto del decreto legge n. 112 del 2008, di recente approvazione – circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione – peraltro senza effettuare in questo caso un adeguato coordinamento normativo;

prevede, all'articolo 2, comma 7-*bis*, che un decreto del Presidente del Consiglio possa modificare, in casi di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, le « quote minime » di destinazione del fondo unico giustizia, in sede di ripartizione delle risorse a favore di ciascun ministero interessato;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 7-bis – secondo cui le « quote minime delle risorse intestate « Fondo unico giustizia », di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia » – si verifichi la congruità dello strumento normativo ivi previsto ad incidere su limiti minimi di ripartizione delle risorse tra ministeri legislativamente prefissate, precisando altresì se vi sia coincidenza, anche sotto il profilo delle modalità procedurali di adozione, tra il decreto presidenziale in oggetto e quello previsto dal comma 7 del medesimo articolo 2.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 8 – che abroga la disposizione contenuta nell'articolo 192 del regio decreto n. 12 del 1941, che conferiva alle domande di trasferimento « validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate » – dovrebbe esplicitarsi l'effetto della norma che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, risulta essere quello di fissare un limite temporale di validità, evitando « un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio (chiamato ad esaminare domande presentate da magistrati che – a distanza di anni – non hanno verosimilmente più interesse al trasferimento richiesto a suo tempo), consentendo al Consiglio di esaminare le sole

domande che corrispondono ad un interesse concreto ed attuale del magistrato al trasferimento »;

all'articolo 1-bis – che definisce il ruolo organico della magistratura ordinaria, sostituendo la vigente « tabella B » ed inserendo in essa una specifica voce, alla lettera M, volta a fissare il numero massimo di « magistrati destinati a funzioni non giudiziarie » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 50 del decreto legislativo n. 160 del 2006 che, nel disciplinare ampiamente il collocamento fuori ruolo ed il ricollocamento in ruolo dei magistrati, fissa un limite temporale (un periodo massimo complessivo di dieci anni) e l'esclusione da detto termine del « periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura »; tali elementi sono riprodotti in modo non del tutto coincidente nella norma in esame, sia per quanto riguarda il termine massimo (anni dieci, anche continuativi) sia per quanto riguarda le esclusioni da siffatto limite, che il testo in esame connette al « maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge » nonché in relazione ai « magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi »; andrebbe peraltro verificata l'opportunità di collocare in un contesto organico la suddetta Tabella B, eventualmente formulando una testuale novella all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 111 del 2007;

all'articolo 2 – volto a porre una disciplina organica al Fondo unico giustizia, che è in parte sostitutiva ed in parte integrativa rispetto a quella contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, all'articolo 61, commi 23 e 24 (quest'ultimo specificamente abrogato) – dovrebbe valutarsi l'opportunità di unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia, verificando, altresì, l'opportunità di coordinare maggiormente tra loro i commi

7 e 7-ter, entrambi relativi alla destinazione del suddetto Fondo; al comma 7 si valuti, inoltre, l'opportunità di prevedere, per l'adozione del decreto governativo di ripartizione delle risorse, termini e modalità procedurali idonee a consentire un'adeguata programmazione finanziaria da parte dei ministeri interessati nonché l'eventuale coinvolgimento delle Commissioni parlamentari. »

Antonino LO PRESTI se da una parte conviene con le osservazioni del relatore concernenti le modalità procedurali di adozione dei decreti governativi contemplati dall'articolo 2, al contempo, tuttavia non nasconde le proprie perplessità sulla condizione proposta dal relatore con riferimento all'articolo 2, comma 7-bis, anche alla luce della pregressa giurisprudenza del Comitato. Ricorda in proposito il parere espresso dal Comitato per la legislazione il 25 novembre 2004 sulla proposta di legge « Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi » (C. 3906 e abb.), la quale, all'articolo 2, comma 1, prevedeva che il Ministro delle politiche agricole e forestali potesse rivedere con proprio decreto di natura non regolamentare l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985. Nella specifica occasione le valutazioni del Comitato non furono nel senso di formulare una condizione, ma consistettero nell'invitare la Commissione di merito a verificare la congruità dello strumento giuridico ivi indicato. Tali motivi di perplessità risultano a suo giudizio ulteriormente rafforzati alla luce della reiezione, recentemente intervenuta in Assemblea, sulla questione pregiudiziale con la quale si proponeva di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1772 sulla base di una supposta non conformità ad alcuni articoli della Costituzione e per presunti motivi di irragionevolezza. Propone pertanto di trasferire le indicazioni afferenti l'articolo 2, comma 7-bis, proposte come condizione in una osservazione, anche considerato che i profili problematici discendono dalle modifiche introdotte dal Senato, con le

quali si fa riferimento al concetto di quote minime.

Roberto ZACCARIA dissente sulla proposta avanzata dal collega Lo Presti, atteso che nel caso richiamato della XIV legislatura le valutazioni del Comitato si incentravano sulla coerenza dello strumento proposto con la tecnica della delegificazione, come delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, eventualità, quest'ultima che può senz'altro escludersi nel caso all'esame, venendo palesemente in rilievo un atto di natura provvedimentale, cioè meramente amministrativo, che viene ad incidere su materia riservata alla legge formale. Ritiene piuttosto che se un rilievo dovesse venire avanzato alla proposta di parere del relatore, questo dovrebbe riguardare il comma 8-bis, norma di natura schiettamente ordinamentale e quindi estranea ai contenuti propri della decretazione d'urgenza, rispetto alla quale il relatore con molto garbo si è limitato a ricordare solo l'indiretta connessione con il restante contenuto del provvedimento.

Doris LO MORO, *relatore*, nel ricordare che non sussistono precedenti normativi di decreti governativi abilitati ad incidere, nella maniera proposta, su poste di bilancio determinate dal Parlamento, reputa che la condizione proposta sia adeguata alla fattispecie esaminata.

Arturo IANNACCONE, nel ritenere degne di approfondimento le osservazioni svolte dal collega Lo Presti, richiama l'attenzione del Comitato riguardo alla possibilità di fornire alle stesse adeguata valorizzazione, anche nell'interesse degli organi competenti per il merito, mediante l'elaborazione di un parere che ne dia conto.

Antonino LO PRESTI, pur mantenendo fermi i propri convincimenti riguardo alla non adeguatezza della condizione proposta, dichiara di non insistere nella proposta di trasformazione dei rilievi formulati come condizione in osservazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sull'ordine dei lavori.

Franco STRADELLA, *presidente*, accedendo ad una richiesta dell'on. Lo Presti, avanzata in ragione dei suoi concomitanti impegni presso la Commissione di appartenenza, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare immediatamente all'esame del decreto-legge n. 158 del 2008, che figura all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Il Comitato consente.

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

C. 1813 – Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Antonino LO PRESTI, *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame interviene a prorogare ulteriormente il termine di sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili ad uso abitativo per finita locazione. Tale sospensione opera, in particolare, nei quattordici comuni capoluogo delle aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

La proroga del termine disposta con il decreto in esame si salda con i ripetuti differimenti intervenuti senza soluzione di continuità dal 2001 fino ad ora. Ricorda anche che la materia è stata oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole nei confronti di mere proroghe (ulteriori rispetto a quella disposta dal decreto legge n. 147 del 2003) che non stabilissero « alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle

categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori (...) anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento ». Al riguardo, rileva tuttavia che il testo in esame non appare confliggere con le indicazioni fornite dal giudice delle leggi. Infatti, come espressamente chiarito dalla relazione illustrativa, « il provvedimento, che fissa la nuova scadenza al 30 giugno 2009, non deve essere inteso come un ulteriore intervento di differimento di termini, poiché si pone nel quadro di un'azione unitaria avviata con l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la realizzazione di un « Piano casa » per favorire l'accesso a un'abitazione in locazione o in proprietà anche per le suddette categorie sociali ». Analogamente, nella relazione sull'analisi tecnico-normativa, allegata al disegno di legge in esame, si precisa ulteriormente che « nel caso in questione si tratta di differimento per un breve periodo finalizzato all'effettivo avvio di programmi di edilizia già previsti a livello legislativo e limitato a un ambito territoriale meno ampio del provvedimento che lo ha preceduto ».

In conformità di tali elementi, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1813 e rilevato che esso:

reca un contenuto omogeneo, volto unicamente a sospendere fino al 30 giugno 2009 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo, in talune realtà abitative (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti), con riguardo a particolari categorie sociali, prorogando altresì la vigenza delle disposizioni che disciplinano l'autocertificazione dei requisiti per accedere ai benefici, la definizione del

canone e gli effetti connessi al suo mancato pagamento, nonché i casi in cui tale sospensione non opera ed i benefici fiscali per i proprietari degli immobili;

incide su un termine originariamente fissato per sei mesi dalla legge finanziaria del 2001 (articolo 80, comma 22) e successivamente oggetto di continui differimenti, prevalentemente disposti in decreti legge (o nelle relative leggi di conversione), l'ultimo dei quali era stato disposto dall'articolo 22-ter, inserito in sede di conversione, nel decreto legge n. 247 del 2007; in riferimento alla vicenda della « proroga degli sfratti », la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole nei confronti di mere proroghe (ulteriori rispetto a quella disposta dal decreto legge n. 147 del 2003) che non stabilissero « alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori (...) anche in considerazione del *vulnus* che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento »;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

C. 1762 – Governo.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e rinvio).

Lino DUILIO, *relatore*, rileva preliminarmente che, nella seduta odierna, il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere su due decreti legge – segnatamente il n. 155 ed il n. 157 – che incidono sulla medesima materia e che sono stati adottati e pubblicati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Per tali ragioni, essendogli stato affidato per entrambi il compito di relatore, ritiene opportuno svolgere congiuntamente le relazioni.

Da tale circostanza discende, evidentemente, il primo elemento che reputa meritevole di attenzione in quanto, secondo le intenzioni già manifestate dal Governo, i due decreti legge sono destinati a confluire in un unico provvedimento. Un secondo aspetto, su cui richiama l'attenzione del Comitato è poi rappresentato dalla disposizione del decreto n. 155 che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di individuare e « rastrellare » le risorse necessarie per le operazioni finanziarie che il provvedimento consente di porre in essere a tutela del credito e della stabilità dei mercati finanziari. I due aspetti evidenziati si connettono ad una situazione di grave crisi dei mercati finanziari a livello internazionale che si manifesta in modo estremamente fluido, per cui si comprendono chiaramente le ragioni che hanno indotto a prevedere strumenti straordinari di intervento, da attuare nella sola eventualità in cui ciò sia strettamente necessario.

Sotto il profilo delle competenze del Comitato per la legislazione, nella proposta di parere redatta, ha inteso evidenziare, in un'apposita raccomandazione, l'invito al legislatore ad evitare simili forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, riservandosi tuttavia, ove i colleghi lo ritengano più adeguato, di trasfondere tale considerazione nella sola parte premissiva del parere.

È invece oggetto di osservazione la previsione secondo cui la copertura degli oneri connessi alle operazioni previste è effettuata con decreto del Presidente del

Consiglio. Ciò in quanto il comma 7 dell'articolo 1 individua diverse modalità di reperimento delle risorse, contemplando oltre alla possibilità di « tagli lineari » e di altre modalità di copertura degli oneri, anche la possibile riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, che dunque avverrebbe con strumento diverso da quello legislativo.

La gamma di interventi predisposti dal decreto n. 155, come anticipato, risulta integrata dalle disposizioni contenute nel successivo decreto n. 157, adottato all'indomani del vertice di Parigi del 12 ottobre.

Illustra, pertanto, la seguente proposta di parere riguardante il decreto-legge n. 155:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1762 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare le modalità straordinarie, eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, con cui si esplica l'intervento del Ministero dell'economia, unitamente alla Banca d'Italia, per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio; peraltro, in tali contenuti è destinato a confluire anche il successivo decreto-legge n. 157 del 2008, secondo quanto annunciato nel comunicato del 13 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri, in occasione dell'adozione di quest'ultimo dove si legge espressamente che « in sede di conversione da parte delle Camere, il decreto verrà abbinato a quello analogo varato la scorsa settimana »;

risultando dunque già sostanzialmente integrato dal decreto legge n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre, il provvedimento in esame realizza unitamente a quest'ultimo un caso di intreccio tra due provvedimenti d'urgenza, che non può considerarsi conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze rela-

tivamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

nel consentire al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di interventi di carattere straordinario, esso dispone numerose deroghe alla disciplina vigente, sia in termini generici all'articolo 1, comma 1, è prevista la « deroga alle norme di contabilità dello Stato » sia in termini più circoscritti, con riguardo ai limiti partecipativi previsti per le banche cooperative dal testo unico bancario ed ai relativi diritti di voto (articolo 1, comma 5), alla disciplina sulle OPA (articolo 1, comma 6) alla disciplina civilistica in materia di garanzie (articolo 3, comma 1); peraltro, il decreto-legge n. 157 completa tale quadro ammettendo che le emissioni di titoli di Stato possano avvenire « in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente »;

prevede all'articolo 1, comma 7, che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, definendo dunque un innovativo strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso anche da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008; analogamente, all'articolo 5, comma 1, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione e di concessione della garanzia statale;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 7 – secondo cui « con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse» — dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se tale strumento sia congruo in relazione alla possibilità di intervenire anche su spese legislativamente previste, non essendo, peraltro, previsto espressamente un termine di operatività delle disposizioni in questione;

analogamente, all'articolo 5, comma 1 — che demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione di «criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto» — dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i contenuti del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, atteso che tali disposizioni fissano le condizioni per la partecipazione a sottoscrizioni di aumenti di capitale da parte del Ministero dell'economia, mentre il primo periodo del comma 1 contempla anche la possibilità che il Ministero si limiti a garantire, senza sottoscriverli, gli aumenti di capitale delle banche italiane.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente

vigenti — che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica — appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari. »

Roberto ZACCARIA rileva preliminarmente come in questo caso, a differenza di quanto ha frequentemente avuto occasione di denunciare circa l'abuso della decretazione d'urgenza da parte dell'Esecutivo, non vi siano assolutamente dubbi sulla effettiva necessità ed urgenza di intervenire in modo tempestivo in un siffatto contesto di incertezza dei mercati internazionali.

Ritiene tuttavia che non possa non evidenziarsi la perplessità connessa alla situazione anomala, segnalata dal relatore, che vede due diversi decreti-legge incidere sulla stessa materia, e che sono stati emanati in rapidissima successione, proprio con l'esplicita volontà di innestare il secondo provvedimento nel primo. In questo senso concorda con la proposta del relatore di formulare una espressa raccomandazione.

Desidera inoltre sottoporre all'attenzione dei colleghi il carattere assolutamente atipico del decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 155. A suo avviso, in modo sostanzialmente analogo a quanto si è evidenziato nel parere precedentemente reso sul decreto legge concernente la funzionalità del sistema giudiziario, anche in questo caso si assiste all'attribuzione ad una fonte secondaria della facoltà di incidere e modificare decisioni di spesa assunte con atto di rango primario. Coerentemente, anche in questo caso, il rilievo andrebbe formulato in termini di condizione.

Roberto OCCHIUTO, nel condividere la sostanza del parere proposto dal relatore, si associa alle considerazioni svolte da

Zaccaria circa il mutamento dell'osservazione concernente il comma 7 dell'articolo 1 e si dichiara favorevole alla sua trasformazione in condizione. Ciò appare, a suo giudizio, in linea con la costante giurisprudenza dell'organo volta a sottolineare con forza l'esigenza di un pieno rispetto del valore gerarchico delle fonti, che si è confermata proprio in questa seduta nel parere reso sul decreto legge n. 143.

Arturo IANNACCONE, pur comprendendo il ragionamento sviluppato dai colleghi, reputa necessario evidenziare come si sia di fronte ad uno strumento che si innesta in un quadro assolutamente emergenziale e che dunque è destinato ad operare solo in via eventuale e per un periodo limitato al perdurare della situazione di crisi in atto. Condivide, pertanto, l'equilibrato giudizio contenuto nella proposta del relatore, nella quale è comunque formulato l'invito alla Commissione a verificare la congruità dello strumento previsto dal decreto.

Doris Lo MORO invita il relatore a chiarire se la norma in esame abbia effettivamente profili simili a quelli censurati nel parere, da lei redatto, che è stato adottato in relazione al decreto legge n. 143. Alcuni elementi, in base ad una prima valutazione, sembrano invero differenziare le due fattispecie. Al riguardo, non può fare a meno di notare come il provvedimento su cui ha svolto la propria relazione fissava direttamente « quote minime » di attribuzione di un fondo tra due ministeri, lasciando poi al Presidente del Consiglio la facoltà di modificare tali quote minime con proprio decreto, senza che fossero nemmeno previsti adeguati oneri procedurali né alcun coinvolgimento degli organi parlamentari. Tali profili problematici non sembrerebbero presentarsi in modo identico nel provvedimento in esame.

Ovviamente, qualora le due fattispecie fossero effettivamente assimilabili, allora non si potrebbe che adottare il medesimo metro di valutazione e dunque formulare, anche in tal caso, una condizione.

Lino DUILIO, *relatore*, sottolinea la sensibile differenza che intercorre tra le due fattispecie normative oggetto di esame. Quella dell'articolo 2, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 143 consente al decreto del Presidente del Consiglio la possibilità di muoversi in sostanziale contrasto con quanto disposto dallo stesso comma 7 del medesimo articolo 2. Nel caso di specie, invece, il decreto-legge prefigura, in via eventuale, una gamma di interventi straordinari per fronteggiare situazioni di riconosciuta emergenza, e dispone che per tali interventi si utilizzino risorse individuate con un provvedimento che, in questo contesto, fuoriesce dai canoni ordinari di collocazione delle fonti normative, potendo attingere anche a poste di bilancio già definite con legge.

Nel dichiarare la propria disponibilità ad accogliere in ogni caso i suggerimenti emersi nella discussione, ritiene che debba porsi l'accento sull'esigenza di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle modalità di impiego di tale strumento straordinario di allocazione delle risorse. In tal senso, si riserva di riformulare il parere affinché tale aspetto sia rilevato in una apposita condizione.

Franco STRADELLA, *presidente*, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone che il relatore proceda all'illustrazione della proposta di parere relativo al decreto n. 157, e di rinviare successivamente il seguito dell'esame di entrambi i provvedimenti ad altra seduta, da tenere nella mattinata di domani.

Il Comitato concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

C. 1774 – Governo.

(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e rinvio*).

Lino DUILIO, *relatore*, richiamandosi alla relazione svolta sul decreto legge

n. 155 del 2008, illustra la seguente proposta di parere.

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1774;

rilevato che esso è stato adottato e pubblicato dopo soli quattro giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 155, volto a disciplinare la medesima materia del sistema creditizio e che il comunicato diramato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri testualmente recita che « in sede di conversione da parte delle Camere il decreto verrà abbinato a quello analogo varato la scorsa settimana »;

segnalato che esso interviene espressamente, in due disposizioni, sull'ambito di applicazione del citato decreto legge n. 155;

sottolineato che l'articolo 2, al comma 1, prevede decreti « di natura non regolamentare » volti a stabilire *criteri, condizioni e modalità delle operazioni* » in esso disciplinate;

evidenziato che esso non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

richiamato, per ogni altra valutazione, il parere reso con riguardo al decreto legge n. 155 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1 – che demanda a decreti di natura non regolamen-

tare, del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati previo parere della Banca d'Italia la definizione di criteri, condizioni e modalità delle operazioni ivi previste e della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e sulle operazioni da esse stipulate, – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare; dovrebbe peraltro valutarsi anche la necessità di tale disposizione, alla luce di quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legge n. 155, in cui tale disposizione, per quanto detto in premessa, è destinata a confluire. »

Franco STRADELLA, *presidente*, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.

C. 1802.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Fabrizio Morri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 53966/07 RGNR) (<i>Esame e conclusione</i>)	13
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 20410/05 N RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
AVVERTENZA	15

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Fabrizio Morri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 53966/07 RGNR).

(Esame e conclusione).

Aniello FORMISANO (IdV), *relatore*, espone che si tratta, in buona sostanza, della medesima questione che già la Giunta ha affrontato nella seduta del 25 giugno 2008. Il querelante è sempre il prof. Angelo Maria Petroni, consigliere d'amministrazione della RAI su designazione del ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che Petroni, nel corso del biennio 2006-2008, fu oggetto di aspre critiche in sede parlamentare per la sua condotta asseritamente ostruzionistica nei

confronti della dirigenza di Claudio Cappon, direttore generale insediato successivamente alle elezioni del 2006. Così come nella scorsa occasione, nella quale la Giunta all'unanimità ritenne Morri insindacabile per le sue dichiarazioni critiche del comportamento di Petroni, rese nella sua qualità di capogruppo dell'Ulivo in Commissione di vigilanza RAI, anche in quest'occasione propone l'insindacabilità. Questa volta addirittura si tratta di dichiarazioni sostanzialmente analoghe e coeve a un atto parlamentare tipico sottoscritto dal Morri.

Risulta infatti che intorno al 21 o al 22 novembre 2007, dopo che erano trapelate notizie circa indebite sensibilità di Petroni verso MEDIASET, Morri depositò una risoluzione di censura in Commissione RAI. Nella riunione dell'ufficio di presidenza del 27 novembre 2007 essa fu presa in considerazione e si convenne di calendarizzare la discussione in data 5 dicembre 2007. In tale ultima data, da come si può accertare dai resoconti parlamentari, Morri ripeté nella sede parlamentare tipica i suoi rilievi al comportamento di Petroni, i quali pertanto devono ritenersi

inquadri nella dialettica parlamentare e quindi insindacabili *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Maurizio PANIZ (PdL), a nome del suo gruppo, dichiara che voterà per l'insindacabilità.

Lorenzo RIA (PD), a nome del suo gruppo, si associa.

La Giunta, all'unanimità, delibera per l'insindacabilità delle espressioni dell'ex deputato Morri, incaricando il relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 20410/05 N RGNR).

(Esame e rinvio).

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, illustra come il procedimento in titolo concerna un caso analogo a quello attualmente pendente in Assemblea (doc. IV-*quater*, n. 3) e sia stato già esaminato nella XV legislatura con una proposta a maggioranza di sindacabilità (doc. IV-*quater*, nn. 20 e 21). Egli, a suo tempo, votò per l'insindacabilità e in tal senso avanza oggi la sua proposta. Era infatti accaduto che il giudice Woodcock aveva iniziato un'inchiesta a carico dell'allora ministro Gasparri e che gli atti erano stati tuttavia trasferiti per competenza a Roma e poi archiviati. La reazione a questo procedimento da parte di Maurizio Gasparri deve ritenersi umanamente del tutto comprensibile e rigorosamente legata all'esercizio delle sue funzioni, la cui correttezza era stata contestata con significativo impatto mediatico.

Giuseppe CONSOLO (PdL) osserva che si contesta al senatore Gasparri di aver parlato di « farneticante accusa », ciò che in ultima analisi si è rivelato esatto, vista l'archiviazione disposta dall'autorità giudi-

ziaria di Roma. Né il Woodcock può lamentarsi del fatto che il parlamentare abbia invocato l'intervento di organi istituzionali quali il Consiglio superiore della magistratura e il ministero della giustizia. Anche in virtù del principio *vim vi repellere licet*, si associa alla proposta del relatore.

Lorenzo RIA (PD), ricordata la posizione del centrosinistra nella scorsa legislatura, non può che ribadirla: le frasi addebitate al senatore Gasparri sono di indubbia pesantezza ed esulano da qualsiasi criterio di correttezza. Voterà per la sindacabilità.

Donatella FERRANTI (PD), osservato che quanto più alto è il ruolo istituzionale ricoperto da una persona tanto più stretti devono essere i limiti entro cui le sue espressioni possono spaziare, crede che la comprensibile irritazione dell'allora deputato Gasparri non giustifichi accuse così gravi né contribuisca a radicarle nell'esercizio delle sue funzioni. Voterà anch'ella per la sindacabilità.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, chiede il rinvio dell'esame.

Giuseppe CONSOLO (PdL) si dichiara a favore della proposta.

Lorenzo RIA (PD) ritiene che se non si passa alla votazione, allora la seduta deve essere tolta e i restanti argomenti devono essere rinviati a domani.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, concordando la Giunta, rinvia il seguito della trattazione di questo e degli altri punti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre 2008 alle ore 9.15.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a

carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6) (rel.: Francesco Paolo Sisto).

DISCUSSIONE SUI CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE (vedi le comunicazioni rese dal Presidente nelle sedute dell'11, 18 e 25 giugno, 9, 23 e 30 luglio e 17 settembre 2008) (rell. Lo Presti, Ferranti).

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità. Atto n. 22 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità.

Atto n. 22.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, i relatori avevano illustrato il provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore per la VI Commissione*, formula, d'intesa con il relatore per la II Commissione, Cassinelli, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità. (Atto n. 22).**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (Atto n. 22);

rilevato come lo schema di decreto legislativo consenta di coordinare le norme vigenti in materia valutaria al fine di adeguarle al Regolamento CE n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, il quale ha integrato le disposizioni della Direttiva 2005/60/CE, sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;

sottolineato come il predetto Regolamento n. 1889/2005 persegua l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare un livello equivalente di sorveglianza all'interno degli Stati membri dell'Unione europea relativamente ai movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'Unione;

evidenziata l'esigenza di introdurre le modifiche normative che siano in grado di rafforzare gli strumenti di lotta ai fenomeni del riciclaggio di capitali di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, anche attraverso un sistema di sorveglianza dei movimenti di capitale transfrontalieri che si affianchi a quello

già vigente con riferimento ai movimenti effettuati all'interno del territorio nazionale,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale, nel disciplinare i poteri di accertamento e di contestazione in capo all'Agenzia delle dogane ai fini dell'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel decreto, richiama, tra l'altro, i poteri e le facoltà attribuiti ai funzionari dell'Agenzia dal regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, recante il Codice doganale comunitario, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, valuti il Governo l'opportunità di indicare espressamente le singole disposizioni oggetto di rinvio, al fine di evitare ogni incertezza applicativa;

b) con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 4, il quale, nel disciplinare i poteri di accertamento e di contestazione in capo alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel decreto, richiama, tra l'altro, i poteri e le facoltà attribuiti ai militari della Guardia di finanza dal decreto legislativo n. 68 del 2001, relativo all'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, dalla legge n. 4 del 1929, e « dalle leggi tributarie laddove applicabili », valuti anche in questo caso il

Governo l'opportunità di indicare espressamente le singole disposizioni oggetto di rinvio, al fine di evitare ogni incertezza applicativa;

c) con riferimento al comma 8 dell'articolo 11 dello schema, il quale prevede che, per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in materia di compilazione e pubblicazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, e di trasmissione di dati e notizie da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, la Banca d'Italia possa chiedere la collaborazione di altre autorità, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio l'ambito delle autorità alle quali la Banca d'Italia può chiedere tale collaborazione;

d) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, i quali stabiliscono che il rinvio all'articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 1990, recato dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 167, ed il rinvio all'articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recato dal comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 148, devono essere intesi, rispettivamente, come rinvii all'articolo 3 ed all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare tali disposizioni come novelle, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 167 del 1990, e dell'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. C. 1802 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 19

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Ettore PIROVANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.

C. 1802 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Ettore PIROVANO, *presidente della IV Commissione*, ricorda che oggi si concluderà l'esame preliminare del disegno di legge all'ordine del giorno e che il termine per la presentazione degli emendamenti relativi al citato disegno di legge, è fissato per oggi, alle ore 16.

Riccardo MAZZONI (PdL) ricorda che oggi è morto, a 110 anni da poco compiuti, Delfino Borroni, l'ultimo Cavaliere di Vittorio Veneto. Borroni, nato il 23 agosto 1898 a Turago Bordone, piccolo paese nelle vicinanze della Certosa di Pavia, prestò servizio nel Corpo dei Bersaglieri come soldato semplice e venne mandato al fronte sull'Altipiano di Asiago. Borroni, che aveva combattuto a Caporetto, rimarrà un fulgido esempio di profondo attaccamento ai valori della Patria, ultimo Cavaliere di Vittorio Veneto. Rammenta infine con rammarico come il Borroni, nonostante i suoi meriti ricevesse una pensione di guerra di soli 46 euro mensili.

Paolo CORSINI (PD) si associa alle riflessioni del collega Mazzoni e al cordoglio per la morte di Delfino Borroni, alla cui famiglia esprime la propria personale vicinanza, anche in considerazione dei suoi legami di parentela con due degli eroici «ragazzi del 99».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel condividere le espressioni di cordoglio formulate dal deputato Mazzoni per la scomparsa di Delfino Borroni e nell'esprimere il proprio dolore per i militari ita-

liani che hanno recentemente perso la vita in un tragico incidente sul lavoro in Francia, desidera sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite alcune considerazioni in merito all'evoluzione della situazione in Afghanistan che desta forti preoccupazioni. In base ai dati forniti dalla NATO, risulta infatti che le perdite del 2007 sono state pari a 232 caduti e il numero dei caduti nel 2008 potrà addirittura superare tali cifre se si considera che al 29 settembre 2008 le perdite NATO sono già state 218. Segnala, infatti, che il rappresentante speciale dell'ONU in Afghanistan, Kai Eide, nel corso di un'audizione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha recentemente confermato la gravità della situazione evidenziando un incremento degli scontri armati e degli attentati pari al 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2007. A seguito dell'intensificarsi degli attacchi nella parte Sud-Ovest del paese sia la NATO che il Pentagono, guidato dal segretario Gates, hanno chiesto un maggiore coinvolgimento degli alleati NATO. Risulta infatti potenziato anche il contingente di uomini in forza all'ISAF che è passato da 33 mila a 53 mila uomini, incremento che è funzionale alla strategia di controllo militare del territorio che ha portato inevitabilmente ad alte perdite anche fra la popolazione civile. Risulta, infatti, che la NATO ha dovuto aprire numerose inchieste sugli ultimi *raid* di ottobre che hanno provocato numerose vittime civili.

Sottolinea, inoltre, come nonostante l'acuirsi delle tensioni nel territorio afgano si siano verificate numerose prese di distanza da questo tipo di azioni militari e di strategia da parte di esponenti politici e militari di vari paesi europei.

Ricorda, altresì, come un altro aspetto cruciale della questione afgana attiene alla lotta alla coltivazione dell'oppio e al narcotraffico, come evidenziato anche dal relatore. A tale proposito risulta che il Comandante supremo della NATO, il generale John Craddock, ha chiesto di assumere tali compiti fra le funzioni della NATO, ma tale proposta non ha trovato sufficienti consensi.

Dichiara, infine, che data la descritta *escalation* militare in Afghanistan appaiono ancora più preoccupanti le contrastanti dichiarazioni rese dal Comitato Analisi strategica antiterrorismo (CASA), che ha parlato di rischi crescenti, che risultano in contrasto con quelle rese dal Ministro della difesa, La Russa, secondo il quale « non è aumentato il pericolo per gli italiani ».

Nell'esprimere, in conclusione, un orientamento favorevole da parte del suo gruppo sul provvedimento e sulla opportunità di proseguire le missioni militari in corso, auspica peraltro che il Ministro della difesa riferisca al più presto sugli sviluppi della situazione in Afghanistan, auspicando che il Governo si faccia promotore di iniziative volte a rafforzare l'azione diplomatica anche verso le comunità locali che potrebbero essere determinanti per favorire una progressiva stabilizzazione, anche in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Paolo GUZZANTI (PdL), nel ringraziare la collega Villecco Calipari per l'utile quadro informativo sulla situazione in Afghanistan, ritiene che non si possono avere dubbi sugli obiettivi reali della missione militare in tale Paese che, notoriamente, non è finalizzata alla mera pacificazione dell'area ma all'annientamento del terrorismo di matrice islamico-fondamentalista, presente sia sul territorio afgano che su quello pakistano. Nel ricordare le imminenti elezioni del futuro nuovo presidente degli Stati Uniti, rileva di avere accolto con grande sorpresa le dichiarazioni del candidato Barack Obama relative al fatto che, in caso di vittoria democratica, le priorità della nuova Amministrazione saranno accordate all'Afghanistan, con conseguente smobilitazione del contingente presente in Iraq. Sottolinea che la guerra in Afghanistan si caratterizza per la contiguità tra il nemico terrorista e la popolazione civile, per cui i frequenti casi di morti fra civili afgani rischiano di alimentare il consenso verso Al Qaeda. Per tali ragioni è necessario sostenere con tutti i mezzi possibili i militari italiani e quindi preannuncia fin

da ora il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame, anche in previsione del maggior coinvolgimento della comunità internazionale a seguito della probabile vittoria democratica negli Stati Uniti.

Per quanto concerne la situazione in Georgia, richiama i propri rilievi critici e allarmati sulla condotta della Russia, che è giunta a minacciare la Polonia di ricorso allo strumento nucleare per le sue posizioni sulla Nato. Sottolinea che il metodo dell'invasione, adottato nei confronti della Georgia, richiama direttamente l'invasione della Polonia all'inizio del secondo conflitto mondiale. Segnala peraltro che pochi giorni or sono una delegazione georgiana, in visita in Italia, ha fornito evidenze documentali che attestano la presenza russa in terra georgiana con più di duemila unità, a conferma del mancato rispetto da parte della Russia degli impegni assunti e più volte sbandierati con l'Unione europea sul ritiro delle truppe. Per tale motivo ritiene indispensabile e moralmente doveroso finanziare la missione dell'Unione europea, laddove tale valutazione non può essere estesa alla missione in Libano, che di fatto non persegue l'obiettivo del disarmo di *Hezbollah*.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) ritiene che il provvedimento in titolo debba essere esaminato non solo alla luce degli aspetti tecnici e finanziari o del numero di vittime, che è comunque sempre troppo elevato, ma anche sul piano dei principi e dei valori: è questa l'occasione, infatti, di descrivere la posizione dell'Italia rispetto ad una guerra al terrorismo che continua e che ha indubbiamente conseguito degli obiettivi di contenimento della minaccia, anche se non è stato possibile ottenere la definitiva disfatta di Al Qaeda. Nel ricordare che i gravi attentati di Londra e Madrid sono stati portati a segno anche grazie alla collaborazione con formazioni terroristiche contigue ad Al Qaeda, sottolinea che tale organizzazione è oggi indubbiamente più debole, anche a seguito del recente intervento americano in Siria in cui ha perso la vita il principale rife-

rimento dell'organizzazione in tale Paese. In generale, osserva che la guerra in corso non è di tipo classico ed ha una valenza morale e civile, essendo condotta dal nostro Paese insieme ad altre democrazie che si impegnano nella comunità internazionale contro l'integralismo e il terrorismo.

Passando ad analizzare la missione UNIFIL, sottolinea che lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite ha apertamente riconosciuto che *Hezbollah* non solo non è stato disarmato, ma anzi è fortemente radicato in Siria e ha nell'Iran il suo finanziatore. Per tale motivo osserva che i 112 milioni di euro dovrebbero essere impiegati al fine di conseguire obiettivi diversi e superiori a quelli finora perseguiti, considerato che ad oggi *Hezbollah* è titolare di un autentico diritto di veto sulla politica libanese e dispone di un esercito completo.

Per quanto riguarda infine la situazione in Georgia, esprime il proprio consenso rispetto alle finalità di una missione che appare alquanto contenuta quanto ad impegno economico ma di forte carica morale e simbolica. Si tratta di un risultato importante, considerate le dimensioni della crisi georgiana di fronte alla quale non vi è altro rimedio se non la politica con i suoi strumenti, di cui la missione in oggetto rappresenta un modello per eccellenza.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore per la III Commissione*, ringrazia i colleghi della III e della IV Commissione intervenuti nella discussione ampia ed esaustiva. Esprime compiacimento per la convergenza di tutti i gruppi parlamentari sulla sostanziale condivisione di un provvedimento che ribadisce le responsabilità internazionali del nostro Paese nelle principali aeree di crisi: è comune non solo la consapevolezza della necessità che l'Italia si faccia carico di contribuire alla sicurezza internazionale, ma anche la consapevolezza della criticità di alcune situazioni regionali che restano particolarmente rischiose. Non a caso la discussione si è incentrata soprattutto sull'Afghanistan, Paese in cui, nonostante gli sforzi

compiuti dalla comunità internazionale in otto anni di intervento internazionale, la stabilità non è ancora stata raggiunta, né appare vicino il traguardo finale. A questo proposito rileva unità d'intenti tra maggioranza ed opposizione, dal momento che il Governo ha preannunciato che s'impegnerà nella presidenza del G8 proprio per promuovere una conferenza regionale che favorisca una soluzione politica di quella crisi, con l'auspicabile definitivo isolamento dei talebani.

Rassicura quindi il collega Colombo che non vi è né da parte sua né da parte della maggioranza di Governo alcuna manifestazione di trionfalismo, ma soltanto la serena coscienza di riconoscere i meriti delle nostre forze armate che sono peraltro oggetto di generale apprezzamento sia da parte delle popolazioni locali che delle organizzazioni internazionali.

Sottolinea che senz'altro molto ancora resta da fare in Afghanistan. Pur temendo di cedere all'ottimismo, ritiene che l'Italia stia contribuendo in modo decisivo alla ricostruzione democratica e civile del Paese, anche grazie agli incarichi che sono stati attribuiti a due diplomatici italiani che potranno essere auspicabilmente presto auditi in Commissione, ovvero il ministro Sequi per l'Unione europea e il consigliere Gentilini per la NATO. Sottolinea che la lotta al narcotraffico resta comunque una priorità su cui accrescere l'impegno internazionale.

Con riferimento alla più recente crisi della Georgia, appare sussistere un orientamento unanime al sostegno della missione europea che deve poter espletare appieno il suo mandato. Al riguardo, ritiene che la Federazione russa non possa non rendersi conto delle conseguenze che un suo atteggiamento negativo necessariamente comporterebbe sul piano delle sue relazioni complessive con l'Unione europea, nell'ambito delle quali — come è noto — è all'esame il rinnovo dell'accordo di partenariato strategico. Rassicura quindi la collega Nirenstein per quanto concerne l'impegno dell'Italia che risulta tra i mag-

giori contributori alla missione non solo per il numero di unità, pari a 40, ma anche per risorse finanziarie.

Sottolinea che la crisi georgiana, del resto, è strettamente connessa con la questione del Kosovo, che è stata, per il momento risolta venendo per la prima volta meno al principio dell'integrità territoriale. Ribadisce che, ferma restando la prospettiva dell'integrazione europea di tutta la regione balcanica, non si potrà non tenere conto della risposta che la Corte internazionale di giustizia è stata chiamata a dare sulla legittimità internazionale dell'indipendenza del Kosovo: non si tratta di nutrire postume simpatie filoserbe, come segnalato dal collega Corsini, ma di prendere atto del fatto che la stabilizzazione regionale passa per il riconoscimento della pari dignità di tutti i popoli.

Resta preoccupante la lentezza che sta caratterizzando l'insediamento della missione dell'Unione europea in Kosovo, che avrebbe dovuto sostituire la missione ONU, ma che in realtà le si sta affiancando. La missione europea, comunque, accoglierà per la prima volta anche una componente statunitense.

A suo avviso, massima attenzione e cautela deve senz'altro essere esercitata nei confronti della missione UNIFIL in Libano. I segnali positivi provenienti dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica libanese, generale Suleiman, e dal miglioramento delle relazioni con la Siria sono controbilanciati non solo dal riarmo *Hezbollah*, ma anche dallo stallo persistente del processo di pace in Medio oriente. Rileva che il recente intervento degli Stati Uniti in Siria è di dubbia valenza per gli effetti che potrà produrre sulla pacificazione dell'area, anche alla luce del mancato disarmo di *Hezbollah*.

Tra le missioni minori soltanto per l'entità della partecipazione italiana, e non certo per la gravità della situazione, richiama quella in Ciad-Repubblica centroafricana, per il suo diretto collegamento con la crisi del Darfur, in cui la missione

cosiddetta « ibrida » dell'ONU e dell'Unione africana stenta ancora a dispiegarsi completamente.

Conferma infine l'impegno ad audire al più presto i ministri degli affari esteri e della difesa per approfondire gli scenari di crisi delle missioni internazionali, che saranno costantemente monitorate dalle Commissioni riunite.

Furio COLOMBO (PD) in relazione alle parole del presidente Stefani, ribadisce l'intervento già svolto nella precedente seduta con il quale ha inteso esprimere pieno appoggio e riconoscimento al pregevole lavoro svolto dai militari italiani, ma criticare le parole di autoencomio che il Governo ha usato verso se stesso, facendo riferimento ad un ruolo centrale dell'Italia ed ad un'autorevolezza del nostro Paese di cui non vi è traccia negli organi di informazione internazionali e che rasenta la mancanza di rispetto nei confronti di altri Paesi altrettanto impegnati nelle missioni internazionali. Sottolinea che il Parlamento è libero di apprezzare o meno l'operato del Governo e che il Governo non ha altra possibilità se non eventualmente sollecitare un giudizio sulla propria azione, restando oggettivo e impregiudicato il ruolo e l'alto valore dei soldati italiani impegnati all'estero.

Salvatore CICU (PdL), ricorda i notevoli sforzi compiuti negli ultimi anni dall'Italia e dagli altri paesi della NATO per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'Afghanistan. Tali sforzi stanno continuando, nonostante le grandi difficoltà dovute soprattutto alla attività dei talebani che intendono così ostacolare il processo di stabilizzazione nel paese. Sottolinea e rivendica, a questo proposito, la centralità del ruolo del contingente militare italiano e la capacità straordinaria, fin qui dimostrata da quest'ultimo, di essere parte attiva nel processo di costruzione della pace in attuazione delle determinazioni politiche assunte dal Parlamento.

Con riferimento alla lotta contro la coltivazione dell'oppio sottolinea che anche rispetto a questo specifico aspetto, la

stabilizzazione di un paese passa attraverso il rafforzamento delle istituzioni.

Nell'associarsi infine, alle richieste della deputata Calipari e alle parole di cordoglio da lei espresse, auspica che al più presto le Commissioni riunite Esteri e Difesa possano svolgere un'audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, non già per discutere sulla necessità del rifinanziamento delle missioni in oggetto, in ordine alla quale vi è la massima condivisione, quanto piuttosto per fare il punto sulla migliore strategia da adottare per sviluppare ulteriormente l'integrazione fra la dimensione civile e la dimensione militare delle missioni internazionali.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel formulare preliminarmente i migliori auspici di pronta guarigione ai militari che sono stati vittime dei recenti attentati terroristici in Afghanistan e i sensi del profondo cordoglio per le otto vittime del più recente incidente aereo che giovedì 23 ha coinvolto un elicottero dell'Aeronautica militare in Francia e nell'associarsi al cordoglio per la scomparsa del Cavaliere di Vittorio Veneto, Delfino Borroni, ringrazia i relatori per gli interventi svolti nella precedente seduta e si sofferma su alcuni aspetti in ordine ai quali sono emerse perplessità nel corso del dibattito. Sottolinea il complesso quadro di politica estera nel quale si inseriscono le missioni alle quali le Forze armate italiane partecipano attivamente, citando in particolare il recente aggravamento della situazione nell'area caucasica e specificatamente in Georgia, che testimonia quanto lo scenario internazionale continui ad essere caratterizzato da elevati fattori di rischio per la stabilità e la sicurezza, potenzialmente capaci di svilupparsi rapidamente ed imprevedibilmente in crisi regionali. La situazione internazionale richiede, quindi, una continua attenzione ed una continuità nelle azioni. Proprio in questa ottica, il Governo chiede oggi al Parlamento l'approvazione dei provvedimenti in discussione.

Furio COLOMBO (PD) ribadisce che la maggioranza e l'opposizione condividono il

medesimo giudizio sui meriti delle Forze armate italiane impegnate nelle missioni militari internazionali, mentre diversa è la valutazione che i due schieramenti danno sull'operato del Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nell'esprimere soddisfazione sul fatto che, almeno su questo punto decisivo, vi sia unanimità di vedute tra maggioranza e opposizione, riprendendo l'esame del provvedimento a partire dall'area caucasica, evidenzia soltanto alcuni aspetti dell'impegno italiano nell'area, tenuto conto di quanto già riferito diffusamente dal Ministro degli affari esteri durante i suoi recenti interventi in Parlamento e dallo stesso Sottosegretario Scotti nella precedente seduta. Sottolinea quindi come, nella gestione della crisi della Georgia, l'Unione europea abbia assunto un preminente profilo. L'Unione europea è infatti intervenuta tempestivamente elaborando, anche grazie all'impulso dall'Italia, le grandi linee di una strategia di stabilizzazione che è stata formalmente sancita nel Consiglio europeo straordinario del 1° settembre scorso.

L'invio della missione PESD in Georgia denominata EUMM – contemplato dal predetto Consiglio e formalizzato dal Consiglio Affari Generali del 15 settembre – è una diretta conseguenza degli accordi raggiunti a Mosca l'8 settembre tra il Presidente Medvedev ed il Presidente di turno dell'UE, Sarkozy, in occasione di una missione congiunta compiuta dallo stesso Sarkozy, dall'Alto Rappresentante, Solana, e dal Presidente della Commissione Europea, Barroso.

Con l'invio dei militari italiani, quindi, il Governo ha inteso dare una risposta immediata alla decisione presa il 15 settembre 2008 dall'Unione europea, che si è impegnata in una missione per garantire la pace e la stabilità in Georgia, inviando tempestivamente degli osservatori nella « zona cuscinetto » (*buffer zone*) attorno alle regioni della Abkhazia e dell'Ossezia del Sud.

La missione dovrà assolvere, in sintesi, ai seguenti compiti:

stabilizzazione ovvero sorvegliare, analizzare e riferire in merito al processo di stabilizzazione incentrato sull'aderenza ai sei punti dell'accordo firmato fra le parti;

normalizzazione cioè sorvegliare, analizzare e riferire in merito al processo di ritorno alla normalità, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture e ai servizi energetici, così come agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati;

Confidence building ovvero contribuire alla riduzione delle tensioni tramite la facilitazione dei contatti tra le parti e ad altre misure analoghe;

contribuire ad alimentare l'azione politica dell'Unione europea e le altre forme di impegno dell'Unione stessa in quest'area.

Considerato che la citata missione si inserisce pienamente nel tradizionale solco della politica estera e di difesa nazionale, caratterizzata dalla partecipazione alle missioni multinazionali in ambito ONU, NATO ed UE, auspica pertanto che vi sia la più ampia condivisione in sede parlamentare sulle finalità della missione stessa. Ciò posto, ricorda che dei circa 200 osservatori europei, circa 40 sono italiani, di cui 4 funzionari civili del Ministero degli esteri; quello italiano risulta quindi il secondo contingente dopo quello della Francia, che peraltro ha la Presidenza di turno dell'Unione europea.

Sottolinea come il ruolo dei militari e dei funzionari civili italiani sia quello di osservatori che dovranno verificare l'adempimento di quanto previsto dall'accordo stipulato tra Unione europea, Federazione Russa e Georgia. Proprio per la loro peculiarità di osservatori, tutti i partecipanti saranno disarmati e la loro protezione sarà garantita dalle forze di polizia della Georgia.

Ricorda che il decreto in discussione è inteso ad assicurare, tra l'altro, per il periodo dal 1° di ottobre al 31 dicembre

2008, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL in Libano – compresa la componente navale EUROMARFOR –, ALTHEA nel teatro Balcanico, EUFOR TCHAD/Repubblica Centro Africana e altre. Esso è finalizzato, altresì, a consentire la partecipazione di personale militare alla missione degli osservatori militari, questa volta dell'OSCE, in Georgia, nonché ad autorizzare ulteriori spese per corrispondere ad esigenze sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo, Kosovo e delle attività in Iraq, già finanziate per l'anno in corso dal decreto legge 31 gennaio 2008 n. 8.

Su gran parte delle missioni citate, e che sono oggetto del provvedimento, intende proporre solo dei brevi aggiornamenti, rimandando a quanto comunicato dal Ministro della difesa nel suo intervento dell'11 luglio scorso dinnanzi alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Già in quella sede il Ministro La Russa aveva indicato la necessità di rifinanziare la partecipazione alla missione UNIFIL in Libano, in coerenza con il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha recentemente prorogato, con la risoluzione 1832 adottata il 27 agosto 2008, la durata della missione. In questo senso è oggi richiesto, quindi, il finanziamento della missione per gli ultimi tre mesi dell'anno. Nel Paese, il ritorno della violenza degli ultimi mesi appaiono in controtendenza rispetto all'incoraggiante dinamica di riconciliazione nazionale che sembrava avviata. È importante che questi atti di violenza non cancellino la volontà di continuare il dialogo e che possa proseguire la ricerca di una soluzione che porti pace e sicurezza al Libano.

In questo contesto la missione UNIFIL, che attualmente impegna circa 2400 militari italiani, continua a svolgere un ruolo determinante per la stabilità del Libano e dell'intera regione. Per la prima volta in trent'anni infatti le autorità libanesi hanno esteso il loro controllo alla parte meridionale del Paese e, salvo alcuni incidenti

minori, non si sono verificati attacchi contro Israele nei due anni dal dispiegamento della missione.

Dal punto di vista prettamente militare, il primo settembre 2008 l'Italia ha ceduto alla Francia il comando della componente marittima della missione, condotta dall'EUROMARFOR, pur mantenendo una unità navale tra le forze marittime schierate. Dal marzo di quest'anno è in atto – guidato dal Dipartimento per le Operazioni di *Peacekeeping* delle Nazioni Unite (DPKO) – un processo di maggiore multinazionalizzazione del contingente UNIFIL al livello dei Comandi sul terreno, allo scopo di ottenere una migliore integrazione tra truppe di Paesi diversi e una maggiore legittimazione della missione stessa.

Anche per l'operazione « ALTHEA », con il già citato decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, era stato previsto il finanziamento fino al 30 settembre 2008, a seguito delle decisioni assunte a riguardo nell'ambito dell'Unione europea. Con la conclusione adottata il 16 giugno 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato che è necessario rimanere attivamente coinvolti in Bosnia e che la presenza militare a guida europea rimarrà nell'area fino a quando sarà necessario. Lo stesso Consiglio ha valutato positivamente i recenti sviluppi politici nell'area, sottolineando che tali progressi influiranno necessariamente sul complessivo piano di intervento dell'Unione. Il Consiglio ha, inoltre, evidenziato che la situazione di sicurezza rimane stabile anche grazie al positivo contributo militare europeo e ha aggiunto che la forza europea (EUFOR) continua a offrire sicurezza, rimanendo pronta a rispondere alle possibili minacce che si dovessero presentare nella regione. Permangono, infatti, in Bosnia, latenti problematiche di base e si registrano azioni volte a indebolire progressivamente le legittime istituzioni a livello centrale. Per questo, al momento, il Comando EUFOR conferma l'intendimento dell'UE di non procedere a riduzioni dei Contingenti militari, ritenendo la presenza di EUFOR ancora necessaria. Al riguardo, tenuto

conto della diminuzione del volume complessivo delle Forze italiane impiegate in Bosnia, operata nel corso del 2007, non si intravedono ulteriori e significative riduzioni per il contingente nazionale che si attesta intorno a circa 240 unità.

Precisa inoltre che, il Comandante della citata missione, a partire dal dicembre 2008, per un anno, sarà italiano. Quest'onere comporterà l'incremento di 18 posizioni organiche, ovvero un ufficiale generale, un *close protection team* e personale di staff del Comando EUFOR. Inoltre, a partire dal mese di gennaio 2009 e per la durata di un anno, l'Italia assumerà nel teatro bosniaco la carica di *Senior Military Representative* del NATO Headquarter Sarajevo, con un incremento organico di 15 posizioni, di cui una di Generale di Brigata ed il resto di personale di staff del Comando NATO.

Per quanto sopra evidenziato è stato quindi necessario provvedere al finanziamento delle missioni in Bosnia sino al 31 dicembre 2008.

Rimanendo nel teatro Balcanico, sottolinea come l'Italia attui una politica organica e di ampio respiro nei confronti dei Balcani. L'impostazione della posizione italiana muove dall'assunto che gli atavici problemi della Regione possano trovare una loro composizione esclusivamente all'interno di un disegno di coinvolgimento generale di tutti i suoi Paesi nell'Unione Europea e nella NATO.

Nel condurre tale azione, l'Italia si è impegnata in prima linea sia nel sostenere i processi di stabilizzazione democratica interni ai singoli Paesi, sia, non senza difficoltà, nel vincere le resistenze presenti nella Comunità Internazionale rispetto a tali scenari di allargamento UE e NATO.

Negli scorsi mesi è continuato il forte impegno italiano in Kosovo, che si conferma al centro dell'attenzione internazionale dopo la dichiarazione di indipendenza in febbraio. In tale contesto l'Italia promuove l'assunzione di crescenti responsabilità dell'UE in Kosovo, nella convinzione che l'annosa questione costituisca un problema eminentemente europeo. In questa ottica, il decreto-legge in discus-

sione prevede lo stanziamento di fondi anche per corrispondere alle esigenze connesse con l'assunzione da parte dell'Italia, per un periodo di dodici mesi, del Comando della missione NATO in KOSOVO (KFOR), dove il 30 agosto 2008 il Generale italiano Giuseppe Emilio Gay ha sostituito il collega francese Xavier de Marnahac.

Al momento il contributo italiano si attesta su circa 2.200 militari. È da sottolineare che, nell'ambito dello sviluppo del progetto relativo al *Kosovo Security Force Training Plan* volto a reclutare, addestrare e costituire le forze di sicurezza kosovare, l'Italia ha assunto una posizione di primo piano con l'invio per un anno, dal 5 agosto 2008, del Generale di Brigata Gianfranco Di Luzio con l'incarico di *Deputy Chief of Staff Military Civil Advisory – Division* (DCOS MCA) del Comando di KFOR.

Nel corso del 2008 gli sforzi del Contingente italiano nell'area occidentale del Kosovo sono stati notevoli, in particolare nelle zone di confine con il settore nord francese, dove sono stati conseguiti significativi progressi nel campo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Parimenti anche la *Multinational Specialised Unit (MSU)*, di cui fanno parte i nostri Carabinieri, ha contribuito alla stabilizzazione del Paese in modo determinante, in particolare nella gestione dei problemi di ordine e sicurezza pubblica a seguito della dichiarazione d'indipendenza del 17 febbraio 2008.

Illustrando la missione EUFOR Tchad/Repubblica Centro Africana, sottolinea che il finanziamento per gli ultimi tre mesi dell'anno viene chiesto in conformità con il mandato fissato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 1834 adottata il 24 settembre 2008. Ricorda che la missione ha lo scopo di garantire la sicurezza nella zona est del Ciad e nell'area nord est della Repubblica Centrafricana proteggendo la popolazione civile, facilitando la consegna degli aiuti umanitari ed il libero movimento del personale internazionale.

In questo teatro, l'assetto sanitario italiano messo a disposizione del contingente e della popolazione locale è pienamente

operativo, anche se la limitata attività operativa del contingente multinazionale europeo, a guida francese, non ha, di fatto, impegnato in modo massivo l'ospedale a connotazione prevalentemente chirurgica cioè con capacità salva vita o salva arti — « *life and limb saving* » —. Sono stati effettuati essenzialmente degli interventi medici ambulatoriali verso i contingenti delle altre nazioni partecipanti alla missione. Attualmente in questa missione sono impiegati circa 100 militari.

Relativamente ai possibili sviluppi nel medio termine, occorre sottolineare che il Comitato Militare dell'Unione Europea ha comunicato al Comitato Politico Strategico della stessa la necessità di giungere ad una decisione circa il futuro della missione, ed ha raccomandato l'ONU di finalizzare la pianificazione volta ad assicurare il passaggio di autorità tra la EUFOR e una *Follow on Force* a guida ONU/Unione africana. L'ONU ha recepito tali indicazioni con la stessa risoluzione del 24 settembre 2008. Allo stato attuale diverse soluzioni sono al vaglio. Nel quadro di incertezza delineato è ipotizzabile che pervengano forti sollecitazioni a livello internazionale affinché l'Italia protragga la presenza dell'assetto sanitario attualmente presente in Ciad almeno fino al mese di giugno 2009, in modo da rendere possibile un avvicendamento non traumatico con assetti provenienti da altri paesi.

Per quanto riguarda la missione *Nato Training Mission* in IRAQ (NTM-I), sottolinea come il personale continua a lavorare con le istituzioni irachene per costruire e potenziare il sistema di formazione della leadership di sicurezza del paese. Il contributo italiano è attualmente incentrato su circa 84 militari, in gran parte istruttori, incaricati dei corsi di formazione degli Ufficiali delle Forze armate irachene oltre che dell'addestramento della *Iraqi National Police (INP)*. Quest'ultimo compito è svolto da un Team di Carabinieri denominato « *Gendarmerie Training Department* ». L'addestramento dei reparti dell'INP è nettamente migliorato rispetto al precedente sistema addestrativo nel quale il personale veniva

istruito da « *contractors* », ovvero agenzie di sicurezza private (ex poliziotti). L'addestramento impartito è volto a far acquisire le capacità di polizia supportate dalle capacità militari ed a contribuire alla creazione di una forza di Polizia Nazionale democratica, quale contributo tangibile alla sicurezza irachena. Sulla scorta dei risultati lusinghieri conseguiti, il Primo ministro iracheno ha recentemente chiesto alla NATO di incrementare il numero degli istruttori per fornire l'addestramento ad un numero maggiore di operatori della INP (fino a 900 unità rispetto alle iniziali 450). Il finanziamento aggiuntivo a questa missione è inteso proprio ad assicurare l'invio di ulteriori sedici Carabinieri per lo svolgimento di attività di addestramento a favore della *Iraqi National Police*.

Passando infine al teatro afgano, sottolinea come la situazione nel paese è sicuramente difficile. L'offensiva della guerriglia si è intensificata, è qualitativamente più complessa ma non è possibile parlare di strategia mirata contro le forze italiane. Alcuni esperti leggono in questa recrudescenza un tentativo di presentarsi in posizione di vantaggio rispetto alla nuova leadership degli Stati Uniti. L'obiettivo conclamato dei terroristi, comunque, rimane quello di rendere più difficile il processo di riconciliazione nazionale.

In questo contesto, è inutile nascondere che i militari italiani si confrontano con un accresciuto livello di rischio. Il dicastero della difesa continua a mettere in campo tutto quello che è disponibile per garantire maggiore sicurezza ai nostri uomini, i quali continuano ad operare con professionalità e efficacia. A parte qualche critica sterile ed infondata, dettata soprattutto dalla limitata conoscenza di quello che di buono stanno facendo i nostri militari in quel teatro, tutti ci riconoscono la qualità, non solo la quantità, del contributo italiano.

L'Italia svolge un ruolo di primo piano anche da un punto di vista diplomatico dove la politica dell'« *institution building* » risulta fondamentale. Allo stesso tempo

anche la comunità internazionale deve intensificare gli sforzi a sostegno della ricostruzione dell'Afghanistan.

Come noto l'Italia, con circa 2.110 militari, è uno dei paesi dell'Alleanza che, in seno alla missione ISAF, maggiormente contribuisce alle attività di supporto al Governo afgano. Dopo la cessione di responsabilità della regione di Kabul al contingente francese, avvenuta nel mese di agosto ultimo scorso, i militari italiani detengono la responsabilità di comando esclusivamente nella regione ovest (*Regional Command West - RCW*) mantenendo comunque una componente di manovra nella regione della capitale Kabul (*Regional Command Capital*). Ciò ha permesso di ridefinire, come peraltro annunciato dal Ministro della Difesa nell'audizione dello scorso mese di luglio, il contributo nazionale nel teatro afgano, ottimizzando le risorse a disposizione.

Per quanto attiene alla regione ovest di responsabilità italiana, nel solco del maggior impegno operativo della NATO in tutto il territorio afgano, ribadito nell'ultimo vertice dei Capi di Stato e di Governo a Bucarest, il Governo ritiene opportuno concentrare capacità e risorse operative, finalizzandole a fronteggiare i rischi e le minacce provenienti dall'insorgenza e facilitare, nel contempo, il conseguimento del processo di «afghanizzazione» delle responsabilità in merito alla sicurezza.

In quest'ottica deve essere considerato il provvedimento incluso nel decreto-legge in parola che prevede l'invio di 4 aerei Tornado (PA 200) e del relativo supporto tecnico e di personale, per complessivi 120 militari. Tale esigenza trae origine dalla necessità di dotarsi di una più adeguata capacità di protezione del contingente ivi schierato, nonché per le richieste di collaborazione pervenute sia dalla Germania che dal Regno Unito, volte a fornire un adeguato numero di assetti da ricognizione.

A tale proposito, per dirimere alcuni dubbi sorti in sede di discussione, è importante sottolineare i seguenti aspetti:

gli aerei verranno «offerti» alla NATO in relazione esclusivamente a com-

piti di *intelligence*, ricognizione e sorveglianza e si aggiungono senza sostituirsi agli assetti già presenti in teatro per migliorare la sicurezza dei nostri militari e degli altri contingenti presenti;

l'autorità NATO non avrà facoltà di attribuire ai velivoli compiti diversi da quelli per cui essi sono stati assegnati; infatti, la potestà di cambiare la missione agli assetti nazionali risiede esclusivamente e permanentemente nelle autorità italiane e, specificatamente, nella figura del Capo di Stato Maggiore della Difesa – in analogia peraltro a quanto avviene negli altri paesi della NATO;

la catena di comando per i velivoli Tornado sarà la medesima di quella in uso per gli assetti aerei già partecipanti alla missione ISAF.

Contestualmente, per aumentare le capacità di sicurezza e tecniche del contingente, il decreto in parola prevede l'invio di 25 mezzi tra «*Buffalo*» e VTLM (Lince), la cui immissione è prevista a breve scadenza.

Allo stesso tempo, nel campo delle attività formative ed addestrative, si è ritenuto opportuno dare una risposta adeguata alle ripetute richieste avanzate dagli alleati per la partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri all'addestramento delle Forze di polizia afgane, così come preannunciato, peraltro, dal Ministro della difesa nella già citata audizione del luglio ultimo scorso. Al riguardo il decreto-legge in discussione prevede le risorse per l'impiego di 40 militari dell'Arma.

Occorre peraltro ribadire che non vi sono state variazioni di strategia nazionale o della NATO per la missione ISAF; il nuovo contributo risponde all'impegno collegialmente preso, al vertice di Bucarest, dai leader dei paesi dell'Alleanza, per approfondire un maggior sforzo in sostegno alla missione ISAF.

Con riferimento ad una questione posta dal relatore per la III Commissione, sottolinea, infine, come gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, come

riportato dall'articolo 3 dello stesso, vengono ricavati in modo eterogeneo da economie effettuate sul decreto legge di finanziamento delle missioni del 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalle legge 13 marzo 2008, n. 45, da riduzioni delle autorizzazioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133 e mediante l'utilizzo parziale degli accantonamenti di alcuni dicasteri.

In conclusione, quindi, sottolinea come l'impegno che il Governo ha inteso ribadire con la partecipazione alle missioni previste dal decreto in oggetto, così come alle altre non interessate da questi decreti, testimonia ancora una volta il crescente impegno internazionale dell'Italia, premiato, peraltro, dagli ottimi risultati – da tutti riconosciuti – raggiunti dalle nostre Forze armate impegnate nei vari teatri operativi.

L'approvazione del presente decreto è importante sia perché gli impegni contemplati riflettono, per la stragrande maggioranza, scelte fatte nel corso di legislature diverse, sia perché il contributo italiano alla risoluzione dei conflitti in diverse aree del mondo rimane ancora fondamentale.

Sottolinea che, in futuro occorrerà riflettere su tali impegni. Una riflessione che il dicastero della difesa chiede di fare a tutto il Parlamento e che troverà il suo culmine nella discussione in occasione del rifinanziamento di tutte le missioni a gen-

naio del prossimo anno. Una riflessione che riguarda la necessità di chiarire quale sarà il futuro del nostro impegno militare fuori del territorio nazionale. Evidenzia, infatti, che a giudizio del Governo tutte le missioni sono vitali e auspica che gli impegni presi vengano mantenuti, ma la situazione finanziaria attuale impone delle riflessioni. In passato circa il 30 per cento delle spese per le missioni internazionali sono state finanziate con il bilancio ordinario della Difesa. La situazione attuale del bilancio della Difesa non consente più di procedere in tale direzione. Per cui ci si troverà a breve davanti al dilemma di ridimensionare la nostra presenza militare all'estero o di trovare il modo di finanziare « *ad hoc* », e per il loro costo complessivo reale, tutte le missioni senza attingere dalle ormai esauste casse della Difesa.

Nell'esprimere quindi tali preoccupazioni, e con il pensiero rivolto a chi, uomo o donna, in divisa e non, continua a servire il Paese nelle operazioni internazionali, per difendere la possibilità per chiunque di essere libero e di vivere in pace, auspica la più ampia convergenza per l'approvazione del decreto in discussione.

Ettore PIROVANO, *presidente della IV Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
SEDE REFERENTE:	
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 455 cost. Bressa e C. 1698 cost. Luciano Dussin (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del regolamento, e conclusione</i>)	31
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)426 def.) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	33
Sui lavori della Commissione	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Emendamenti C. 1707-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	34
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Emendamenti Doc. XXII, nn. 1-2-4-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37
DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. C. 1802 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	38
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Nuovo testo C. 152 Foti ed abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441- <i>ter</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39
AVVERTENZA	36
ERRATA CORRIGE	36

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — *Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

La seduta comincia alle 9.25.

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 455 cost. Bressa e C. 1698 cost. Luciano Dussin.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione testé svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà oggi alla deliberazione sulla proposta di applicare al progetto di legge costituzionale C. 1698 Dussin la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del regolamento; a partire dalla prossima settimana si procederà invece all'esame della proposta di legge costituzionale C. 1221 Lanzillotta, che riproduce il testo del disegno di legge C. 2523, recante revisione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province, presentato dal Governo Prodi nella precedente legislatura e in corso di esame in Commissione al momento dello scioglimento delle Camere.

Propone quindi di adottare la proposta di legge C. 1698 Dussin come testo base e di applicare ad essa la procedura prevista

dall'articolo 107, comma 3, del regolamento, ricordando che, in caso di approvazione, non si passerà all'esame degli articoli, ma direttamente alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Oriano GIOVANELLI (PD), premesso di intervenire a titolo personale, ricorda che, nella scorsa legislatura, dopo che la Commissione aveva approvato per l'Assemblea il disegno di legge costituzionale del Governo per il distacco del comune di Lamon dal Veneto e la sua aggregazione al Trentino-Alto Adige, le condizioni erano mutate. Numerosi altri comuni avevano infatti attivato le procedure costituzionali per il distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra, il che aveva indotto la Commissione e il Governo a una riflessione in vista di una modifica dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione: lo stesso Governo Prodi, come ricordato dal presidente, aveva presentato un disegno di legge in tal senso. Ritiene pertanto che la revisione delle procedure di distacco-aggregazione andrebbe dibattuta prima delle singole richieste di distacco-aggregazione oggi pendenti in base alla normativa vigente e che le difficoltà dei comuni ubicati ai confini delle regioni di appartenenza e a ridosso di regioni più prospere, vadano affrontati con altri mezzi, nell'ambito di una riforma dell'ordinamento delle autonomie locali. Per tali ragioni, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta del presidente.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale C. 1698 e di adottare per essa la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del regolamento. Delibera quindi di conferire al relatore, deputata Maria Piera Pastore, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo base. Delibera, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sostituirà la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver ribadito le proprie perplessità sull'utilità di istituire giornate di riflessione per contrastare fenomeni che vanno combattuti piuttosto con inasprimenti penali, rileva che la proposta di legge in esame individua nel 21 marzo la data nella quale dovrebbe essere celebrata la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia e ricorda che in tale data si era invece pensato, nella precedente legislatura, di celebrare la giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie; in tal senso era orientata la proposta di legge C. 1971, della quale la Commissione aveva iniziato l'esame. Considerato che tale proposta di legge è stata ripresentata nella corrente legislatura (C. 656 D'Antona), ritiene opportuna una riflessione onde evitare di mettere in competizione più giornate di questo tipo per una stessa data. Fa peraltro presente che oggi si celebra già, il 20 novembre, la giornata mondiale del fanciullo, e che quindi iniziative di sensibilizzazione di vario tipo a difesa dell'infanzia possono essere attivate in occasione di tale giornata, senza bisogno di istituire una nuova giornata. In conclusione, invita ad affrontare i problemi in modo concreto, e non sull'onda dell'emotività.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ricordare al deputato Zaccaria la gravità dei fenomeni della pedofilia e pedopornografia, la cui ampiezza è purtroppo dimostrata dal gran numero di siti *internet* continuamente individuati dalle forze dell'ordine, si dice certo che una giornata di sensibilizzazione nazionale su questi temi sia senz'altro utile e che sulla sua istituzione vi sia il massimo consenso: non si tratta infatti di una questione che possa dividere politicamente ma di un fatto di forte impatto sociale.

Sesa AMICI (PD), premesso di concordare sull'importanza della lotta a pedofilia e pedopornografia, ritiene che una riflessione in ordine alla data in cui istituire la giornata nazionale sia opportuna, atteso che, come ricordato dal collega Zaccaria, si era pensato di celebrare il 21 marzo la giornata nazionale contro le mafie.

Mario TASSONE (UdC), premesso che pedopornografia e mafia sono fenomeni gravi, che incidono sulla società e sul suo futuro in modo pesante, ritiene che sulla questione sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo, del quale sottolinea l'assenza dalla seduta odierna. Aggiunge che, in ogni caso, fenomeni come questi non si contrastano semplicemente attraverso giornate di riflessione.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara che sarà sua cura garantire la presenza del rappresentante del Governo alla prossima seduta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI COMUNITARI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 9.50.

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

(COM(2008)426 def.).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sostituirà la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver sottolineato come sia infrequente che le Commissioni si esprimano su un provvedimento dell'Unione europea nella fase ascendente, sebbene ciò sia consentito dai trattati comunitari, dalle leggi nazionali e dai regolamenti parlamentari, rileva, in primo luogo, che la proposta in esame persegue una finalità lodevole e condivisibile, ma rischia di essere vanificata dall'elevato numero di deroghe in essa previste per diverse disposizioni. In secondo luogo, ritiene che andrebbe definita con maggiore precisione la fattispecie della discriminazione indiretta, che nella proposta in esame non è delineata in modo sufficientemente chiaro. In terzo luogo, per quanto riguarda le azioni positive, sarebbe opportuno, a suo avviso, introdurre nella direttiva un principio analogo a quello sancito dalla Costituzione italiana, all'articolo 3, secondo comma. In quarto luogo, considerato che i soggetti discriminati rappresentano di solito la parte debole, ritiene che si dovrebbe prevedere l'inversione dell'onere della prova a loro favore, almeno quando la denuncia di discriminazione si presenti con un *fumus* di credibilità. Conclude invitando la relatrice a tenere conto di questi suggerimenti nell'eventuale documento conclusivo dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la riunione del Comitato dei nove per l'esame degli emendamenti alla proposta di legge di riforma della legge elettorale europea prevista per oggi non si terrà e che il Comitato dei nove sarà convocato sul medesimo argomento almeno due o tre ore prima dell'inizio della discussione degli emendamenti in Assemblea, la cui data dovrebbe essere decisa dalla Conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà nella giornata di giovedì prossimo.

La seduta termina alle 9.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 9.55.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Emendamenti C. 1441-quater-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Oriano GIOVANELLI, *presidente e relatore*, rilevato che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 né i subemendamenti 0.39-bis.215.1, 0.39-bis.215.2, 0.39-bis.215.3 e 0.39-bis.215.4 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

Emendamenti C. 1707-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Souad SBAI (PdL), *relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Emendamenti Doc. XXII, nn. 1-2-4-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 1772 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, for-

mula su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Doris LO MORO (PD), premesso che non si soffermerà sui profili che non attengono alla competenza della I Commissione, sui quali si intratterà nelle sedi proprie, richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 7-*bis*, il quale consente al Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, di modificare con proprio decreto le quote minime delle risorse del Fondo unico della giustizia da destinare al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia. A suo avviso, tale disposizione, oltre a vanificare la previsione di quote minime di cui al precedente comma 7, lede l'articolo 81 della Costituzione, il quale riserva alla legge del Parlamento le decisioni in materia di bilancio; riterrebbe pertanto opportuno sopprimerla o, in subordine, prevedere almeno che il decreto del Presidente del Consiglio sia sottoposto al parere delle Camere.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che il punto segnalato dalla deputata Lo Moro è stato oggetto, insieme ad altri, di una pregiudiziale di costituzionalità respinta dall'Assemblea stessa. La questione è stata quindi già dibattuta e risolta nel senso che la disposizione in questione deve ritenersi costituzionale: soluzione che personalmente condivide anche perché ritiene necessario assicurare un meccanismo di flessibilità al riparto del Fondo unico della giustizia, in modo da tenere conto delle contingenze del momento.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, invita la relatrice a valutare la possibilità di proporre alla Commissione di merito di specificare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione delle quote minime spettanti ai due Ministeri sia trasmesso per conoscenza, dopo la sua adozione, alle Camere.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, pur nella convinzione che,

in linea di principio, si potrebbe prevedere una comunicazione del decreto alle Camere, preferisce non proporre alla Commissione di merito modifiche in tal senso, atteso che la I Commissione è chiamata a pronunciarsi sui profili di sua competenza e che la modifica richiesta non sarebbe giustificabile alla stregua dei parametri di costituzionalità, come ha già avuto modo di dire. Conferma pertanto la sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.

C. 1802 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rilevato che il provvedimento in esame non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula su di esso una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Nuovo testo C. 152 Foti ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rileva che, per quanto riguarda i compiti della Commissione, sarebbe più corretto, alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, parlare di verifica

« della sussistenza » di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale, anziché di verifica « della eventuale sussistenza » di tali attività, atteso che la sussistenza di esse è ormai conclamata. Per quanto riguarda invece la composizione della Commissione, premesso che le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sono strettamente legate alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ritiene che, all'articolo 2, si dovrebbe introdurre il medesimo principio già stabilito per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita in questa legislatura con la legge n. 132 del 2008, vale a dire il principio secondo cui i componenti della Commissione sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta e devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277. Si riserva pertanto di valutare, alla luce del dibattito, se far menzione di tali due profili nella proposta di parere che presenterà al Comitato.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime perplessità sull'opportunità di introdurre anche nella proposta di legge in esame il meccanismo già introdotto nella legge istitutiva della Commissione « antimafia ». Teme infatti che si finisca in questo modo per consolidare un precedente che di fatto lede le prerogative costituzionali dei membri del Parlamento, creando tra di essi disparità, e sul quale, con riguardo alla Commissione « antimafia », si era raggiunto un accordo solo a fatica.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene che, nel momento in cui si moltiplicano le Commissioni d'inchiesta, generalizzare il principio secondo cui possono

farne parte soltanto parlamentari sui quali non gravino condanne per reati potrebbe diventare pericoloso. Invita infatti a riflettere su cosa accadrebbe se magistrati collusi con la mafia, come ne possono esistere, potessero, attraverso proprie sentenze di condanna, impedire a un membro del Parlamento distintosi per le sue iniziative contro le organizzazioni criminali o contro le attività illecite nel campo dei rifiuti di far parte della Commissione d'inchiesta « antimafia » o di quella sul ciclo dei rifiuti: di fatto, si sarebbe raggiunto il risultato opposto a quello desiderato. Condivide pertanto le perplessità espresse dal deputato Volpi al riguardo.

Sesa AMICI (PD) invita a riflettere sulla necessità di evitare di creare disparità nei procedimenti di nomina dei componenti della Commissione « antimafia » e della Commissione sul ciclo dei rifiuti, atteso che le due Commissioni investigano su fenomeni strettamente connessi tra loro.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, rileva che nessun altro chiede di intervenire e che il punto sollevato dalla relatrice appare meritevole di un approfondimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 11.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Emendamenti C. 1441-ter-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che l'emendamento 16-ter.2 Quartiani, al comma 6, prevede che con delibera del CIPE sia concessa l'autorizzazione congiunta per la costruzione e l'esercizio di impianti energetici nucleari, ma non assicura il coinvolgimento delle regioni nel procedimento di localizzazione degli impianti sul territorio: per tale ragione, propone di espri-

mere su di esso, limitatamente al comma 6, parere contrario. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché i subemendamenti 0.15.500.1, 0.16-ter.500.1, 0.16-qua-ter.502.1, 0.16-qua-ter.502.2, 0.16-qua-ter.502.3, 0.16-qua-ter.502.4, 0.16-qua-ter.502.5, 0.16-qua-ter.502.6, 0.16-qua-ter.502.7, 0.16-qua-ter.502.8, 0.16-qua-ter.502.9 e 0.16-qua-ter.502.10, rileva che essi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta. Formula pertanto una proposta di parere in tal senso (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Emendamenti C. 22-646-1070-1449-1491-1507-1692-1733-A.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 82 del 23 ottobre 2008, a pagina 34, prima colonna, trentatreesima riga, deve leggersi « *Esame ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del regolamento e rinvio* » in luogo di « *Esame e rinvio* »; a pagina 48, seconda colonna, settima riga, deve leggersi « *Nitto Francesco PALMA* » in luogo di « *Alfredo MANTOVANO* »; a pagina 48, seconda colonna, trentunesima riga, deve leggersi « *Palma* » in luogo di « *Mantovano* »; a pagina 49, dopo le parole « *1.600. Il Relatore* », inserire, a capoverso, la dicitura: « *(approvato)* ».

ALLEGATO 1

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 1772 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1772 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario »;

considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di funzionalità del sistema giudiziario, con particolare riferimento alla copertura delle sedi disagiate, alla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria, ai pignoramenti sulla contabilità

ordinaria del Ministero della giustizia e alla disciplina del Fondo unico giustizia;

ritenuto che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008 (C. 1802 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1802 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia »;

considerato che il provvedimento incide sulle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e

Forze armate », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *a)*, *d)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. Emendamenti (C. 1441-ter-A Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

rilevato che l'emendamento 16-ter.2 Quartiani, al comma 6, nel prevedere che con delibera del CIPE sia concessa l'autorizzazione congiunta per la costruzione e l'esercizio di impianti energetici nucleari, non assicura il coinvolgimento delle regioni nel procedimento di localizzazione degli impianti sul territorio

esprime,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 16-ter.2 Quartiani, limitatamente al comma 6,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sui subemendamenti 0.15.500.1, 0.16-ter.500.1, 0.16-qua-ter.502.1, 0.16-qua-ter.502.2, 0.16-qua-ter.502.3, 0.16-qua-ter.502.4, 0.16-qua-ter.502.5, 0.16-qua-ter.502.6, 0.16-qua-ter.502.7, 0.16-qua-ter.502.8, 0.16-qua-ter.502.9 e 0.16-qua-ter.502.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi e C. 292 Jannone (<i>Seguito esame e rinvio – costituzione di un Comitato ristretto</i>)	41
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00515 Melis: Sulla carenza di organico delle strutture giudiziarie del territorio di Nuoro	43
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-00516 Di Pietro e Palomba: Sull'assunzione degli idonei al concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002	44
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	47

INTERROGAZIONI:

5-00306 Tommaso Foti: Su un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia	44
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	48

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Decreto-legge 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 1772, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da giovedì 30 ottobre prossimo. Ricorda altresì che, come preannunciato, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 17 di oggi. L'esame del provvedimento in Commissione dovrà quindi concludersi entro la giornata di domani.

Avverte che presso la segreteria della Commissione è stata depositata la documentazione relativa ai dati e alle informazioni richiesti al Governo nella seduta del 23 ottobre scorso.

Cinzia CAPANO (PD) esprime forti perplessità sui criteri usati nel provvedimento

in esame per l'identificazione delle sedi disagiate, poiché ritiene che tali criteri possano peggiorare una situazione già grave. Sarebbe più opportuno reintrodurre il riferimento ai carichi penali e civili così come previsto nella legislazione vigente. Quanto al trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata, rileva la totale assenza di criteri oggettivi di selezione dei magistrati da trasferire, che invece dovrebbero essere introdotti anche con riferimento alle condizioni del carico giudiziario degli uffici di provenienza e di destinazione. Esprime altresì forti perplessità sulla possibilità offerta ai magistrati che siano stati ingiustamente sottoposti a processo di rivestire funzioni direttive anche oltre i settantacinque anni, atteso che la legge ritiene in linea generale inidonei a svolgere la funzione giurisdizionale i soggetti che abbiano superato quella età. Quanto al fondo unico giustizia, sottolinea il carattere estremamente aleatorio dell'attività di recupero delle spese di giustizia, nonché l'insufficienza dell'attribuzione delle relative risorse nella misura di un terzo al ministero della giustizia, considerando altresì non utile la previsione secondo la quale il Presidente del Consiglio dei ministri potrebbe alterare la distribuzione delle risorse medesime.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel replicare all'onorevole Capano, evidenzia come le sedi disagiate siano identificate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della giustizia in base a criteri oggettivi e sufficientemente elastici, tali da fornire una risposta adeguata al problema in esame. Ricorda altresì che il problema delle sedi disagiate è anche collegato agli esiti dei concorsi in magistratura, che da sempre lasciano un significativo numero di posti scoperti. Quanto alla previsione in base alla quale i magistrati sottoposti ingiustamente a processo possono ricostruire la propria carriera, precisa che i magistrati che hanno superato i settantacinque anni di età possono semplicemente concorrere ad incarichi direttivi, essendo ad essi riconosciuto un mero interesse legittimo. Sottolinea infine

come il provvedimento in esame sia stato oggetto di studi approfonditi da parte del Governo.

Carolina LUSSANA, *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi e C. 292 Jannone.

(Seguito esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 23 ottobre è stata abbinata la proposta di legge C. 292 Jannone che, pur non attenendo direttamente al tema della pedofilia, tuttavia si riferisce all'introduzione nell'ordinamento di uno specifico reato volto a punire il sequestro di minori non per fini estorsivi e, pertanto, a materia strettamente affine alla pedofilia.

Ricorda altresì che nelle precedenti sedute, in considerazione dell'estrema gravità del fenomeno della pedofilia, è emerso un orientamento pressoché unanime nel senso sia della necessità di procedere a talune audizioni qualificate sia di accelerare l'esame dei provvedimenti in oggetto, procedendo alla costituzione di un Comitato ristretto. Sotto il primo profilo, avverte che il giorno martedì 4 novembre è prevista l'audizione del dottor Vulpiani, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della Pubblica Sicurezza, e invita altresì i rappresentanti dei gruppi ad indicare altre eventuali audizioni ritenute strettamente indispensabili per l'istruttoria legislativa.

Quanto al secondo profilo, ritiene che all'esito della seduta di oggi si potrebbe procedere alla costituzione di un Comitato ristretto al quale affidare il compito di elaborare un testo unificato.

Roberto RAO (UdC) a nome del suo gruppo concorda sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto e rileva che le numerose proposte di legge in esame presentano vari punti in comune e sono sostanzialmente condivisibili nella *ratio* e negli intenti. Ritiene, comunque, che occorra evitare di essere trascinati dall'onda emotiva e che quindi la materia debba essere valutata attentamente, in modo organico, e valutando l'impatto sulla normativa già esistente. Esprime talune perplessità sull'urgenza di intervenire, poiché ogni proposta dovrà essere valutata nel merito e si dovrà pervenire ad un testo unificato solo all'esito di un adeguato esame, senza perdere di vista l'efficacia delle norme che si intendono emanare. Condivide comunque l'opportunità che l'esame del provvedimento prosegua eventualmente in sede legislativa. Sottolinea quindi l'importanza di esaminare il fenomeno della pedofilia, con particolare riferimento ai pericoli provenienti dalle reti telematiche e alla disciplina della Convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini informatici che sta per entrare in vigore anche in Italia. L'impatto di tale ultima disciplina infatti non sembra emergere in maniera adeguata in nessuna delle proposte di legge in esame. Sottolinea altresì l'importanza di una campagna di educazione anche degli adulti sui fenomeni anche prodromici alla pedofilia che dilagano sulla rete Internet. Ritiene conclusivamente che potrebbe essere utile anche l'audizione della Guardia di finanza.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che in tema di pedofilia il Parlamento è già intervenuto nel 2006 e che è quindi importante valutare attentamente l'impatto della nuova normativa su quella attualmente vigente. Quanto alle audizioni, ritiene che potrebbe essere di particolare utilità ascoltare taluni magistrati provenienti dalle procure della Repubblica

che risultano avere maturato una particolare competenza in tale materia. Considera condivisibili molti aspetti delle proposte di legge in esame, soprattutto laddove prevedono degli accorgimenti processuali a tutela dei minori. Esprime tuttavia forti perplessità sulla determinatezza delle disposizioni che prevedono la punibilità per le condotte di istigazione o apologia della pedofilia, evidenziando come il concetto stesso di « pedopornografia culturale » possa invadere anche campi di espressione artistica. Esprime, inoltre, talune perplessità sulla formulazione di alcune disposizioni delle varie proposte di legge che prevedono l'obbligo di denuncia da parte dei soggetti alla cui responsabilità i minori sono affidati, poiché in tal modo si potrebbe surrettiziamente introdurre la procedibilità d'ufficio dei reati in questione, anche laddove non sembrerebbe opportuno.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che pur essendo vigente una apposita disciplina contro la pedopornografia, tuttavia i ripetuti fatti di cronaca hanno dimostrato la necessità di intervenire nuovamente per colmare le lacune della predetta disciplina. Quanto alla « pedopornografia culturale », sottolinea come la previsione di una specifica fattispecie penale sia volta a tutelare un interesse primario, un valore supremo della collettività. Sottolinea altresì come il gruppo del Partito democratico manifesti le proprie perplessità sulla asserita indeterminatezza delle fattispecie di istigazione o apologia in questa materia, mentre non faccia altrettanto per quanto concerne la materia dell'omofobia.

Angela NAPOLI (PdL) assicura che il Comitato ristretto lavorerà con il massimo impegno al fine di redigere un testo condiviso ed efficace, senza lasciarsi influenzare dall'onda emotiva derivante dai gravi fatti di cronaca che purtroppo si susseguono quasi quotidianamente.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea l'importanza, nella costruzione di fattispecie che puniscano l'istigazione o l'apologia

della pedofilia, di non superare il confine della libertà del pensiero, per evitare future censure di incostituzionalità. Anche eventuali deroghe al patteggiamento richiedono approfondimenti e debbono essere adeguatamente motivate. Il complesso delle disposizioni volte a reprimere il grave fenomeno della pedofilia dovrà essere comunque oggetto di un esame estremamente attento ed approfondito. Oltre allo svolgimento di un ciclo di audizioni, ritiene che sarebbe opportuno acquisire dal Ministero della giustizia tutti i dati a disposizioni di quest'ultimo in relazione ai reati in oggetto.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime l'auspicio che si possa addivenire nel minor tempo possibile alla redazione di un testo unificato, che sia condiviso e efficace.

Carolina LUSSANA, *presidente*, precisa che il Comitato ristretto verrà costituito proprio allo scopo di addivenire ad un testo unificato.

Francesco Paolo SISTO (PdL) evidenzia l'importanza di compiere un attento esame dell'impatto che le norme in esame possono produrre sulla normativa attualmente vigente, al fine di evitare problemi interpretativi ed applicativi. A titolo esemplificativo, con riferimento alla proposta di legge n. 665 Lussana, fa presenti le possibili interferenze che si potrebbero creare tra il nuovo articolo 414-*bis* del codice penale e l'attuale articolo 600-*ter* del medesimo codice.

Carolina LUSSANA, *presidente*, rileva come in realtà le due norme citate dall'onorevole Sisto siano preordinate alla tutela di beni giuridici completamente diversi.

Non essendovi altri interventi, propone la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Carolina LUSSANA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo avere invitato i rappresentanti dei gruppi ad indicare quanto prima eventuali audizioni che essi ritengano indispensabili, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.55.

5-00515 Melis: Sulla carenza di organico delle strutture giudiziarie del territorio di Nuoro.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Guido MELIS (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Guido MELIS (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la

puntualità della risposta, ribadendo tuttavia che gli uffici giudiziari di determinate zone caratterizzate dalla « insularità » richiedono una particolare attenzione da parte del Governo.

5-00516 Di Pietro e Palomba: Sull'assunzione degli idonei al concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita ed auspica che i rimanenti idonei al concorso in questione siano tempestivamente assunti.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

5-00306 Tommaso Foti: Su un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntualità della risposta, rilevando comunque che da un grave errore di un magistrato è derivato un grave caso di denegata giustizia.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-00515 Melis: Sulla carenza di organico delle strutture giudiziarie del territorio di Nuoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'onorevole Melis, si riferiscono, in primo luogo, i dati riguardanti gli uffici giudiziari menzionati dall'interrogante.

L'organico magistratuale togato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, composto dal Procuratore della Repubblica e da 6 Sostituti procuratori della Repubblica presenta, allo stato, la vacanza di 2 delle 6 unità di Sostituto procuratore, entrambe già pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 giugno 2008. L'organico magistratuale togato del Tribunale di Nuoro – composto dal Presidente del Tribunale, da 2 Presidenti di Sezione e da 13 giudici – presenta invece l'attuale vacanza della figura del dirigente l'Ufficio, dei 2 predetti posti di Presidente di Sezione; nonché di uno fra i 13 posti di giudice.

Quanto agli organici togati delle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, Lanusci e Sassari, (composti – oltre al Capo dell'Ufficio – rispettivamente da 4 Sostituti procuratori della Repubblica, 2 Sostituti procuratori e 9 Sostituti procuratori), essi presentano la contingente vacanza di due posti di Sostituto procuratore d'Ufficio di Tempio Pausania), di un posto di Sostituto procuratore (l'Ufficio di Lanusei) e di un posto di Sostituto procuratore (l'Ufficio di Sassari); dette vacanze sono state tutte pubblicate dal Consiglio Superiore in data 9 giugno 2008.

Giova precisare, d'altro canto che una delle vacanze fra i posti di Sostituto Procuratore registratasi presso la Procura sassarese è stata coperta dal magistrato

che è stato già Procuratore della Repubblica presso il medesimo Ufficio sino al 27 gennaio 2008.

Ciò premesso, deve in primo luogo precisare che l'Organo a cui compete – in via esclusiva – l'onere di provvedere alla copertura delle vacanze relative al personale di magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, al quale spetta pertanto di bandire, a tal fine, gli opportuni concorsi tra i magistrati in servizio, di raccogliere e valutare le istanze presentate da questi ultimi ed infine di deliberare in merito all'assegnazione dei posti messi a concorso.

Al medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, d'altro canto, è pure riconosciuta l'esclusiva potestà decisoria in merito all'attivazione dell'applicazione extradistrettuale, che rappresenta il principale strumento messo a disposizione dall'Ordinamento Giudiziario per sopperire alle lacune organiche aventi carattere temporaneo.

Va, peraltro, evidenziato che proprio per risolvere il problema della copertura dell'organico nelle sedi disagiate, su proposta del Ministro della giustizia è stato emanato il decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, recante « Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario ». Il decreto-legge, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera, introduce un regime di benefici – sia economici che di carriera – finalizzato ad incentivare il trasferimento dei magistrati con anzianità ed esperienza nelle sedi disagiate alle quali, sulla base

delle nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario, non possono essere destinati i magistrati di prima nomina.

Si segnalano, di seguito, i punti salienti del testo attualmente all'esame del Parlamento. Nel decreto-legge si interviene sulla legge n. 133 del 1998, che disciplina il di incentivi ai trasferiti d'ufficio ad una sede disagiata ed agli uditori giudiziari destinati ad una sede disagiata e sulla legge n. 321 del 1991, che disciplini il trasferimento coatto di magistrati all'interno dello stesso distretto, ovvero da un distretto all'altro. Viene, inoltre, modificata la nozione di sede disagiata, che deve essere una sede i cui posti vacanti non siano stati coperti mediante le ordinarie procedure di trasferimento ed in cui il numero dei posti vacanti non sia inferiore al 20 per cento dell'organico.

Sono previste, altresì, due ipotesi di trasferimento d'ufficio ad una sede disagiata, la prima in via principale, la seconda in via sussidiaria: la prima è costituita dal trasferimento del magistrato che abbia dato il proprio consenso o disponibilità al trasferimento d'ufficio la seconda, per le sole sedi a copertura necessaria, ove nessun magistrato abbia dato consenso o disponibilità al trasferimento, è costituita dal trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano esercitato per oltre 10 anni le medesime funzioni e non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra

funzione all'interno dell'ufficio, o domanda di trasferimento ad altro ufficio. Nel testo all'esame della Camera dei Deputati vengono previsti anche incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio ad una sede disagiata. In particolare, sono 3 i tipi di previsti:

quelli di carattere economico, costituiti da un *bonus* iniziale, pari a nove volte dell'indennità integrativa speciale in godimento, da un'indennità mensile – pari allo stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità – corrisposta per i primi 4 anni di permanenza nella sede disagiata;

quelli di carriera, poiché per i primi 6 anni di permanenza nella sede disagiata vi è l'attribuzione di un punteggio doppio per ogni anno di permanenza nella sede disagiata; inoltre vi è la possibilità, per il magistrato, di tornare anche in soprannumero nella sede di provenienza dopo almeno 4 anni di permanenza nella sede disagiata.

Quanto alla norma che vieta di destinare i magistrati di prime nomina all'esercizio di funzioni requirenti e di funzioni giudicanti monocratiche penali, si fa presente che non sono attualmente allo studio atti di iniziativa legislativa volti ad abrogare tale disposizioni o a modificare l'ambito di applicazione.

ALLEGATO 2

5-00516 Di Pietro e Palomba: Sull'assunzione degli idonei al concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta agli onorevoli interroganti, si fa presente che il Ministero della giustizia ha, nel tempo, assunto tutti i vincitori dei concorsi distrettuali per complessivi 443 posti di ufficiale giudiziario C1 e la gran parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie generali di merito dei predetti concorsi.

Le assunzioni sono state effettuate negli ultimi due anni nella figura professionale di cancelliere C1 in quanto per la copertura delle relative vacanze vi erano maggiori esigenze di servizio.

Si precisa che alla data odierna restano da assumere 96 persone e che a tale incombente dovrà provvedersi entro il 31 dicembre 2008 in quanto a tale data cesseranno di avere efficacia le graduatorie sopra indicate.

Come è noto, le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato sono subordinate all'autorizzazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

A tal fine, ogni anno il Dipartimento della Funzione Pubblica dirama apposita circolare contenente puntuale indicazione per la presentazione di nuove richieste da parte delle Amministrazioni. Tale circolare, relativa alle assunzioni di quest'anno, non è stata ancora diramata.

Comunque il Ministero della giustizia ha inoltrato ai Dicasteri competenti – Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero delle Economie e Finanze – la richiesta di autorizzazione ad assumere anche le predette 96 unità utilmente collocate nelle graduatorie dei concorsi a 443 posti in precedenza indicato.

ALLEGATO 3

5-00306 Tommaso Foti: Su un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo l'onorevole Foti lamenta un'ipotesi di denegata giustizia asseritamente patita da Castaldi Orazio, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 1870/05 RGNR, iscritto dalla Procura della Repubblica di Pavia nei confronti di ignoti per il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico a norma dell'articolo 476 c.p.

Secondo la prospettazione dell'onorevole interrogante, la persona offesa dal reato risulterebbe, infatti, sprovvista di tutela avverso il decreto di archiviazione emesso il 14 dicembre 2006 dal GIP di Pavia il quale, nel motivare tale suo provvedimento, avrebbe erroneamente collegato i referti medici – di cui alla denunciata falsificazione – ad un soggetto defunto piuttosto che, correttamente, ad un soggetto ancora in vita.

Ciò premesso, si fa presente che alla luce delle indagini conoscitive delegate al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, non vi è margine per un interessamento del Ministro della giustizia in relazione al procedimento penale sopra indicato in quanto, sulla base degli atti acquisiti, è emerso che nessuna censura di carattere disciplinare può essere mossa all'autorità giudiziaria precedente.

Ed invero, dalla lettura del provvedimento di archiviazione menzionato – emesso, come già detto dal GIP di Pavia, su conforme richiesta del P.M., dopo un supplemento di indagini disposto dal giudice previa opposizione della persona offesa a precedente richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero – si evince la totale inconferenza del riferimento a persona defunta operato erroneamente dal predetto

magistrato rispetto alla decisione in concreto assunta. Come rilevato dalle competenti articolazioni ministeriali, trattasi, infatti, di mero errore materiale in cui è incorso il GIP, errore che non ha avuto alcuna influenza rispetto alla logica argomentativa seguita dal magistrato nella motivazione del decreto di archiviazione e che, pertanto, determina l'assenza di concreti indici rivelatori di taluna delle ipotesi tipiche di illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, e successive modificazioni.

Ciò chiarito, senza voler in alcun modo entrare in una valutazione di merito del provvedimento di che trattasi – valutazione preclusa in sede amministrativa – va, peraltro, evidenziato che il supplemento di indagini disposto su istanza della persona offesa a seguito della prima richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, non ha fatto emergere elementi utili per l'individuazione del o dei presunti colpevoli del reato. Né è stata ritenuta di alcuna utilità la perizia sollecitata dalla persona offesa per accertare la presunta falsità di alcuni referti medici riguardanti il figlio minore del denunciante, qualificato erroneamente dal GIP come « il defunto Massimo Cataldo », considerata, si ribadisce, l'impossibilità di pervenire all'identificazione dei presunti responsabili del delitto di falso e, in via ulteriore, di provare eventualmente la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo e non della mera colpa, con conseguente impossibilità di sostenere efficacemente l'accusa in dibattimento, tenuto conto che il reato in questione è punibile solo a titolo di dolo.

Deve, inoltre, segnalarsi che non risulta normativamente accreditata nemmeno la paventata preclusione di « ogni impugnativa » del provvedimento citato poiché alla persona offesa dal reato è riconosciuta la facoltà di proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione.

Va, infine, posto in evidenza che in ambito endoprocedimentale la persona offesa dal reato può comunque presentare istanza al pubblico ministero affinché richieda al GIP l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ai sensi dell'articolo 414 cpp.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	50
<i>ALLEGATO (Proposte emendative dichiarate inammissibili per carenza di compensazione e compensazione inidonea)</i>	78

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame</i>)	75
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, diversamente da quanto precedentemente concordato, il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna della Commissione in considerazione del non prevedibile orario di conclusione della riunione odierna del Comitato di salvaguardia della stabilità finanziaria. Si riserva pertanto di contattare il ministro per verificare la possibilità di collocare in altra data il suo intervento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in risposta alle considerazioni svolte nel corso dell'esame preliminare, rileva che il quadro macroeconomico risulta ancora in

rapida evoluzione e risulterà influenzato dalle decisioni delle autorità europee ed internazionali, rispetto alle quali non è facile formulare previsioni. In proposito, richiama anche la recente decisione del Fondo monetario internazionale sull'Ungheria. Ricorda comunque che l'anticipo del contenuto del disegno di legge finanziaria operato con il decreto-legge n. 112 dà all'Italia condizioni di maggiore sicurezza per affrontare la crisi. Con riferimento ai rilievi avanzati sulla consistente riduzione delle spese di investimento, osserva che la stessa è dettata da esigenze di contenimento della finanza pubblica. Rileva tra l'altro che le spese per investimento non sono di per sé suscettibili di determinare immediati effetti di sostegno alla congiuntura. Osserva che anche politiche di sostegno della domanda potrebbero non risultare in grado di determinare immediati effetti sull'andamento dell'economia. A tale proposito, ricorda che misure come la detassazione della tredicesima fanno parte del programma del Popolo della Libertà ma, a differenza della detassazione degli straordinari, non è detto che le condizioni della finanza pubblica consentano di mettere in atto in tempi rapidi tale misura. Rileva peraltro che l'attuazione di simili interventi in condizioni di disavanzo farebbe aumentare il differenziale dei tassi di interesse rispetto a quelli di altri paesi, con conseguenze negative per la finanza pubblica. Conclusivamente, rileva con soddisfazione che non sono state avanzate richieste di eccessivi incrementi di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risultano presentate e riferibili al testo oltre 800 proposte emendative, che sono disponibili, oltre che nei fascicoli stampati in distribuzione, anche sul sito Internet della Camera. In via preliminare, segnala che le proposte emendative Carlucci 2.076 e 2.077 e Borghesi Tab. C.18 e Tab. C.13 sono state ritirate dai presentatori. Avverte altresì che il relatore ha ritirato la propria firma dalle proposte emendative 2.28, 2.31, 2.23, 2.24, 2.29, 2.30, 2.27, 2.284, 2.26, 2.0133 e 2.09 e che

il deputato Borghesi ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 2.137 e 2.136. Inoltre, il deputato Catone ha aggiunto la sua firma all'emendamento 2.108. Per quanto concerne i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative con riferimento al contenuto tipico del disegno di legge finanziaria, ricorda che già in occasione del parere espresso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, la Commissione aveva sottolineato l'esigenza di rispettare pienamente le previsioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, secondo le quali, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 deve contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Segnala quindi di essersi attenuto, ai fini della valutazione delle proposte emendative presentate, a tali criteri, integrativi delle disposizioni in materia di contenuto proprio della legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. L'esclusione delle misure volte al sostegno e al rilancio dell'economia implica la inammissibilità delle proposte emendative dirette a prevedere agevolazioni, incentivi o altre forme di intervento a favore del sistema produttivo nel suo complesso ovvero anche di singoli comparti. Tali considerazioni valgono, in particolare, per le numerose proposte emendative recanti disposizioni dirette a riconoscere crediti d'imposta, in quanto non direttamente incidenti sul meccanismo di determinazione dell'imposta dovuta dai contribuenti. In questi casi, infatti, il ricorso al meccanismo del credito di imposta risponde a mere esigenze strumentali laddove le proposte emendative appaiono, in realtà, dirette ad introdurre misure di sostegno in favore di specifici settori. Analogamente, le proposte emendative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali o di investimenti, ove non

riconducibili alle materie oggetto delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria (e in particolare alle Tabelle D e F), non sono state dichiarate ammissibili anche nel caso in cui non si riferiscono ad ambiti territoriali circoscritti e non appaiono, quindi, di natura localistica. Per le stesse ragioni, non appaiono ammissibili le proposte emendative che prevedano misure di aiuto alla crescita attraverso il sostegno al reddito disponibile di alcune categorie particolarmente svantaggiate, che pure in passato erano state ammesse. Queste considerazioni valgono anche per misure di carattere previdenziale o assistenziale. Sono invece state valutate ammissibili le proposte emendative dirette a introdurre limitati correttivi alla disciplina del patto di stabilità interno, come modificata dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, purché non dirette a pregiudicare la coerenza complessiva del patto, rispondente all'obiettivo di stabilire le modalità del concorso degli enti territoriali al perseguimento dei saldi di finanza pubblica. In merito ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative per i profili attinenti alla compensazione, fa presente che in caso di emendamenti che comportano oneri di carattere permanente, compensati con riduzione triennale delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, tale riduzione è stata intesa come a carattere permanente, anche quando non espressamente indicato; per le proposte emendative che non indicano espressamente i relativi oneri, la valutazione di ammissibilità è stata effettuata, ove possibile, tenendo conto dell'onere desumibile dalla clausola di copertura; taluni emendamenti dispongono compensazioni a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate anche senza prevedere una «caratura» delle stesse (raddoppio o triplicazione) rispetto agli oneri da coprire. Non disponendo di dati puntuali circa l'incidenza, in termini di fabbisogno e di indebitamento, dei diversi utilizzi previsti, si è ritenuto, in via di prima approssimazione, di considerare congrua la copertura prevista in

tutti i casi in cui sia comunque rispettata la caratterizzazione di parte capitale della spesa in questione. Una più puntuale valutazione potrà essere comunque effettuata sulla base di precise indicazioni da parte del Governo che, caso per caso, permettano di verificare la congruità delle singole riduzioni operate sul fondo per le aree sottoutilizzate a fini di copertura sulla base dei dati disponibili circa l'effettivo profilo di cassa dei diversi interventi finanziati. Inoltre, alcune proposte emendative prevedono la compensazione dei relativi oneri a valere su misure dirette ad ottenere corrispondenti incrementi del gettito delle imposte sui tabacchi lavorati. Ricorda che il comma 361 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 ha previsto l'utilizzo di maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, da ottenere mediante incremento delle accise sui tabacchi lavorati. I dati provvisori relativi al gettito per l'anno in corso di tali imposte indicano un aumento in linea con tali previsioni legislative. Pertanto sulla base di tale andamento – e fatto salvo un eventuale diverso avviso del Governo – sono state ritenute congrue le compensazioni previste dagli emendamenti 2.257, 2.481 e dall'articolo aggiuntivo 2.082, che dispongono misure dirette ad ottenere un ulteriore gettito aggiuntivo fino a 260 milioni per il 2009. Rileva infine che alcuni emendamenti in materia fiscale recano oneri di non facile quantificazione, a fronte dei quali viene comunque predisposta una copertura di considerevole importo. In assenza di puntuali elementi informativi idonei a fornire un riscontro dell'onere recato dalle norme, è stato quindi assunto che la copertura, per il rilevante ammontare delle risorse indicate, potesse essere considerata congrua rispetto al picco dell'onere che, in applicazione del meccanismo di saldo e acconto, è destinato a verificarsi nel 2010. Anche in questo caso il Governo potrà fornire puntuali elementi, che permettano una verifica più approfondita.

Alla luce dei criteri richiamati, dichiara inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Marini 2.443 e 2.453, Beccalossi 2.48, Fogliato 2.272, Brandolini 2.406 e 2.454, Marinello 2.499 e 2.13 della XIII Commissione i quali stabiliscono che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, anche qualora iscritti nel catasto fabbricati;

Burtone 2.15, il quale stanziava 2 milioni nel 2009 e 500 mila euro nel 2010 in favore del settore suinicolo lucano;

Agostini 2.400, il quale stanziava 2 milioni di euro nel 2009 in favore del sistema informativo agricolo nazionale;

Meta 2.203, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che i canoni di concessione demaniale introitati dalle autorità portuali non concorrono ai fini delle imposte dirette;

Dal Moro 2.426, il quale incrementa gli stanziamenti per il Fondo per le azioni a sostegno del *made in Italy*;

Fogliato 2.373, il quale prevede la concessione del credito d'imposta in favore delle imprese agricole ed agroalimentari;

Ventucci 2.44, volto a prorogare al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;

Fiorio 2.422, limitatamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, il quale prevede che il Ministro per le politiche agricole promuova contratti di filiera nel sistema zootecnico;

Carra Marco 2.385, limitatamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, il quale prevede che il Ministro per le politiche agricole promuova contratti di filiera nel settore ittico;

Marrocu 2.381, il quale interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita di navi a stranieri o per demolizione;

Sani 2.405 e Ruvolo 2.329, i quali intervengono sulla disciplina dei crediti d'imposta per investimenti in agricoltura previsti dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006;

Ruvolo 2.333, il quale istituisce un Fondo presso l'Istituto sviluppo agricolo per interventi di ristrutturazione di imprese agricole;

Trappolino 2.425, il quale incrementa le risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Agostini 2.389, il quale istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ippica;

Sani 2.393, il quale interviene su una precedente norma abrogativa al fine di mantenere in vigore una disposizione in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura;

Fiorio 2.398, il quale autorizza una spesa di 5 milioni per programmi di miglioramento genetico del bestiame;

Mario Pepe (PD) 2.397, il quale autorizza un contributo di 3 milioni per progetti promozionali e di internazionalizzazione nei settori agro-ittico-alimentare e turistico;

gli identici emendamenti Marinello 2.467 e Ruvolo 2.348, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla manutenzione ordinaria degli apparati di bordo delle unità da pesca;

gli identici emendamenti 2.9 della XIII Commissione, Ruvolo 2.350 e Marinello 2.485, i quali stabiliscono che alle concessioni di aree demaniali marittime richieste da soggetti diversi dalle cooperative si applica il canone ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera e), del Regio decreto n. 1604 del 1931;

Agostini 2.384, il quale prevede l'attribuzione di contributi in conto capitale ai consorzi di garanzia fidi per i settori della pesca e dell'acquacoltura;

Fogliato 2.307, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta in favore di nuovi investimenti effettuati da imprenditori agricoli;

Fogliato 2.308, il quale prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per investimenti innovativi finalizzati alla sostenibilità ambientale da parte di imprese agricole;

gli identici emendamenti Marrocu 2.404, Ruvolo 2.330 e 2.10 della XIII Commissione, i quali prevedono l'attribuzione di un credito d'imposta per investimenti effettuati all'estero da imprese operanti nel settore agroalimentare;

Ruvolo 2.317, il quale prevede la concessione di aiuti, in forma di garanzia o di erogazione di crediti per il salvataggio delle imprese agricole in difficoltà, intervenendo altresì sulla disciplina creditizia relativa a tali mutui;

Ruvolo 2.331, il quale interviene sulla disciplina della rivalutazione a fini fiscali derivanti da operazioni di aggregazione aziendale, prevedendo inoltre il riconoscimento di un credito d'imposta;

Ruvolo 2.319, il quale prevede la concessione di mutui decennali a tasso agevolato per l'acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli o coltivatori diretti;

Lusetti 2.383, il quale interviene sulla disciplina relativa alle sanzioni penali ed amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di pesca, trasporto e commercio di pesce;

gli identici emendamenti Cuomo 2.403 e Ruvolo 2.328, i quali prevedono che il Ministero delle politiche agricole promuova contratti di filiera per la realizzazione di investimenti nel settore agroalimentare;

Ruvolo 2.332, il quale incrementa il limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta compensabili ovvero rimborsabili a intestatari di conti fiscali;

Ruvolo 2.334, il quale abroga una disposizione della legge n. 388 del 2000, relativa alla garanzia concessa dallo Stato in favore di cooperative e consorzi tra cooperative risultanti in stato di insolvenza o di liquidazione;

Ruvolo 2.318, il quale consente l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola anche alle cooperative formate da agricoltori o produttori;

Oliverio 2.448, il quale prevede uno stanziamento di 800 milioni per il potenziamento del sistema viario della Sicilia e della Calabria;

Gioacchino Alfano 2.67, il quale autorizza uno stanziamento di 5 milioni di euro per contributi in favore delle Opere universitarie;

Rubinato 2.486, il quale istituisce un Fondo per consentire l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di progetti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti;

Rubinato 2.487, il quale prevede l'inserimento nel Piano dell'offerta formativa della scuola primaria e secondaria di progetti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti;

Turco Livia 2.192, il quale prevede l'istituzione di un Fondo per interventi a favore di persone con disabilità grave;

Capitano Santolini 2.292, limitatamente al comma 7-*quinquies*, il quale prevede un finanziamento in favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Carlucci 2.529, il quale estende l'applicazione della disciplina in materia di credito d'imposta per il settore cinematografico, di cui all'articolo 1, commi da 325 a 343 della legge n. 244 del 2007, alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo;

Carlucci 2.531, il quale estende l'applicazione della disciplina in materia di credito d'imposta per il settore cine-

matografico, di cui all'articolo 1, commi da 325 a 343 della legge n. 244 del 2007, alla produzione e distribuzione di video musicali;

Meta 2.212, il quale istituisce un Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale;

Meta 2.208, il quale incrementa gli stanziamenti per la prosecuzione dei servizi di trasporto ferroviario, con particolare riguardo al servizio locale e regionale;

Meta 2.205, il quale incrementa le risorse finanziarie del Fondo perequativo in favore delle autorità portuali;

Velo 2.211, il quale interviene sulla disciplina relativa all'imposta sulla pubblicità, escludendo l'applicazione dell'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa recata da veicoli;

Capodicasa 2.360, il quale incrementa gli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente in Sicilia e Calabria;

Stefani 2.408, il quale reca modifiche al codice civile in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni, e di relativo utilizzo da parte degli enti locali;

Carra Marco 2.407, il quale incrementa la dotazione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM;

Ceccuzzi 2.94, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 244 del 2007, in materia di crediti d'imposta per le aggregazioni professionali, in particolare estendendo tale agevolazione ad ulteriori fattispecie;

Ceccuzzi 2.98 e Gioacchino Alfano 2.567, i quali intervengono sulla disciplina dell'attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, estendendone l'operatività anche ai professionisti;

Fluvi 2.99 e Gioacchino Alfano 2.566, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla scadenza degli adempimenti fiscali e dei relativi versamenti;

Ceccuzzi 2.101 e Gioacchino Alfano 2.571, i quali prevedono la sottoscrizione di polizza assicurativa in favore dei professionisti iscritti in ordini o collegi;

Fluvi 2.102 e Gioacchino Alfano 2.569, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle delibere comunali in materia di ICI,

Esposito 2.219 e 2.218, Sereni 2.396 e Fiorio 2.456, i quali prevedono stanziamenti nel 2009 per la prosecuzione di interventi in favore di territori e soggetti colpiti da eventi alluvionali;

Rubinato 2.379, il quale stanziava 5 milioni di euro nel triennio per la prosecuzione di interventi in favore di territori e soggetti colpiti da eventi meteorologici nella Regione Veneto nel corso del 2006 e nel 2007;

Cicu 2.251 e Marrocu 2.410, i quali prorogano il termine per l'applicazione della disciplina in materia di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli sardi;

Bocci 2.449, il quale stanziava un milione di euro nel 2009 per la prosecuzione del restauro delle mura ciclopiche di Amelia;

Esposito 2.254, il quale autorizza la spesa di 40 milioni per la prosecuzione di interventi in favore di territori e soggetti colpiti da eventi alluvionali del maggio 2008;

Sereni 2.395, il quale differisce all'esercizio 2009 la definizione agevolata dei versamenti tributari dovuti dai soggetti che hanno usufruito dei pagamenti tributari e contributivi a seguito del sisma verificatosi nelle Marche ed in Umbria nel settembre 1997;

Bocci 2.221, il quale autorizza la spesa di 10 milioni per ogni anno del

triennio, al fine del completamento degli interventi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate da eventi sismici nel 1979;

Verini 2.93, il quale autorizza uno stanziamento per interventi urgenti relativi allo stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da crisi idrica;

Fallica 2.452 e 2.451, i quali intervengono sul meccanismo sanzionatorio previsto nel caso di mancata o irregolare corresponsione dell'imposta di bollo dovuta su atti presentati al pubblico registro;

Capodicasa 2.391, il quale espunge dall'allegato A al decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetto «taglia leggi») due leggi relative alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del Belice;

Fiorio 2.455, il quale stanziava 20 milioni di euro nel 2009 per la messa in sicurezza di siti a rischio di dissesto idrogeologico;

Capodicasa 2.386, il quale prevede la destinazione di una parte delle risorse per il Piano nazionale di edilizia abitativa per la prosecuzione di interventi nei territori del Belice colpiti dal sisma del 1968;

Franzoso 2.563, il quale interviene sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti tributari, con riferimento agli ammontari relativi agli aggi di riscossione, agli interessi di mora e ai diritti di notifica;

Nizzi 2.266, il quale incrementa il limite annuale utilizzabile a titolo di credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno;

Montagnoli 2.505, il quale interviene sulla disciplina del TUIR relativa alle cause di perdita della qualifica di ente non commerciale escludendo l'applicazione di tali cause per le associazioni bandistiche amatoriali;

Comaroli 2.503 il quale interviene sulla disciplina relativa all'accesso ai contributi statali in favore delle imprese editrici;

Stefani 2.506, il quale interviene sulla disciplina relativa all'accesso ai contributi statali in favore delle imprese editrici da parte di organi e giornali di forze politiche;

Ceccuzzi 2.559 e Fallica 2.496, i quali intervengono sulla disciplina relativa ai limiti di compensabilità del credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa su combustibili, nonché per incentivare reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10 della legge n. 448 del 1998;

Ceccuzzi 2.85, il quale prevede, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta previsto per incentivare reti di teleriscaldamento, che l'Agenzia delle entrate si attenga all'interpretazione autentica di cui all'articolo 2, comma 138 della legge n. 244 del 2007, ai sensi del quale tale credito si estende anche al caso in cui il gestore della rete di teleriscaldamento coincide con l'utilizzatore dell'energia;

Zucchi 2.402, il quale incrementa la dotazione del Fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;

Cenni 2.423, limitatamente al comma 14-bis, il quale prevede stanziamenti per la prosecuzione ed il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale;

Galletti 2.301, il quale proroga la decorrenza degli obblighi relativi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori;

Ciccanti 2.298, il quale interviene sopprimendo una disposizione in materia di divieto di coltivazione di idrocarburi nelle acque del comune di Venezia ed in altre zone di mare del Veneto;

Libè 2.349, il quale prevede un contributo in favore dell'ANAS per la realizzazione di due stralci relativi alla realizzazione della Via Emilia Bis;

Marco Carra 2.361, il quale prevede stanziamenti per interventi di sicurezza stradale relativi a lavori sulla Strada Statale 236 Goitese;

Mariani 2.238 e Armosino 2.31, i quali stabiliscono che, ai fini della richiesta di accatastamento di immobili, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio;

Togni 2.363, il quale interviene sul meccanismo di determinazione del prezzo di vendita di immobili di edilizia convenzionata acquistati prima del 30 giugno 2002;

Ceccacci Rubino 2.61, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, sviluppo e promozione di registrazioni musicali di artisti emergenti;

Ceccacci Rubino 2.60, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta per i costi sostenuti per la produzione di spettacoli di danza, musica e teatro diretti da registi italiani;

Galletti 2.347, il quale prevede, in caso di sospensione o non eseguibilità di provvedimenti di sfratto, che l'ammontare dei canoni di locazione dovuti fino al rilascio dell'immobile per morosità è posto a carico del bilancio dello Stato;

Marchioni 2.47, il quale rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 2006, relativa all'incentivazione delle imprese turistico-ricettive;

Mariani 2.225, il quale prevede che una quota del Fondo per l'attuazione del Piano casa sia destinato agli enti che abbiano avviato le iniziative degli interventi per la stipula dei contratti di quartiere;

Armosino 2.23, il quale stabilisce nel 2,2 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'edilizia;

Armosino 2.24, il quale modifica la decorrenza dell'obbligo di installazione di impianti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione;

Burtone 2.16, il quale prevede uno stanziamento in favore delle imprese di autotrasporto che operano in Basilicata per far fronte ai costi derivanti dalla chiusura del ponte di Picerno;

Favia 2.137, il quale prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei servizi pubblici non di linea, per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti;

Stefani 2.409, il quale interviene sulle modalità procedurali per l'attuazione dei piani strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Boccia 2.489, il quale reca disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279 della legge n. 296 del 2006, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate;

Bragantini 2.445, il quale prevede che, all'atto della domanda di attribuzione della partita IVA, i cittadini stranieri debbano dichiarare la loro conoscenza della lingua italiana e prestare garanzia bancaria e assicurativa;

Ciccanti 2.346, il quale interviene sulla disciplina in materia di studi di settore, al fine di chiarire che gli indicatori di normalità economica costituiscono presunzioni semplici che devono essere provate dall'ufficio accertatore;

De Camillis 2.270, il quale estende fino al compimento di tredici anni di età del figlio l'applicazione delle norme sul congedo parentale;

Scilipoti 2.550, il quale prevede che gli eventuali aumenti dell'addizionale comunale sulla tassa d'imbarco abbiano valenza esclusivamente annuale;

Porta 2.274, il quale interviene sulla disciplina per l'erogazione dell'assegno sociale, prevedendo che il requisito del soggiorno per dieci anni nel territorio nazionale possa essere maturato anche cumulativamente;

Vannucci 2.309, il quale prevede la detraibilità delle spese per l'iscrizione annuale o l'abbonamento, per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni ad associazioni bandistiche amatoriali. L'emendamento risulta inammissibile in quanto la misura sembra avere carattere micro settoriale;

Fallica 2.565, il quale prevede che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alla quale l'IVA relativa alla cessione di prodotti farmaceutici effettuata nei confronti di taluni soggetti è esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, si estende anche alle cessioni effettuate nei confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO);

Zazzera 2.140, il quale abroga l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, istitutivo del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

Fava 2.351, il quale stabilisce che il valore dei certificati verdi sia pari al cinquanta per cento dell'energia elettrica prodotta attraverso combustibili da rifiuto;

Armosino 2.30, il quale abroga l'articolo 3, comma 36, della legge n. 244 del 2007, al fine di prevedere che la perenzione dei residui delle spese in conto capitale avvenga entro il settimo esercizio successivo (e non più entro il terzo esercizio) a quello di iscrizione dello stanziamento;

Gioacchino Alfano 2.568, il quale prevede l'uniformazione dei termini di invio delle dichiarazioni in via telematica;

Gioacchino Alfano 2.570, il quale abroga i commi da 33 a 37 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, eliminando in tal modo l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi da parte dei professionisti;

Garofalo 2.112 che interviene in materia di canoni per la concessione di beni demaniali;

Moroni 2.111 che prevede indennizzi in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

Nicolucci 2.109 recante un contributo all'ENIT;

Franzoso 2.107 che incrementa il finanziamento annuale per le TV locali;

Burtone 2.106 volto a finanziare il prolungamento della pista aeroportuale di Pisticci (Matera);

Calgaro 2.81 volto ad agevolare gli acquisti di immobili della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino;

Catanoso 2.78 relativo al finanziamento del « Patto per il soccorso pubblico »;

Pianetta 2.66 che integra il finanziamento in favore dei programmi di cooperazione allo sviluppo;

Marsilio 2.59 volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi in favore delle esportazioni;

Ceccacci Rubino 2.62 recante disposizioni in materia di diritto d'autore;

Zeller 2.58 recante agevolazioni di carattere previdenziale a favore dei coltivatori diretti, coloni e imprenditori e agricoli;

Misiani 2.572 volto a concedere contributi per le opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda e della metropolitana di Milano;

Brugger 2.55 volto ad estendere all'anno 2010 un regime previdenziale agevolativo nel settore agricolo;

Volontè 2.323 che estende alle forze di polizia l'applicazione del 5 per mille IRE;

Galletti 2.324 che estende la disciplina del 5 per mille IRE alle spese per la sicurezza dei cittadini;

Galletti 2.325 che estende la disciplina del 5 per mille IRE ai servizi e prestazioni sociali;

Lovelli 2.209 che rende disponibili sino al 31 dicembre 2009 le risorse utilizzate a copertura degli oneri per trattamenti economici previdenziali di malattia dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto locale;

Siragusa 2.200 che autorizza spese per i lavori socialmente utili (LSU);

Ruvolo 2.316 in materia di ripristino di macchinari agricoli;

Formisano 2.322 in materia di promozione del turismo « accessibile »;

Ruvolo 2.320 che autorizza limiti di impegno per la realizzazione di opere irrigue finalizzate al recupero di risorse idriche;

Borghesi 2.183 che incrementa la dotazione del Fondo per la non autosufficienza;

Lo Monte 2.541 in materia di indennità di accompagnamento per le persone non autosufficienti;

La Loggia 2.537 che reca spese per promuovere la crescita e l'integrazione culturale delle persone cieche e ipovedenti;

La Loggia 2.536 che prevede la stampa in Braille della Gazzetta ufficiale;

La Loggia 2.535 in materia di potenziamento della ricerca scientifica per la prevenzione della cecità;

La Loggia 2.534 volto a sostenere a sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della riabilitazione visiva e della prevenzione della cecità;

Milo 2.517 in materia di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti locali e di utilizzo dei relativi proventi per l'estinzione di titoli derivati;

Milo 2.512 che autorizza l'effettuazione della « Lotteria nazionale di Napoli »;

Milo 2.511 che destina risorse del Fondo per il finanziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale alla

missione « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma « Sistemi stradali e autostradali »;

Rubinato 2.508 il quale interviene in materia di misure per le spese di personale degli enti locali;

Bitonci 2.502 che reca disposizioni in materia di associazione tra comuni per la gestione dei rifiuti e del servizio idrico;

D'Amico 2.501 che istituisce un fondo per l'ammodernamento dei mezzi e delle strutture per il contrasto dell'immigrazione illegale, finanziandolo con una tassa sul rilascio dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri;

D'Amico 2.500 che istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo da devolvere ai comuni per la vigilanza e il controllo del territorio, finanziandolo con una tassa sul rilascio dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri;

Molteni 2.494 che incrementa l'indennità di comunicazione in favore delle persone sorde;

Allasia 2.498 volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi per l'esportazione di beni strumentali;

Causi 2.488 che istituisce un fondo presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali delle pubbliche amministrazioni;

Amici 2.465 che aumenta le risorse per la partecipazione del Ministero dell'interno ai programmi UE in materia migratoria;

Rossa 2.470 che incrementa le risorse in favore delle vittime del terrorismo;

Amici 2.463 che incrementa le risorse in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari superstiti;

Fallica 2.450 che incrementa l'indennità di comunicazione in favore delle persone sorde;

Montagnoli 2.446 che proroga il termine entro il quale le regioni adottano provvedimenti legislativi di riordino delle comunità montane;

Causi 2.436 che interviene in tema di patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali;

Marchi 2.435 e 2.434, che novella l'articolo 58, commi 8 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio degli enti locali e delle regioni;

Lanzarin 2.427 che modifica l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 112 del 2008 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Rubinato 2.419 che modifica l'articolo 67, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008 prevedendo l'intesa anche dell'ANCI e dell'UPI in merito alle informazioni in ordine alle risorse della contrattazione integrativa da trasmettere alla Corte dei conti;

Vannucci 2.418 che modifica il commi 8 e 9 dell'articolo 61 del D.l. 112 del 2008 limitando gli effetti di riduzione della spesa ivi previsti;

Marchignoli 2.417 che intervenendo sull'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 disciplina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio degli enti locali e delle regioni per l'abbattimento del debito;

Marchignoli 2.416 che intervenendo sull'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, eleva dal 40 al 100 per cento la misura della garanzia che gli enti locali possono prestare agli istituti mutuanti nel caso di alienazione del patrimonio edilizio degli stessi enti;

Fontanelli 2.413 che, modificando l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la locazione degli immobili strumentali dall'esercizio delle funzioni di regioni e enti locali;

Misiani 2.412 che, modificando l'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008,

introduce nuove modalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e enti locali;

Ventura 2.388 che reca un finanziamento del Centro di ricerca sulle biotecnologie avanzate (CEINGE);

Maran 2.387 che proroga gli interventi di cui alla legge n. 193 del 2004 in favore degli esuli istriani e dalmati e della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

Bocci 2.220 in quanto volto ad autorizzare maggiori spese per il completamento degli interventi di ricostruzioni delle zone delle regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del 1997;

Motta 2.227 che prevede un contributo a favore dell'Anas per la realizzazione di opere viarie di carattere localistico;

Mariani 2.228 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del collegamento tirrenico Grosseto-Fano;

Viola 2.229 che prevede un'autorizzazione di spesa per la realizzazione del II stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale veneto;

Viola 2.230 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del sistema MOSE;

Marantelli 2.231 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento delle tangenziali di Varese e Como;

Margiotta 2.232 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento della Pedemontana di Formia;

Misiani 2.255 in quanto recante un'autorizzazione di spesa per il completamento della Pedemontana lombarda e per la realizzazione della metropolitana di Milano;

Bratti 2.233 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del Passante di Bologna;

Viola 2.234 che prevede un'autorizzazione di spesa per il completamento del Passante di Mestre;

Ginoble 2.240 che prevede un'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari Pescara-Roma;

Lovelli 2.260 che prevede un'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Genova e Milano e Genova e Torino;

Lolli 2.244 che prevede un'autorizzazione di spesa per la riattivazione di lavori per la realizzazione di sistemi innovativi di trasporti in ambito urbano;

Montagnoli 2.359 che prevede la soppressione dell'articolo 61, comma 8, della D.L. n. 112 del 2008, in materia di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota-parte della percentuale del corrispettivo e incentivo per la progettazione previsto dal codice degli appalti;

Lanzarin 2.338 in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale volta a modificare la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

2.5 della XII Commissione in quanto diretto ad incrementare le risorse a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie;

Livia Turco 2.214 in quanto diretto ad incrementare le risorse a favore del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;

Sereni 2.217, Misiani 2.256 e De Poli 2.293 in quanto diretti ad incrementare l'importo dell'indennità di comunicazione concessa ai soggetti sordomuti;

De Poli 2.294 in quanto diretto ad incrementare le risorse a favore del fondo per le non-autosufficienze;

Motta 2.222 in quanto volto ad autorizzare maggiori spese per il finanziamento degli interventi in materia di mobilità ciclistica;

Mariani 2.236 in quanto recante disposizioni in materia di disciplina dei Certificati Verdi con riferimento alla produzione di energia elettrica;

De Pasquale 2.248 che prevede l'istituzione di un Fondo destinato al sostegno alle scuole paritarie, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia;

Rubinato 2.250 in quanto recante disposizioni ordinamentali in materia di formazione scolastica volta alla prevenzione del consumo di stupefacenti e di bevande alcoliche;

Catanoso 2.259 in quanto recante disposizioni ordinamentali in materia di ripetizione dei contributi e premi sospesi relativi ai soggetti destinatari degli interventi conseguenti agli eventi sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania;

Mario Pepe (PDL) 2.265 che prevede un contributo per il funzionamento del centro di ricerche biotecnologiche di Napoli (CEINGE);

Capitanio Santolini 2.285 e 2.287 che prevedono la concessione di contributi a favore dei figli frequentanti la scuola secondaria e per il parziale rimborso delle spese sostenute per le rette scolastiche dei figli minori presso scuole paritarie;

Ciccanti 2.299 in quanto recante disposizioni ordinamentali in materia di efficienza energetica nell'ambito dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

Brugger 2.54, Nicco 2.56 e 2.57, XIII Commissione 2.11 e 2.12 e Servodio 2.424, volti a prorogare agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli;

Cenni 2.82 e 2.560 che autorizzano l'INPS a definire contenziosi derivanti dall'interpretazione di specifiche disposizioni relative alla contribuzione previdenziale nel settore agricolo;

Milo 2.515 relativo al trasferimento del personale delle comunità montane presso altri enti;

Milo 2.514 in materia di regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili impiegati presso enti pubblici;

Marinello 2.497 che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili;

Marinello 2.495 che prevede la concessione di un contributo ai comuni di minore dimensione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;

Marinello 2.479 volto ad escludere gli ordini ed i collegi professionali e i relativi consigli nazionali dall'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione ed assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto-legge n. 112 del 2008;

Osvaldo Napoli 2.22 , che esclude, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, per l'anno 2009, i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dalle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

Marchi 2.420 che interviene, con una norma di carattere ordinamentale, sulla disciplina relativa all'effettuazione delle visite mediche di controllo in caso di malattia dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Rubinato 2.372 relativo al collocamento in disponibilità e alla successiva mobilità dei segretari comunali e provinciali;

Galletti 2.343 e 2.344, Quartiani 2.185, 2.186 e 2.243, Saglia 2.72, ai sensi dei quali le imprese industriali degli enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico e privato sono tenute al pagamento della contribuzione relativa agli ammortizzatori sociali a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Ruvolo 2.340 relativo al riallineamento retributivo dei vigili del fuoco con gli appartenenti alle forze di polizia;

Ciccanti 2.339 che interviene sulla disciplina relativa alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti con almeno 40 anni di contribuzione, di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Ruvolo 2.337 volto ad autorizzare assunzioni in deroga per il corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ruvolo 2.336 relativo alle modalità di accesso alla qualifica di capo squadra e capo reparto dei vigili del fuoco;

Buttiglione 2.335 e Galati 2.46 in materia di promozione alla qualifica immediatamente superiore per i vice prefetti collocati in quiescenza;

Vannucci 2.310 volto a modificare specifiche disposizioni relative al contributo ordinario concesso ai comuni di minore dimensione a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

Binetti 2.215 che prevede una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, per i soggetti in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali;

Quartiani 2.241 e 2.242, Saglia 2.71 e 2.73, relativi alla contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare e per il trattamento di maternità, con riferimento alle società a partecipazione pubblica locale del settore dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

Graziano 2.246 e 2.247 che, modificando la normativa di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplinano la possibilità per le università che stipulano convenzioni con imprese, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;

Vannucci 2.261 che riconosce la possibilità di effettuare cure termali, con

oneri a carico dell'amministrazione della difesa, al personale delle forze armate che abbia riportato infermità dipendenti da cause di servizio;

Carlucci 2.269 e 2.530 che attribuiscono ai ballerini e tersicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche, il diritto al pensionamento di vecchiaia al compimento rispettivamente del quarantacinquesimo e del quarantaduesimo anno di età;

De Camillis 2.271 che disciplina la possibilità, per i pubblici dipendenti, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;

Capitano Santolini 2.290 che introduce un contributo monetario per i genitori che, a seguito della nascita di un figlio, intendano diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dello stesso;

Cazzola 2.92 volto ad estendere ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata presso l'INPS, la disposizione di cui all'articolo 2116 del codice civile, secondo la quale ai lavoratori dipendenti spettano le prestazioni assistenziali e previdenziali anche in assenza del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro;

Cazzola 2.91 che interviene sulle disposizioni relative all'entità del contributo a carico di coloro che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori che svolgono attività libero professionale, rientranti nella disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996;

Cazzola 2.89 e 2.90 recanti una norma di delega al Governo per agevolare l'unificazione delle casse di previdenza e assistenza di specifici ordini professionali;

Catanoso 2.80 che introduce, per i vigili del fuoco che svolgono servizio al di fuori della propria sede, l'indennità per i servizi esterni;

Catanoso 2.79 e La Loggia 2.544 in materia di stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco;

Catanoso 2.77 che esclude i vigili del fuoco dall'applicazione della norma di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale non spetta alcun trattamento aggiuntivo a coloro ai quali è corrisposto un equo indennizzo per infermità derivante da causa di servizio;

Catanoso 2.76, Vannucci 2.312 e 2.313 che prorogano la validità delle graduatorie relative a specifici concorsi per il reclutamento dei vigili del fuoco;

Catanoso 2.75 che esclude i vigili del fuoco dall'applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2006 che ha disposto la soppressione dell'indennità di trasferta per i dipendenti statali;

Catanoso 2.70 in materia di inquadramento nei ruoli INPDAP del personale trasferito dall'ex Ente Poste;

Galati 2.45 che reca disposizioni relative alla perequazione del trattamento retributivo del personale della carriera prefettizia;

Brugger 2.42 che incrementa l'importo della pensione per le persone colpite da grave cecità;

Zeller 2.41 in materia di invio di dati da parte dei fondi pensione alle competenti amministrazioni pubbliche;

Poli 2.321 in materia di riduzione dei premi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

Caparini 2.564 che prevede l'attribuzione di un emolumento aggiuntivo per i volontari in ferma prefissata e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini;

Lo Monte 2.558 che autorizza l'assunzione di ispettori di vigilanza presso l'INPS, l'ENPALS e l'INAIL;

Lo Monte 2.542 che esonera le persone con grave disabilità dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza;

Burtone 2.216 e 2.4 della XII Commissione che estendono al personale di determinati ospedali le disposizioni recanti risorse finanziarie per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e convenzionato presso il Servizio sanitario nazionale;

Borghesi 2.150 che prevede il rifinanziamento in tabella D per l'anno 2009 del Fondo di garanzia dei crediti concessi in favore delle PMI e del Fondo di garanzia Artigiancassa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662 del 1996 che non presenta stanziamenti iscritti in bilancio nel 2008;

Di Pietro 2.164 e 3.73, che prevedono il rifinanziamento nella tabella D, per l'anno 2009, dell'articolo 2, comma 255, della legge n. 244 del 2007 che autorizza un contributo solo a decorrere dall'anno 2010 per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna;

2.01 della XI Commissione, Bobba 2.08 e 2.046, i quali prevedono un finanziamento per gli enti privati gestori di attività formative;

Armosino 2.09, il quale interviene in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

Commercio 2.010 e Lo Monte 2.0121, i quali estendono i benefici e le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione all'acquisto di unità immobiliari contigue alla prima casa;

Froner 2.011, il quale attribuisce alla regione Val d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti;

Della Vedova 2.012 il quale consente il pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa utilizzando il trattamento di fine rapporto maturando;

De Biasi 2.016, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-bis, i quali prevedono, rispettivamente, la destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per

le comunicazioni al sostegno e la soppressione della previsione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 112 in base alla quale le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'editoria costituiscono limite massimo di spesa;

Osvaldo Napoli 2.024 e Borghesi 2.0143, che rimettono ad un decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata, la fissazione del livello programmato di pressione fiscale per ciascun livello di governo;

Osvaldo Napoli 2.027, 2.028, 2.029 e 2.030, in materia di conferimenti dei comuni ai fondi comuni di investimento immobiliare;

Osvaldo Napoli 2.032, in materia di garanzie rilasciate dagli enti territoriali in favore di istituti di credito in caso di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale;

Osvaldo Napoli 2.038, in materia di controlli sui pagamenti dei soggetti pubblici dovuti in base a contratti finanziari derivati;

Osvaldo Napoli 2.039, che esclude l'applicabilità agli enti territoriali della normativa sulla determinazione della percentuale di incentivazione per la progettazione;

Osvaldo Napoli 2.040, che introduce l'intesa con l'ANCI e l'UPI per la definizione dei criteri per la premialità ed il riconoscimento del merito nell'ambito della contrattazione decentrata;

Osvaldo Napoli 2.041, in materia di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;

Osvaldo Napoli 2.043, in materia di erogazione dei trasferimenti erariali compensativi del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa;

Binetti 2.045, limitatamente al comma 3, e Bobba 2.061, che prevede un aumento degli assegni al nucleo familiare;

Borghesi 2.049, che introduce l'obbligo per i comuni con popolazione infe-

riore a 20.000 abitanti di istituire unioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;

Borghesi 2.051 e Di Pietro 2.0110, che recano un finanziamento per il programma straordinario di edilizia penitenziaria;

Cambursano 2.052, che reca un finanziamento per il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa;

Marinello 2.055 e 2.079, che dispongono un finanziamento per il sostegno delle aziende viticole siciliane colpite dalla peronospora della vite;

Marinello 2.056, 2.057 e 2.078, che recano finanziamenti per il completamento degli interventi di ricostruzione della zona del Belice;

Cicu 2.058, in materia di agevolazioni per lo sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna;

Bobba 2.062, che modifica i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economia equivalente (ISEE);

Pini 2.063, che istituisce il Fondo nazionale per competizioni canore per lo sviluppo artistico dei giovani;

Fogliato 2.065, il quale dispone un finanziamento a sostegno delle imprese vitivinicole colpite da flavescenza dorata;

Fogliato 2.066, il quale dispone un finanziamento a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'allevamento zootecnico;

Fogliato 2.067, il quale prevede il rimborso delle spese sostenute dai consorzi di tutela sostenute per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso paesi terzi e per le connesse azioni legali;

Fogliato 2.070, che prevede un Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche;

Fogliato 2.071, che prevede un Piano strategico di intervento finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo;

Simonetti 2.072, in materia di collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali;

Cesare Marini 2.073, che reca misure di agevolazione per il pagamento dei mutui contratti con Sviluppo Italia da parte dei giovani imprenditori del Mezzogiorno;

Calearo 2.074 e 2.075, che rideterminano la compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF, riducendo contestualmente i trasferimenti dal fondo ordinario, dal fondo consolidato e dal fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e sopprimendo altresì i trasferimenti erariali compensativi del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa;

Montagnoli 2.080, che modifica la disciplina della verifica dell'interesse culturale delle cose mobili e immobili, prevista dal Codice dei beni culturali;

Milo 2.082, che reca interventi di sostegno alla cooperazione allo sviluppo;

Lo Monte 2.083 e Di Pietro 2.0109, che recano un finanziamento per interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria;

Lo Monte 2.084 e 2.085 che recano interventi a sostegno dell'emittenza;

Bitonci 2.086 che dispone una semplificazione per la registrazione dei contratti delle imprese;

Bitonci 2.087 che modifica la disciplina del diritto di interpello all'amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti e sopprime la facoltà dell'amministrazione finanziaria medesima di riconoscere, in determinati casi, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore;

Lo Monte 2.095 che incrementa la dotazione del Fondo per le vittime degli

infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006;

La Loggia 2.096 che reca disposizioni per la semplificazione degli adempimenti volti all'inizio di un'attività produttiva;

Lo Monte 2.0100 che reca un incremento del finanziamento per i lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e il miglioramento della qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina, di cui all'articolo 2, comma 234, della legge n. 244 del 2007;

Lo Monte 2.0101 che reca un incremento del finanziamento per il potenziamento della viabilità secondaria nella Regione siciliana e nella regione Calabria;

Lo Monte 2.0102, che istituisce un fondo per il finanziamento delle spese e degli oneri connessi all'estinzione anticipata e alla rinegoziazione di mutui a tasso variabile;

Pagano 2.0103, che istituisce un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati;

Lo Monte 2.0104, che reca un incremento del fondo per le non autosufficienze;

Lo Monte 2.0105, che sopprime l'esclusione dei fondi relativi a spese giudiziarie o penitenziarie da procedimenti di esecuzione forzata;

Commercio 2.0106, che istituisce un fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici;

Cicu 2.059, in materia di recupero di aiuti della regione Sardegna al settore agricolo dichiarati incompatibili ai sensi della normativa comunitaria;

Cicu 2.060, che reca un contributo per l'attivazione delle zone franche nella regione Sardegna;

Di Pietro 2.0111, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alla proget-

tazione e all'avvio delle tratte delle linee metropolitane di Bologna e di Torino;

Di Pietro 2.0112, che incrementa la dotazione del Fondo perequativo a favore delle autorità portuali;

Barbato 2.0113, che interviene sulle modalità di conguaglio ai comuni per il mancato gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa per l'anno 2008;

Togni 2.0116, che introduce un credito di imposta per le imprese del Piemonte danneggiate dalle calamità atmosferiche del 2008;

Lo Monte 2.0117, che reca un'autorizzazione di spesa per il sostegno alla reindustrializzazione dei territori colpiti da eventi sismici successivi al 1° gennaio 1980;

Commercio 2.0118, che proroga il finanziamento per i piani di edilizia scolastica nei territori a vulnerabilità sismica;

Lo Monte 2.0119, che dispone una riduzione delle tariffe per energia elettrica, acqua gas e telefonia per gli ultrasettantenni con un reddito non superiore a 15.000 euro;

Commercio 2.0120, che aumenta i trasferimenti erariali in favore degli enti che investono nella messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Lo Monte 2.0122, che reca un finanziamento per gli incentivi agli insediamenti industriali di media e piccola dimensione in Campania e Basilicata;

Caparini 2.0123, che modifica la procedura per il pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per gli accertamenti connessi;

Fogliato 2.0124, che introduce l'obbligo di etichettatura per tutti i prodotti alimentari, con specifica indicazione del luogo di origine e delle materie prime utilizzate, con inclusione dei mangimi utilizzati nell'allevamento;

Oliverio 2.0125, che reca un finanziamento per il potenziamento del sistema viario e la realizzazione di infrastrutture in Sicilia e in Calabria;

Negro 2.0126, il quale reca una disciplina in materia di regolarizzazione degli obblighi gravanti sui produttori di latte a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte;

XIII Commissione 3.10 che prevede il rifinanziamento in tabella D per l'anno 2010 dell'articolo 1, comma 1060 della legge n. 296 del 2006 (Piano irriguo nazionale) è inammissibile per estraneità di materia in quanto la suddetta autorizzazione di spesa non è tra quelle ammesse al finanziamento triennale in tabella D sulla base della legislazione contabile vigente;

Borghesi 3.15 che prevede il rifinanziamento nella tabella D dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge n. 521 del 1998 (Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio per il Corpo dei vigili del fuoco) che risulta abrogata;

Brugger 3.13 e Marsilio 3.021 che prevedono il ripristino, sui capitoli di bilancio, di alcune somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, e portate in riduzione delle relative dotazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 60, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008; l'emendamento, peraltro, si configura come un emendamento a « scavalco »;

Cambursano 3.20 che prevede il rifinanziamento triennale nella tabella D della legge n. 183 del 1989 in materia di difesa del suolo che, seppure presente nell'elenco 1 della legge n. 488 del 1999, non presenta stanziamenti in bilancio né per l'anno 2008 né per l'anno 2009;

Capodicasa 3.45 che prevede il finanziamento di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella regione Sicilia e Calabria a valere sul Fondo aree sottoutilizzate;

Rubinato 3.54 che reca un contributo per la realizzazione del sistema ferroviario Veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge n. 244 del 2007;

Oliverio 3.56 che reca un contributo a favore del Fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte e per il miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 335, della legge n. 244 del 2007;

Capodicasa 3.58, limitatamente alla modifica all'articolo 3 prevista dalla lettera a), in quanto prevede il finanziamento di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella regione Sicilia e Calabria a valere sul Fondo aree sottoutilizzate;

Cesare Marini 3.63, che autorizza un contributo decennale per la realizzazione dell'aeroporto di Sibari;

Marini 3.64, che prevede l'allungamento dei mutui o la dilazione delle rate arretrate con Sviluppo Italia per le imprese che hanno beneficiato delle misure agevolative per l'imprenditoria giovanile;

Corsini 3.65, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS;

Allasia 3.70, che prevede disposizioni in materia di certificati verdi;

Marsilio 3.02, in quanto recante norme per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche;

Marsilio 3.04, limitatamente ai commi 1 e 3, che prevedono, rispettivamente, un bonus per ogni nucleo familiare con l'acquisto di confezioni di latte artificiale per neonati allergici e l'istituzione di una commissione per l'accertamento dei prezzi al dettaglio del latte artificiale;

Marsilio 3.06, in quanto recante disposizioni di carattere ordinamentale in materia di centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

Marsilio 3.07 in quanto estende la destinazione del Fondo per l'inclusione

sociale degli immigrati anche ai soggetti emigrati italiani che intendono far rientro in Italia;

Marsilio 3.09 in quanto istituisce un fondo per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici;

Marsilio 3.010 incrementa l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ammodernamento tecnologico nelle scuole;

Marsilio 3.011 in quanto recante norme di carattere ordinamentale volte ad attribuire priorità agli interventi di edilizia scolastica nei territori ad alta dispersione scolastica;

Marsilio 3.012 in quanto recante norme di carattere ordinamentale in materia di incarichi a docenti universitari;

Marsilio 3.013 in quanto amplia la destinazione di una specifica autorizzazione di spesa in materia di edilizia penitenziaria;

Marsilio 3.014 che prevede l'istituzione di un fondo per l'attuazione di un programma di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane;

Marsilio 3.015 che autorizza maggiori spese per il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città;

Marco Marsilio 3.016 che istituisce un fondo per la ricerca sugli impianti nucleari di nuova generazione;

Marsilio 3.017 che rifinanzia un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di aree verdi in zone urbane;

Marsilio 3.018 recante disposizioni ordinamentali in materia di mobilità ciclistica;

Marsilio 3.019 che rifinanzia un'autorizzazione di spesa per la prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive;

Marsilio 3.020 che prevede l'abrogazione delle disposizioni in materia di personale in posizione di comando appartenente

alle Forze di polizia e ai Vigili del Fuoco di cui all'articolo 2, comma 91, della legge finanziaria per il 2008.

Cenni Tab A.21 che dispone il rifinanziamento per l'anno 2009 in tabella D dell'articolo 2, comma 177, della legge n. 244 del 2007 recante l'istituzione del Fondo per la promozione delle filiere produttive agricole esenti da contaminazioni iscritto in bilancio come spesa corrente.

Dà infine conto delle proposte emendative dichiarate inammissibili per carenza di compensazione e compensazione inidonea (*vedi allegato*).

Segnala che al disegno di legge di bilancio sono stati presentati 65 emendamenti, di cui 14 del Governo e 2 del Relatore.

Avverte che il Relatore ha ritirato i propri emendamenti. Per quanto concerne la valutazione di ammissibilità, precisa che quest'anno, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre tener conto anche di quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito.

Per effetto di tale disposizione, quindi, a differenza di quanto previsto negli anni precedenti, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione.

Nel caso di modifiche agli stanziamenti appartenenti a differenti missioni, non sono ammissibili gli emendamenti che in-

cidano sulla quota di risorse rimodulabili ma riconducibili a disposizioni legislative sostanziali.

Alla luce dei criteri sopra richiamati, segnala che devono considerarsi estranei per materia gli emendamenti volti a modificare, in aumento, gli importi iscritti in unità previsionali di base interamente determinate da fattore legislativo, utilizzando a copertura risorse appartenenti a missioni differenti. Si tratta in particolare degli emendamenti Lolli Tab, 2.14 e Tab. 2.16 che prevedono il rifinanziamento di unità previsionali di base, iscritte nel Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione Giovani e sport e Rubinato Tab, 2.27 che prevede il rifinanziamento dell'unità previsionale di base relativa alla missione infrastrutture pubblica e logistica, iscritta nel Ministero infrastrutture e trasporti.

Sono, invece, inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti, che prevedono l'utilizzo a copertura di stanziamenti di unità previsionali di base privi di risorse rimodulabili o che propongono riduzioni eccedenti l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionale oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

In quest'ultimo caso, nel valutare gli stanziamenti rimodulabili, si è in ogni caso verificato se le modifiche previste dagli emendamenti hanno riguardato programmi all'interno della medesima missione.

In considerazione dei suddetti criteri, sono, quindi, inammissibili i seguenti emendamenti:

Siragusa Tab. 2.10, in quanto prevede, con finalità di copertura, la riduzione della dotazione dell'unità previsionale di base 2.3.1 del Ministero dell'interno relativa alla missione relazioni finanziarie con le autonomie locali, la quale non reca stanziamenti rimodulabili;

Angeli Tab. 4.5 che prevede modifiche di stanziamenti relativi a missioni diverse, e utilizza con finalità di copertura

unità previsionali di base la cui quota rimodulabile è interamente determinata da fattore legislativo;

Governo Tab.10.5, limitatamente alle parti che modificano le unità previsionali di base 1.4.6, 2.2.1, 3.2.1 e 3.2.6 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Governo Tab. 4.9 che, pur prevedendo modifiche a stanziamenti di unità previsionali di base appartenenti alla medesima missione, utilizza con finalità di copertura le risorse iscritte nell'u.p.b. 1.1.2 relative alla missione politiche per il lavoro, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in misura superiore alla somma degli stanziamenti rimodulabili;

Governo Tab. 4.6, Di Biagio Tab. 4.4, e De Poli Tab. 7.4, che prevedono rimodulazioni che comportano una riduzione per un importo superiore agli stanziamenti rimodulabili, al netto di quelli determinati da fattore legislativo.

Quanto agli emendamenti del Governo Tab. 2.29, Tab. 2.30, e Tab. 2.35, segnala che gli stessi utilizzano a copertura le risorse iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.2.3 del programma Fondi di riserva e speciali. Nell'ambito di tale unità previsionale di base sono iscritte le risorse del Fondo spese imprevedute e delle spese obbligatorie e d'ordine. In proposito, al fine di verificare l'ammissibilità degli emendamenti, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la decurtazione di tali risorse all'inizio dell'esercizio finanziario 2009 possa pregiudicare la realizzazione degli interventi per i quali è previsto, a normativa vigente, il ricorso ai suddetti fondi. L'emendamento Governo Tab. 2.30 prevede, inoltre, con finalità di copertura, la riduzione dell'unità previsionale di base 2.1.6 relativa al programma erogazioni a enti territoriali, che non reca sufficienti risorse rimodulabili.

Con riferimento all'emendamento Governo Tab. 4.8, rileva che lo stesso, pur incidendo su stanziamenti rimodulabili in

quanto determinati da fattore legislativo, è stato ritenuto ammissibile in quanto riconducibile alla ristrutturazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali realizzata in base al decreto-legge n. 85 del 2008. Con riferimento all'emendamento del Governo Tab. 3.2, rileva che lo stesso reca, tra le altre cose, una modifica, in aumento, degli stanziamenti iscritti in una unità previsionale di base di nuova istituzione relativa alla missione ricerca e innovazione per la competitività, utilizzando a copertura risorse dell'unità previsionale di base 1.1.1. iscritte nella differente missione competitività e sviluppo delle imprese.

La riduzione prevista incide anche sulla quota di risorse derivanti da autorizzazioni legislative sostanziali. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ritiene opportuno che il Governo confermi che tali variazioni, a prescindere dalla natura delle risorse, siano volte, come indicato nella relazione illustrativa allegata all'emendamento, a garantire una migliore allocazione della spesa nell'ambito delle missioni e dei programmi, vale a dire che risponda a mere esigenze di carattere organizzativo.

Infine, con riferimento al disegno di legge di bilancio, sono inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti, che dispongono l'inserimento nell'articolato di disposizioni di carattere sostanziale:

Carlucci 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 che dispongono l'incremento del finanziamento in favore delle emittenti radiotelevisive e radiofoniche;

Siragusa 7.1 volto a destinare il gettito IRES derivante dalle università ed enti di ricerca all'incremento delle dotazioni dell'unità previsionale di base relativa alla ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Franzoso 11.1 che prevede un finanziamento di 20 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'arsenale di Taranto.

Sospende quindi l'esame, avvertendo che la presentazione di eventuali ricorsi

delle dichiarazioni di inammissibilità dovrà avvenire in tempo utile per consentire la pronuncia definitiva sulle inammissibilità alla ripresa della seduta, che avrà luogo alle ore 14 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune richieste di riesame dei giudizi di inammissibilità.

Al riguardo, conferma la valutazione di inammissibilità in relazione alle proposte emendative che intervengono in materia di crediti di imposta, in quanto si tratta di interventi volti al sostegno dello sviluppo e, come tali, in contrasto con i limiti di contenuto della legge finanziaria previsti dal comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Tali considerazioni valgono per l'emendamento Boccia 2.489, che interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate. Non rileva al riguardo il fatto che l'emendamento si limiti, come affermato nella richiesta di riesame, a regolare il meccanismo di concessione del credito di imposta, senza intervenire sulla norma istitutiva. Peraltro, l'emendamento risulta inammissibile anche per carenza di compensazione.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle proposte emendative recanti misure per la realizzazione o il finanziamento di opere infrastrutturali ovvero per la ricostruzione di aree colpite da calamità naturali. Si riferisce in particolare all'emendamento Causi 2.488, inammissibile anche per carenza di compensazione, agli emendamenti Sereni 2.396 e 2.217, nonché agli articoli aggiuntivi Marinello 2.056 (inammissibile anche per carenza di compensazione) e 2.057. Devono considerarsi interventi di spesa a sostegno dello sviluppo e quindi non riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge anche le proposte emendative Marinello 2.055 e 2.079, volte a favorire specifici

comparti agricoli, e Franzoso 2.107, volte ad incrementare il finanziamento annuale per le televisioni locali.

Relativamente all'emendamento Vannucci 2.309, segnala che lo stesso, pur recando una disposizione fiscale, in quanto riferita ad un ambito soggettivo circoscritto, deve ritenersi di carattere microsettoriale. Analogamente, carattere microsettoriale assume l'istituzione di un fondo per le competizioni canore di cui all'articolo aggiuntivo Pini 2.063, del quale pertanto conferma l'inammissibilità.

Rileva che non appare riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria l'emendamento Marinello 2.499, che introduce una norma di interpretazione autentica in merito all'inclusione nel reddito dominicale dei terreni agricoli della rendita dei fabbricati rurali. Ricorda infatti che in materia fiscale possono rientrare nella legge finanziaria soltanto disposizioni dirette puntualmente a stabilire il quantum dell'obbligazione dovuta, mediante la determinazione delle aliquote e degli scaglioni. Nel caso di specie l'emendamento risulta diretto a sostenere uno specifico comparto produttivo. Conferma poi l'inammissibilità dell'emendamento Franzoso 2.563, che interviene sulle modalità di ripartizione degli aggi di riscossione e dei connessi interessi e diritti di notifica.

Ritiene inoltre di dover confermare l'inammissibilità degli emendamenti D'Amico 2.501 e 2.500 che prevedono l'istituzione di una tassa di concessione governativa sul rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e la contestuale destinazione dei relativi proventi a interventi di potenziamento del contrasto all'immigrazione irregolare. Tali emendamenti vertono infatti su materie non riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria come determinato dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e dall'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Conferma infine inammissibili per carenza di compensazione le proposte emendative Borghesi 2.158, Amici 2.464, Marinello 2.081, Tab. C. 32, Tab. C. 33.

Segnala poi che gli emendamenti Vannucci 2.310 e Fallica 2.565, ad un più accurato esame, devono ritenersi ammissibili.

Avverte poi che gli emendamenti Vannucci 2.19 e Di Biagio 2.516 sono stati erroneamente pubblicati privi di parte compensativa. Nel testo corretto, comprensivo della compensazione, i due emendamenti devono ritenersi ammissibili. Avverte altresì che l'emendamento Togni 2.364 deve ritenersi ammissibile in quanto, per l'anno 2010, la compensazione degli oneri, pari a otto milioni di euro, deve ritenersi effettuata a valere sull'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, avverte che è stato chiesto il riesame di cinque proposte emendative a prima firma Franzoso, già dichiarate estranee per materia.

Le suddette proposte emendative sono state dichiarate inammissibili in quanto prevedono l'incremento del finanziamento in favore delle emittenti radiotelevisive e radiofoniche direttamente nell'articolato del disegno di legge di bilancio. Si tratta di misure di cui si conferma l'estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che avrebbero dovuto essere valutate con maggiore attenzione le motivazioni del suo ricorso sul suo emendamento 2.489. In proposito ribadisce dunque che l'emendamento non interviene sul contenuto del credito di imposta ma sulle procedure per la sua erogazione, che sono state modificate con decreto-legge n. 97 del 2008. Tale meccanismo si è rivelato inefficace, come dimostrato dal fatto che l'Agenzia delle entrate sta comunicando in queste settimane agli imprenditori interessati che potranno usufruire del credito di imposta nel 2011 o nel 2012. Segnala poi che non vi sono problemi di copertura in quanto non si tocca il *quantum* delle risorse per il credito d'imposta stabilito dalla legge finanziaria per il 2007. Rileva pertanto che le ragioni della conferma dell'inammissi-

bilità appaiono ispirate a ragioni solo politiche ed in particolare ad una valutazione politica negativa sul meccanismo del credito di imposta automatico come definito dal Governo Prodi. Riservandosi di compiere le necessarie valutazioni sul proprio contributo al prosieguo dell'esame, alla luce di tal constatazione, fa appello sul tema del credito di imposta per le aree svantaggiate ai deputati della maggioranza.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) contesta il mancato accoglimento delle richieste di riesame da lui presentate. Con particolare riferimento alle proposte emendative Tab.C.32. e Tab.C.33, rileva che la dichiarazione di inammissibilità sembra rispondere più a motivazioni di carattere politico che di ordine tecnico, dal momento che tali proposte emendative non propongono nuove voci di spesa, ma si limitano a ripristinare spese, riguardanti interventi di estrema rilevanza e già programmati, falcidiate dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si riserva infine di chiedere un riesame della questione alla Presidenza della Camera.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur riconoscendo la peculiarità della definizione dei limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria in esame, esprime la propria perplessità su alcune delle valutazioni di inammissibilità pronunciate dal Presidente, con particolare riferimento agli emendamenti presentati dai deputati Boccia, Causi e Marinello. Ritiene inoltre che dovrebbe essere fornito un chiarimento in merito alla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Calero 2.075, per la quale è stata espressa una motivazione identica a quella relativa all'articolo aggiuntivo Calero 2.074. Rileva in proposito che con riferimento all'articolo aggiuntivo 2.075 non si presentano problemi di compensazione, dal momento che si prevede espressamente che l'incremento della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche abbia luogo nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo aggiuntivo.

Gioacchino ALFANO (Pdl) segnala che per un errore materiale il suo emendamento 2.69 è stato pubblicato in un testo non corretto. In particolare, le parole « con incremento dello sgravio del 100 per cento » devono essere sostituite dalle parole « con incremento dello sgravio fino al 100 per cento ». Invita quindi i colleghi a distinguere tra giudizi di inammissibilità su singole proposte emendative e necessità di affrontare alcuni importanti temi come quello del Mezzogiorno. Ritiene infatti che su tale secondo aspetto si potrà procedere ad individuare, nell'ambito dell'esame in sede referente, i necessari spazi.

Gaspare GIUDICE (Pdl), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ricorda che per la prima volta dopo molti anni l'esame del disegno di legge finanziaria si colloca in un più complessivo quadro composto da decreto-legge n. 112 del 2008 e dai successivi disegni di legge 1441-*bis*, 1441-*ter* e 1441-*quater*, nonché dal decreto-legge n. 158 del 2008 in materia di enti locali attualmente all'esame del Senato e sui decreti-legge n. 155 e n. 157 del 2008 sulla tutela del sistema creditizio attualmente all'esame della Commissione finanze. Osserva dunque che alcune proposte emendative dichiarate inammissibili nel disegno di legge finanziaria potranno essere giudicate ammissibili se riferite agli altri provvedimenti sopra richiamati.

Pier Paolo BARETTA (PD), riprendendo le considerazioni del collega Giudice, osserva che il disegno di legge finanziaria deve essere di fatto inquadrato nell'ambito di un unico processo legislativo *in itinere* che consta di una pluralità di provvedimenti e si svolge in un arco temporale piuttosto ampio e che le valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti devono tenere conto di questo quadro complessivo.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ricordare che Governo e maggioranza hanno enfatizzato l'anticipazione della manovra effettuata con il decreto-legge n. 112, rileva che il Parlamento si trova adesso ad

esaminare numerosi provvedimenti di notevole rilevanza economica e finanziaria senza disporre di un quadro complessivo al quale fare riferimento. Sottolinea in proposito che il proprio gruppo ha inteso presentare al disegno di legge finanziaria alcuni emendamenti idonei ad intervenire su questioni essenziali per permettere al Paese di affrontare la profonda crisi in atto. Per questo non considera condivisibile la dichiarazione di inammissibilità di numerosi emendamenti presentati dal proprio gruppo, osservando che in questo modo risulta mortificato non soltanto il ruolo dell'opposizione, ma anche quello del Parlamento nella sua interezza.

Francesco BOCCIA (PD) rileva che, ad integrazione di quanto già osservato, il suo emendamento 2.489 riprende la procedura prevista dalla circolare dell'Agenzia delle entrate di aprile che consentiva alle imprese di avere certezza sui tempi. Ribadisce quindi il suo stupore per la conferma dell'inammissibilità dell'emendamento 2.489.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte, con riferimento alla segnalazione del deputato Alfano sull'emendamento 2.69, che, come per gli emendamenti Vannucci 2.19 e Di Biagio 2.516, verrà operata la necessaria correzione dei fascicoli degli emendamenti. Sottolinea, poi, la delicatezza della fase di valutazione di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ricorda la disciplina restrittiva del contenuto del disegno di legge finanziaria introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, cui la Presidenza si è strettamente attenuta. Fa presente che nessuna delle dichiarazioni di ammissibilità è ascrivibile a ragioni di carattere personale o politico e che sono state dichiarati inammissibili emendamenti che la Presidenza condivide ampiamente nel merito.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Calero 2.075, che risulta appunto condivisibile nel merito, rileva che l'emendamento necessita di una compensazione, in quanto l'aumento della misura della com-

partecipazione comunale all'IRPEF determina la rinuncia da parte dell'erario alla dinamica di tale tributo per la quota attribuita a tali enti. Rileva che l'emendamento, con un'adeguata copertura, potrebbe essere ripresentato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 154 del 2008, che tratta appunto la materia degli enti locali, attualmente all'esame del Senato.

Con riferimento ai criteri adottati per la valutazione degli emendamenti in materia di enti locali, precisa che, in carenza dell'attuazione del federalismo fiscale, il patto di stabilità interno è lo strumento che declina il coordinamento della finanza pubblica e, in quanto tale, trova la sua sede propria nella legge finanziaria. Sono pertanto stati dichiarati ammissibili gli emendamenti che introducono correttivi alla disciplina del patto di stabilità interno, purché non diretti a pregiudicarne la coerenza complessiva, o attengono a materie ad esso strettamente connesse.

Per ciò che attiene alla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Boccia 2.489, rileva che esso sostituisce integralmente l'articolo 2 del decreto-legge n. 97 del 2008, che regola la procedura per accedere ai crediti di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate prevista dalla legge finanziaria per il 2007. Ricorda che la relazione tecnica al decreto-legge n. 97 afferma che la norma, al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato, dispone un meccanismo di monitoraggio « con rubinetto », a capienza dello stanziamento stesso, delle richieste di fruizione dei crediti d'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria. L'articolo aggiuntivo, sopprimendo il riferimento all'ammontare complessivo dello stanziamento, definisce i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e dispone che la fruizione del beneficio avviene automaticamente al verificarsi dei suddetti requisiti. Osserva che viene pertanto meno il meccanismo che consente di regolare l'erogazione del beneficio in base alle risorse effettivamente disponibili per ciascun esercizio.

Sottolinea in conclusione che tutti gli emendamenti dichiarati ammissibili risultano pienamente rispondenti al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, non presentando un carattere localistico o microsettoriale, e saranno oggetto di attenta valutazione nel prosieguo dell'esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea di non aver in alcun modo inteso porre in dubbio la buona fede e la competenza del Presidente nella valutazione di inammissibilità. Ribadisce tuttavia che le motivazioni addotte dal Presidente per giustificare l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Calero 2.074 non possono ritenersi valide anche con riferimento all'articolo aggiuntivo 2.075. Evidenzia di non aver presentato ricorso in merito a tale valutazione perché non intende far oggetto di dibattito politico in giudizio sull'ammissibilità o sull'inammissibilità degli emendamenti. Reputa tuttavia essenziale che negli atti relativi al dibattito rimanga la precisazione in merito al fatto che l'articolo aggiuntivo 2.075 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA (PD), nel confermare la sua stima per il presidente Giorgetti, ribadisce che la valutazione compiuta dalla Presidenza della Commissione sull'emendamento 2.489 appare dettata da ragioni politiche. Rileva infatti, a confutazione delle argomentazioni svolte a sostegno della conferma del giudizio dell'inammissibilità, che non si può preventivamente stabilire se le risorse per il credito di imposta automatico stanziato con la legge finanziaria per il 2007 siano di per sé insufficienti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che in realtà una valutazione tecnica degli effetti sul bilancio dello Stato del credito di imposta per le aree svantaggiate conduce inevitabilmente a indicare che tale previsione risulta finanziariamente sostenibile solo se accompagnata da una specifica procedura per la fruizione del credito di imposta.

Pier Paolo BARETTA (PD) sollecita un intervento del rappresentante del Governo sul tema, al quale il Presidente ha fatto riferimento, degli effetti sul bilancio dello Stato dell'incremento della compartecipazione dinamica dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che, in caso di aumento della compartecipazione dinamica, si avrebbe una tendenza all'aumento dei trasferimenti agli enti locali con un inevitabile effetto di assenza di compensazione con riferimento al bilancio dello Stato. Tale effetto non si determinerebbe invece se la rideterminazione della compartecipazione avesse luogo nell'ambito di una riallocazione complessiva delle risorse, quale quella che sarà assicurata dal federalismo fiscale.

Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti del Governo al disegno di legge di bilancio, dichiara di ritirare gli emendamenti Tab.4.6 e Tab.4.9. Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo Tab.2.29, Tab.2.30 e Tab.2.35 precisa che l'utilizzo a copertura delle somme iscritte nell'unità previsionale di base 25.2.3 del programma fondi di riserva e speciali non pregiudica la realizzazione degli interventi per i quali è previsto, a normativa vigente, il ricorso ai predetti fondi, atteso che gli stessi risultano storicamente dimensionati per esigenze che, nel complesso, assorbono agevolmente l'utilizzo fatto con gli emendamenti stessi. Con riferimento all'emendamento Tab.2.30 precisa, altresì, che la riduzione dell'U.P.B.-2.1.6 è sostanzialmente dovuta ad una rettifica contabile, in quanto la relativa autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 1, comma 944, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stanziato, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 che risulta già iscritta per l'anno 2009, per l'importo di 10 milioni di euro, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda l'emenda-

mento del Governo Tab.3.2 rileva che le variazioni proposte hanno lo scopo di integrare, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la missione « Comunicazioni » già di pertinenza dell'ex Ministero delle comunicazioni. A tal fine, nell'ambito della medesima missione, in luogo del programma « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione » viene istituito, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie, il programma « Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione », ritenuto più confacente alle competenze istituzionali assegnate all'Amministrazione, da svolgere all'interno della nuova struttura ministeriale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.20

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il fascicolo contenente le proposte emendative sul provvedimento è risultato disponibile solo questa mattina e pertanto non è stato possibile svolgere il necessario lavoro istruttorio sulle stesse. Rinvia pertanto l'esame che si svolgerà sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che contiene l'emendamento 67-ter.100 del Governo, su cui la Commissione non si è espressa.

L'emendamento reca una norma interpretativa del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 457 del 1972 al fine di precisare che il termine per la rilevazione della media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali per i lavoratori giornalieri di campagna, ai fini del calcolo dell'ammontare della retribuzione media, deve essere riferito, come per i salariati fissi di cui al comma 2 del medesimo articolo, al 30 ottobre dell'anno precedente.

Sull'emendamento ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze, anche indirette, in termini di finanza pubblica, con particolare riferimento alla determinazione dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità giornaliera di maternità che, in base alla medesima disposizione, appaiono calcolate sulla base della retribuzione. Osserva peraltro che l'emendamento riproduce una disposizione già contenuta nella normativa vigente (articolo 45, comma 21, della legge n. 144 del 1999).

L'Assemblea ha inoltre trasmesso i subemendamenti 0.39-bis.215.1, 0.39-bis.215.2, 0.39-bis.215.3 e 39-bis.215.4.

Ricorda che i subemendamenti risultano riferiti all'emendamento 39-bis.215, al cui accoglimento la Commissione, nel

parere reso nella seduta del 23 ottobre scorso, ha subordinato, con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il proprio nulla osta sull'articolo 39-bis.

In tal senso, chiede di verificare se i subemendamenti modifichino il testo dell'emendamento in termini tali da non garantire la finalità della condizione contenuta nel parere, vale a dire quella di evitare, dal combinato disposto tra l'articolo 39-bis e l'emendamento 39-bis.215 l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, rileva che si tratta di capire se il subemendamento 0.39-bis.215.1 si limiti a richiamare, senza determinare alcuna effettiva modifica alla normativa vigente per quanto concerne i dipendenti delle forze di polizia e delle forze armate, la disciplina che consente, per alcuni lavori usuranti, di accedere al pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 247 del 2007 attuativa del protocollo *welfare*, ovvero se tale richiamo debba intendersi nel senso che si amplierebbe comunque la platea dei potenziali beneficiari della richiamata disciplina in materia di lavori usuranti. Ritiene evidente che in tale secondo caso la proposta emendativa apparirebbe suscettibile di determinare rilevanti nuovi maggiori oneri non quantificati. Le stesse considerazioni, per quanto concerne il richiamo ai lavori usuranti ovvero il rinvio alla legge finanziaria, valgono con riferimento al subemendamento 0.39-bis.215.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento 67-ter.100 del Governo osserva che esso ha funzione di interpretazione autentica, in modo da garantire l'omogeneità della spesa anche con riferimento al settore agricolo, evitando che si determinino incrementi di spesa imprevisti. Per quanto concerne il subemendamento 0.39-bis.215.1, rileva che esso introduce meccanismi automatici di incremento della spesa, prevedendo contestualmente lo stanziamento delle risorse necessarie. Considerazioni analoghe, a suo avviso, valgono per i subemendamenti

0.39-bis.215.2, 0.39-bis.215.3 e 0.39-bis.215.4. Esprime pertanto parere contrario su tutti i subemendamenti presentati.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere espresso sul rappresentante del Governo, osservando che i subemendamenti rinviano comunque alla legge finanziaria lo stanziamento delle risorse necessarie, in modo analogo a quanto già previsto dall'emendamento 39-bis.215 della Commissione lavoro, sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso favorevole. Osserva in particolare che i subemendamenti 0.39-bis.215.1 e 0.39-bis.215.2 fanno riferimento, per quanto concerne i lavori usuranti, ai criteri già previsti dalla legge di attuazione del cosiddetto protocollo *welfare*; tutti i subemendamenti, inoltre, prevedono uno specifico procedimento di contrattazione da cui non si vede come possano derivare ulteriori oneri.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che i subemendamenti sono volti a introdurre previsioni con efficacia diretta quanto al riconoscimento di attività usuranti e stabiliscono altresì che i riconoscimenti economici si applichino, con efficacia retroattiva, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conferma pertanto il proprio parere contrario.

Lino DUILIO (PD) non ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal sottosegretario Vegas, osservando che, come già previsto dall'emendamento 39-bis.215 della Commissione, la previsione dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie è demandata ad un intervento legislativo successivo. Reputa che il parere espresso dal rappresentante del Governo sia dovuto a considerazioni di opportunità, volte ad evitare che si apra di nuovo il dibattito su una questione tanto controversa, piuttosto che a una valutazione nel merito dei subemendamenti. Osserva che si tratta di una modalità di lavoro inaccettabile, che avvilisce il ruolo della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esprime
sulle proposte emendative in oggetto:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39.bis.215.1, 0.39.bis.215.2, in quanto suscettibili, in ragione dell'ampliamento della platea dei lavori usuranti, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.39.bis.215.3 e 0.39.bis.215.4.

NULLA OSTA

sull'emendamento 67-ter.100. ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE INIDONEA**

PROPOSTE EMENDATIVE INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE:

2.4 COMMISSIONE AFFARI SOCIALI (XII);

2.7 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);

2.8 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);

2.11 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);

2.12 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);

2.21 BIANCONI MAURIZIO;

2.22 NAPOLI OSVALDO;

2.27 ARMOSINO MARIA TERESA;

2.28 ARMOSINO MARIA TERESA;

2.30 ARMOSINO MARIA TERESA;

2.36 BRUGGER SIEGFRIED;

2.37 ZELLER KARL;

2.43 VENTUCCI COSIMO;

2.52 BRUGGER SIEGFRIED;

2.56 NICCO ROBERTO ROLANDO;

2.57 NICCO ROBERTO ROLANDO;

2.58 ZELLER KARL;

2.70 CATANOSO BASILIO;

2.78 CATANOSO BASILIO;

2.84 ARMOSINO MARIA TERESA;

2.89 CAZZOLA GIULIANO;

2.90 CAZZOLA GIULIANO;

2.92 CAZZOLA GIULIANO;

2.94 CECCUZZI FRANCO;

2.95 FLUVI ALBERTO;

2.110 LEO MAURIZIO;

2.114 SCILIPOTI DOMENICO;

2.115 ZAZZERA PIERFELICE;

2.118 ZAZZERA PIERFELICE;

2.119 PORCINO GAETANO;

2.120 PALADINI GIOVANNI;

2.123 ZAZZERA PIERFELICE;

2.142 GIULIETTI GIUSEPPE;

2.155 CAMBURSANO RENATO;

2.158 BORGHESI ANTONIO;

2.160 DI PIETRO ANTONIO;

2.185 QUARTIANI ERMINIO ANGELO;

2.207 META MICHELE POMPEO;

2.219 ESPOSITO STEFANO;

2.222 MOTTA CARMEN;

2.226 MARIANI RAFFAELLA;

2.235 MARIANI RAFFAELLA;

2.237 MARIANI RAFFAELLA;

2.239 MARIANI RAFFAELLA;

2.246 GRAZIANO STEFANO;

- 2.247 GRAZIANO STEFANO;
2.263 DEL TENNO MAURIZIO;
2.275 FEDI MARCO;
2.286 CAPITANIO SANTOLINI
LUISA;
2.287 CAPITANIO SANTOLINI
LUISA;
2.288 CICCANTI AMEDEO;
2.289 CICCANTI AMEDEO;
2.290 CAPITANIO SANTOLINI
LUISA;
2.292 CAPITANIO SANTOLINI
LUISA;
2.294 DE POLI ANTONIO;
2.300 GALLETTI GIAN LUCA;
2.309 VANNUCCI MASSIMO;
2.314 FOGLIATO SEBASTIANO;
2.316 RUVOLO GIUSEPPE;
2.317 RUVOLO GIUSEPPE;
2.320 RUVOLO GIUSEPPE;
2.321 POLI NEDO LORENZO;
2.326 RUVOLO GIUSEPPE;
2.327 RUVOLO GIUSEPPE;
2.330 RUVOLO GIUSEPPE;
2.331 RUVOLO GIUSEPPE;
2.332 RUVOLO GIUSEPPE;
2.345 POLI NEDO LORENZO;
2.346 CICCANTI AMEDEO;
2.354 GALLETTI GIAN LUCA;
2.371 BRANDOLINI SANDRO;
2.379 RUBINATO SIMONETTA;
2.381 MARROCU SIRO;
2.408 STEFANI STEFANO;
2.414 BOCCIA FRANCESCO;
2.415 RUBINATO SIMONETTA;
2.416 MARCHIGNOLI MASSIMO;
2.417 MARCHIGNOLI MASSIMO;
2.424 SERVODIO GIUSEPPINA;
2.425 TRAPPOLINO CARLO EMA-
NUELE;
2.437 TOGNI RENATO WALTER;
2.446 MONTAGNOLI ALESSANDRO;
2.455 FIORIO MASSIMO;
2.456 FIORIO MASSIMO;
2.458 BITONCI MASSIMO;
2.463 AMICI SESA;
2.464 AMICI SESA;
2.466 MARINELLO GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA;
2.468 MARINELLO GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA;
2.469 MARINELLO GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA;
2.476 COMAROLI SILVANA AN-
DREINA;
2.477 COMAROLI SILVANA AN-
DREINA;
2.481 MARINELLO GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA;
2.484 MARINELLO GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA;
2.488 CAUSI MARCO;
2.489 BOCCIA FRANCESCO;
2.490 LANZARIN MANUELA;
2.493 VANNUCCI MASSIMO;
2.495 MARINELLO GIUSEPPE
FRANCESCO MARIA;
2.505 MONTAGNOLI ALESSANDRO;
2.514 MILO ANTONIO;
2.517 MILO ANTONIO;
2.519 CAPARINI DAVIDE;
2.539 LO MONTE CARMELO;
2.542 LO MONTE CARMELO;
2.555 PINI GIANLUCA;

2.559 CECCUZZI FRANCO;	2.0.99 LA LOGGIA ENRICO;
2.560 CENNI SUSANNA;	2.0.106 COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO;
2.0.2 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);	2.0.119 LO MONTE CARMELO;
2.0.3 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);	2.0.123 CAPARINI DAVIDE;
2.0.4 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);	2.0.126 NEGRO GIOVANNA;
2.0.9 ARMOSINO MARIA TERESA;	2.0.127 RUBINATO SIMONETTA;
2.0.12 DELLA VEDOVA BENEDETTO;	2.0.128 RUBINATO SIMONETTA;
2.0.16 DE BIASI EMILIA GRAZIA;	2.0.130 MARCHI MAINO;
2.0.17 NAPOLI OSVALDO;	2.0.132 MISIANI ANTONIO;
2.0.19 NAPOLI OSVALDO;	2.0.133 ARMOSINO MARIA TERESA;
2.0.20 NAPOLI OSVALDO;	2.0.134 RUBINATO SIMONETTA;
2.0.21 NAPOLI OSVALDO;	2.0.135 BOCCIA FRANCESCO;
2.0.25 NAPOLI OSVALDO;	2.0.136 MARCHIGNOLI MASSIMO;
2.0.31 NAPOLI OSVALDO;	2.0.139 RUBINATO SIMONETTA;
2.0.32 NAPOLI OSVALDO;	2.0.141 CAUSI MARCO;
2.0.33 NAPOLI OSVALDO;	2.0.145 CAUSI MARCO;
2.0.42 NAPOLI OSVALDO;	3.80 ZAZZERA PIERFELICE limitatamente agli anni 2010 e 2011;
2.0.44 NAPOLI OSVALDO;	3.0.1 MARSILIO MARCO;
2.0.53 CAMBURSANO RENATO;	3.0.3 MARSILIO MARCO;
2.0.54 MESSINA IGNAZIO;	3.0.5 MARSILIO MARCO;
2.0.56 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA;	3.0.9 MARSILIO MARCO;
2.0.60 CICU SALVATORE;	3.0.10 MARSILIO MARCO;
2.0.68 RAINIERI FABIO;	3.0.12 MARSILIO MARCO;
2.0.69 NEGRO GIOVANNA;	3.0.14 MARSILIO MARCO;
2.0.72 SIMONETTI ROBERTO;	3.0.15 MARSILIO MARCO;
2.0.74 CALEARO CIMAN MASSIMO;	3.0.16 MARSILIO MARCO;
2.0.75 CALEARO CIMAN MASSIMO;	3.0.21 MARSILIO MARCO;
2.0.81 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA;	Tab.A.6 CAMBURSANO RENATO;
2.0.89 BITONCI MASSIMO;	Tab.A.31 PAGLIA GIANFRANCO;
2.0.92 BITONCI MASSIMO;	Tab.A.32 ALFANO GIOACCHINO;
2.0.94 BITONCI MASSIMO;	Tab.C.3 COMMISSIONE AGRICOLTURA (XIII);

Tab.C.14 ZAZZERA PIERFELICE limitatamente all'anno 2011;

Tab.C.16 MARIANI RAFFAELLA limitatamente agli anni 2010 e 2011;

Tab.C.17 MARIANI RAFFAELLA;

Tab.C.19 VOLONTÈ LUCA;

Tab.C.20 CICCANTI AMEDEO;

Tab.C.23 RUVOLO GIUSEPPE;

Tab.C.26 DE POLI ANTONIO;

Tab.C.27 PEZZOTTA SAVINO;

Tab.C.28 ADORNATO FERDINANDO;

Tab.C.32 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA;

Tab.C.33 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA;

Tab.D.6 PEPE MARIO (PD);

Tab.F.2 MESSINA IGNAZIO;

Tab.F.4 TURCO LIVIA;

PROPOSTE EMENDATIVE INAMMISSIBILI PER COMPENSAZIONE INIDONEA:

2.20 PELINO PAOLA;

2.245 SIRAGUSA ALESSANDRA;

2.261 VANNUCCI MASSIMO;

2.269 CARLUCCI GABRIELLA;

2.411 STEFANI STEFANO;

2.0.61 BOBBA LUIGI;

2.0.62 BOBBA LUIGI;

2.0.84 LO MONTE CARMELO;

2.0.85 LO MONTE CARMELO;

2.0.87 BITONCI MASSIMO;

3.13 BRUGGER SIEGFRIED.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia. C. 1802 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
COMITATO DEI NOVE:	
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707-A Governo	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 1772 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 1772, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

n. 143 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

In particolare, il provvedimento modifica la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, provvede alla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria, introduce nuove disposizioni in materia di pignoramenti nella contabilità ordinaria degli uffici giudiziari e reca una più puntuale disciplina del cosiddetto Fondo unico giustizia.

Passando ad illustrare le disposizioni del decreto, l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 133 del 1998, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Il comma 1 interviene sulla disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate.

In particolare, la lettera *b*) sostituisce l'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, introducendo una nuova disciplina del trasferimento d'ufficio a sedi disagiate.

Rispetto alla normativa precedente, il nuovo articolo 1, comma 1, esclude dall'ambito di applicazione della legge i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio.

Inoltre, il nuovo comma 4 del nuovo articolo 1 prevede che alle sedi disagiate possono essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, e che il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a 100 unità, in luogo delle 50 indicate dal testo precedente. In tale contesto si esclude, ai fini del tramutamento nelle sedi disagiate, l'applicazione della norma di cui all'articolo 194 del regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, in base alla quale il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Ulteriori novità riguardano la definizione di trasferimento d'ufficio (di cui al nuovo articolo 1, comma 1), che, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge, deve ora comportare una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, laddove il testo precedente richiedeva invece il mutamento di regione ed una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri.

In relazione alla definizione di sede disagiata il nuovo articolo 1, comma 2, elimina il riferimento geografico alle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, prevedendo pertanto che la disciplina delle sedi disagiate può trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, laddove se ne verificano i presupposti, mentre l'ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso

nell'ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell'organico.

Nell'ambito delle non più di 60 sedi disagiate individuate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 3, sono ora selezionate non più di 10 sedi definite « a copertura immediata », individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni e sono destinatarie di una nuova specifica disciplina.

La lettera c) introduce nella legge n. 133 del 1998 un nuovo articolo 1-*bis*, dedicato al nuovo istituto del « trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata », la cui disciplina è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli articoli 3 e 4 della legge n. 321 del 1991, relativa ai trasferimenti nelle cosiddette sedi non richieste. Questo tipo di trasferimento (al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 della legge 133) prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Esso può riguardare magistrati che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni; alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato; prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

I requisiti per il trasferimento nelle sedi a copertura immediata debbono essere posseduti (simultaneamente) alla data di pubblicazione della delibera di individuazione annuale delle sedi disagiate da parte del CSM.

Non possono essere trasferiti d'ufficio nelle sedi a copertura immediata magistrati in servizio presso uffici in cui si

determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o presso altre sedi disagiate.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, relativo all'indennità da corrispondere in caso di trasferimento d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* della medesima legge n. 133.

Il nuovo articolo 2, al comma 1, prevede che l'indennità mensile sia pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità, e che essa sia corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di 4 anni, escludendo i periodi di congedo straordinario; di aspettativa per qualsiasi causa; di astensione facoltativa previsti in caso di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio; di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 2, l'indennità mensile, come in passato, non è cumulabile con l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979.

Il comma 3 del nuovo articolo 2 conferma la previgente disciplina dell'indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede, la quale compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il meccanismo di incentivi previsto dalla legge n. 133 del 1998 ha trovato applicazione, prevalentemente, nei confronti degli uditori giudiziari destinati d'ufficio ad una sede disagiata all'atto del conferimento delle funzioni giudiziarie, mentre non è stato invece in grado di incentivare un adeguato numero di magistrati a trasferirsi dalla propria sede di servizio ad una sede disagiata, principalmente in ragione dei costi che tale trasferimento comporta (necessità abitative; spese di viaggio per fare periodicamente ritorno nella propria città di origine).

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 5 della legge n. 133 del 1998, in tema di benefici di carriera riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.

Il comma 1 del nuovo articolo 5 prevede che l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, sino al sesto anno di permanenza, salvo che per i trasferimenti i quali prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero funzioni di legittimità (comma 3, primo periodo).

Il predetto beneficio opera esclusivamente ai fini del primo trasferimento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza (e dunque non più per il passaggio, ad esempio, da tribunale a corte d'appello) (comma 1); inoltre, se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze (comma 2). Tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi (comma 3, secondo periodo).

Ai benefici suddetti si aggiunge la facoltà — già prevista dall'articolo 3 della legge n. 133 — di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale.

La lettera *f*) introduce, dopo l'articolo 5 della legge n. 133 del 1998, un nuovo articolo 5-*bis*, dedicato alla valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione, che riproduce integralmente il contenuto del previgente comma 4 dell'articolo 5. In tal modo la disciplina sulla valutazione del servizio prestato in caso di applicazione viene resa autonoma, trattandosi di benefici di carriera che hanno contenuti e presupposti diversi rispetto ai benefici riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio. Per i magistrati applicati in sedi disagiate e ai fini del primo successivo trasferimento, l'anzianità è aumentata della metà per ogni mese di servizio prestato nella sede disagiata.

Il comma 2 dell'articolo 1, in conseguenza della nuova regolamentazione della materia operata dal comma 1, abroga gli articoli 3, 4 (ad eccezione dell'ultimo comma, che reca a sua volta abrogazioni) e 4-*bis* della legge n. 321 del 1991, che disciplinavano il trasferimento d'ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

I commi 3 e 4 stabiliscono che la nuova disciplina del trasferimento d'ufficio (di cui all'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, come sostituito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo) e della relativa indennità si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ai sensi del comma 5, i magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto-legge erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate conservano il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti, in caso di trasferimento a domanda, alle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 133 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del decreto. Tuttavia, tale preferenza opererà limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Si stabilisce inoltre, per effetto di un emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato, che se i posti messi a concorso sono in numero dispari, la preferenza opera anche in relazione al posto eccedente il 50 per cento; se i posti sono 1 o 2, la preferenza opera per tutti i posti.

Il comma 6 stabilisce che ai magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto - legge erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate non si applicano le disposizioni in materia di valutazione dei servizi prestati di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 133, come modificato dal decreto-legge. Per tali soggetti, dunque, l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno

di servizio effettivo prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

Ai sensi del comma 7, le disposizioni sul trasferimento d'ufficio alle sedi cosiddette « a immediata copertura » dei magistrati che abbiano superato il termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni non si applicano a coloro che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge, presentano domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Il comma 8 interviene sull'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), in tema di assegnazione delle sedi per tramutamento, sopprimendo il secondo periodo del terzo comma, secondo il quale le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino ad una eventuale, successiva domanda di revoca, imponendo in tal modo al C.S.M. di esaminare anche domande ormai pendenti da anni, senza poter preliminarmente verificare l'attualità dell'interesse del magistrato.

Il comma 8-*bis* abroga l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, il quale prevede che, in relazione alla copertura delle più elevate funzioni direttive, per i magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) e 2, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2004, alla data di ordinario collocamento a riposo è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età. La predetta abrogazione rimuove dunque tale limite di età.

L'articolo 1-*bis* contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.

In particolare, il comma 1 sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B contenente il ruolo organico della magi-

struttura ordinaria, di cui all'articolo 5, comma 9, della legge n. 211 del 2007.

Tale intervento dà attuazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera *a*), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), la quale prevede la ridefinizione delle piante organiche della magistratura ordinaria, in conseguenza della riduzione dell'organico della magistratura militare disposta dalla medesima legge finanziaria.

In particolare, la nuova tabella B ridisegna il ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è fissato in 10.151 unità: 42 in più rispetto alle attuali 10.109, in quanto in tale ruolo transitano i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare, con l'eccezione dei magistrati militari in soprannumero alla data del 28 settembre 2007. È inoltre fissato in 200 unità il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.

Ai sensi del comma 2, la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura è demandata a decreti del Ministro della giustizia, sentito il CSM.

Il comma 3 fa specificamente salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, che fissa la durata dei collocamenti fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione con gli organi di Governo, non oltre il limite di cinque anni consecutivi.

Il comma 4 prevede che la disciplina sui limiti temporali, così come quella sui limiti numerici dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applichi a quelli destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

Il comma 5 modifica il comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 48 del 2001, il quale disponeva un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, eliminando il riferimento al contingente dei

trecento magistrati e prevedendo che, alla trattazione delle suddette controversie, sia assicurata « un'adeguata destinazione di magistrati ».

L'articolo 1-*ter* estende l'applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

In base a tale norma non sono dunque più soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

Per quanto riguarda gli aspetti in qualche modo rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel quale confluiscono:

le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965, recante disposizioni contro la mafia;

le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative;

i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge n. 575, nonché di cui alla legge n. 1423 del 1956 (recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Il comma 1 denomina il Fondo di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 « Fondo unico giusti-

zia », e ne affida la gestione ad Equitalia Giustizia S.p.a., rinviando per le modalità di gestione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 amplia la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, le somme di denaro o i proventi:

a) di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112;

b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ai sensi del quale, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative;

c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, della legge fallimentare, in base al quale, nell'ambito della procedura fallimentare, le somme attribuite in sede di riparto finale a creditori che non si pre-

sentino o siano irreperibili sono depositate presso l'ufficio postale o la banca, e, decorsi cinque anni dal deposito, se non riscosse dagli aventi diritto o da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, devono intestare al « Fondo unico giustizia » i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2, e trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematiche, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

A decorrere dalla data di intestazione, Equitalia Giustizia S.p.a. provvede alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.a., dalle banche ovvero da altri operatori finanziari.

Il comma 4 stabilisce che sono altresì intestati « Fondo unico giustizia » tutti i conti correnti e i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intrattiene, per farvi affluire: le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008; le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione del citato articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale; i relativi utili di gestione; i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto comma 23 dell'articolo 61.

Ai sensi del comma 5, Equitalia Giustizia S.p.a. è tenuta a versare in conto entrate al bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge finanziaria per il 2008, le somme di denaro per le quali, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.

Il comma 6 stabilisce che, con il decreto del Ministro dell'economia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono stabiliti:

le modalità di gestione del Fondo da parte di Equitalia Giustizia S.p.a.;

la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia;

le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione;

le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a.;

la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7;

i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che sia garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte.

Il comma 6 prevede che la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.a. possa essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

Il comma 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le quote delle risorse intestate « Fondo unico giustizia », anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

La determinazione delle quote deve essere inoltre effettuata nel rispetto di quanto disposto dal comma 5, e previa verifica dei presupposti dell'incameramento nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni.

Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, prevede che le quote minime delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

Il comma 7-ter, introdotto dal Senato, prevede che, con riferimento alle somme di cui lettere c-bis) e c-ter) del comma 2, le quote in cui è ripartito il Fondo devono essere formate in modo da destinare le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

Il comma 8 abroga il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del

2008, il quale stabiliva che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvedesse annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23 dello stesso articolo 61. Tali risorse dovevano essere devolute, insieme ai proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge n. 575 del 1965, nonché di cui alla legge n. 1423 del 1956, o di irrogazione di sanzioni amministrative, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 9 modifica l'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, sottraendo sostanzialmente al giudice dell'esecuzione la competenza relativa alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262.

Ai sensi del comma 10, la gestione del Fondo unico giustizia non deve comportare oneri e obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo, al comma 1, che gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ossia i nuovi benefici economici a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio, sono valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, nonché mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del decreto-legge, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo per le spese obbligatorie e di ordine.

L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore del decreto legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento..

Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno poter approfondire il contenuto del provvedimento, chiedendo che la Commissione proceda alla votazione della proposta di parere nella giornata di domani.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Fluvi, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.

C. 1802 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1802 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decre-

to-legge n. 147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.

L'articolo 1, comma 1, autorizza, per il periodo dal 21 settembre al 31 dicembre 2008, la spesa di 2.058.424 euro per la partecipazione di personale delle Forze armate alla missione dell'Unione europea in Georgia EUMM (*European Union Monitoring Mission*).

Il comma 2 stabilisce che al personale impegnato nella missione si applichino l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, commi 6 e 10, l'articolo 5 e l'articolo 6 del decreto-legge n. 8 del 2008.

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. In particolare, la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, CIU, MSU, *Joint Enterprise*, Albania 2, EUPT, missione PESD (Politica europea di sicurezza e difesa) in Kosovo e ALTHEA, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti.

Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, gli importi riguardanti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che alla predetta indennità,

nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006.

L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 prescrive che anche per l'anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal medesimo decreto-legge, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1983, se militari in servizio permanente, ed a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il rinvio, contenuto nel medesimo comma 4, all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 8 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto, ai fini del loro avanzamento.

L'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 8 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, per la disciplina delle missioni internazionali, relative alla misura dell'indennità di missione corrisposta, al trattamento pensionistico in caso di decesso o invalidità per causa di servizio e ad altri aspetti del trattamento giuridico.

In tale contesto segnala altresì, in quanto rientrante negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il richiamo all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 451, in base al quale al personale militare e della Polizia di Stato in missione è riconosciuto il trattamento assicurativo di cui alla legge n. 301 del 1982, per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione, con l'applicazione del massimale di copertura assicurativa ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 8 dispone che al personale militare che partecipa alle missioni disciplinate dal decreto-legge si applichino il Codice penale militare di pace e le disposizioni processuali di cui all'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), e) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate, mentre il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza giurisdizionale per i reati di cui al comma 2 e per i reati commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali, da cittadini che partecipano agli interventi e alle missioni medesimi.

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 8 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al provvedimento si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 451 del 2001, le quali prevedono che gli Stati maggiori delle Forze armate, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso con-

tratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, e che il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, può ricorrere, in taluni casi legati ad esigenze operative, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 8 precisa che la deroga alle norme di contabilità generale prevista dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 2001 si applica, entro il limite complessivo di 50.000.000 euro, anche alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

Il comma 3 del citato articolo 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere, ai dicasteri che ne facciano richiesta, anticipazioni pari al previsto importo dei contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale relativi alle missioni disciplinate dal provvedimento in esame, al fine di agevolare la stipulazione dei contratti medesimi.

L'articolo 2, comma 1, autorizza, per il 2008, la spesa di 86.955 euro per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)

Il comma 2 autorizza, per il 2008, la spesa di 30.000 euro per le dotazioni destinate al personale civile summenzionato: giubbotti antiproiettile, elmetti antischeggia, maschere antigas, kit di primo soccorso, computer portatili, radiotelefoni e telefoni satellitari, medicinali di primo intervento, moduli depurazione acque.

Il comma 3 autorizza, per il 2008, la spesa di 28.352 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, al quale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per

cento dell'indennità di servizio all'estero per il personale del Ministero degli Affari esteri.

Il comma 4 autorizza, per il 2008, la spesa di 1,6 milioni per la partecipazione dell'Italia alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale di aiuto alla ricostruzione della Georgia.

L'articolo 2-bis è volto ad assicurare la proroga, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia, per le quali il citato decreto - legge n. 8 del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. La disposizione autorizza, inoltre, la partecipazione alla missione dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto-legge.

In particolare, il comma 1 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 112.542.774 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL condotta dall'ONU in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il medesimo comma 1, precisa, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il comma 2 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 9.668.523 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR Altheaed alla missione IPU (*Integrated Police Unit*) che opera nell'ambito della stessa, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 8. Anche in questo caso la missione era autorizzata fino al 30 settembre 2008.

Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che al personale impiegato nella missione si

applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto legge n. 8 del 2008 (articolo 4, commi 1, lettera a), e 2).

Il comma 3 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.310.451 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Ciad e nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR TCHAD/RCA, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8. Anche in questo caso la scadenza era fissata al 30 settembre 2008.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto-legge n. 8 del 2008 e, in particolare, l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, nonché quelle di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, la quale stabilisce che il personale in questione percepisca l'indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti; la norma specifica inoltre che la diaria è calcolata con riferimento a quella prevista per il Congo.

Il comma 4 autorizza dal 1° settembre al 31 dicembre 2008 la spesa di 99.999 euro per la partecipazione del personale militare italiano alla missione di osservatori militari condotta dall'OSCE in Georgia.

Anche in questo caso il comma 4 stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a), e 2 del decreto legge n. 8 del 2008.

Il comma 5 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 417.102 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione, addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008.

Il comma 6 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 12.373.484 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle missioni in Afghanistan denominate ISAF, a conduzione NATO, e EUPOL Afghanistan, missione di polizia condotta dall'UE, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008. Il rifinanziamento è inteso ad assicurare la partecipazione 40 Carabinieri nell'ambito in attività di addestramento in favore della polizia afghana e a rafforzare la componente aerea di ISAF mediante lo schieramento di quattro Tornado con relativo supporto logistico e di personale, per complessivi 120 militari.

Il comma 7 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.384.878 euro per la partecipazione italiana alle missioni internazionali nei Balcani, da ultimo rifinanziata dal decreto-legge n. 8 del 2008 (articolo 3, comma 4).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 8 e 9.

Il comma 8 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Lo stesso comma 8 stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2008.

Il comma 9 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della Missione in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007 delle Nazioni Unite in Haiti, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge n. 8 del 2008, alla quale l'Italia partecipa con 5 unità della Guardia di

Finanza, che collaborano alla riforma del Dipartimento marittimo, aereo, frontaliero e migratorio della Polizia locale.

Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il comma 10 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.300.000 euro per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

Tale spesa è finalizzata – come risulta dalla relazione illustrativa – a provvedere ad un servizio di sicurezza e di scorta al contingente di esperti italiani riuniti in PRT all'interno della base USA di Tallil. Giacché gli accordi con i responsabili della base non prevedevano tale aspetto, si è reso necessario provvedere alla stipula di un contratto che si avvia a scadenza al 31 dicembre 2008 e che ora si intende rinnovare prima della scadenza affinché il servizio di sicurezza si svolga senza soluzione di continuità.

In tale ambito segnala, in quanto afferente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 11, il quale prevede che alle missioni di cui ai precedenti commi si applichino una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 2008, e precisamente l'articolo 4, commi da 4 a 8 e comma 10, e gli articoli 5 e 6. In forza del rinvio al comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 8 le indennità di missione corrisposte al personale militare impiegato nelle predette missioni concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il comma 12 estende la previsione dell'attribuzione della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, anche agli effetti economici, ai militari della Guardia di finanza deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio durante l'impiego in attività operative o ad-

destrative. Tale beneficio è riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l'evento.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, fatta eccezione per quelli derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 12, i quali ammontano complessivamente, per il 2008, a 151.538.448 euro, si provveda:

per la somma di 86.955 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, il quale autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di 1.430.938 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD;

per la somma di 89.984.391 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e rifinanziato dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

per la somma di 1.600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 8, il quale autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 14.675.688 euro per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq e Afghanistan, con la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le somme eventualmente non impegnate entro il 2008;

per la somma di 5.176.102 euro, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 8 del 2008, che autorizza la spesa di 674.428 euro, per l'anno 2008, per la prosecuzione dell'attività del personale militare impegnato nella missione dell'Unione europea, di sostegno alla missione svolta dall'Unione africana nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II,

e stanZIA 5.176.102 euro per la partecipazione di personale militare alla nuova missione UNAMID delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan;

per l'importo di 13.257.000 euro, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2008;

per l'importo di 20.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, istituito dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008.

Per quanto riguarda ulteriori 20.634.000 euro, ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente gli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze (per 1,1 milioni), del Ministero della giustizia (per 706.000 euro), del Ministero degli affari esteri (per 11,4 milioni), del Ministero della pubblica istruzione (per 2,4 milioni), del Ministero dell'interno (per 815.000 euro), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (per 130.000 euro), del Ministero per i beni e le attività culturali (per 1,6 milioni), del Ministero della salute (per 449.000 euro), del Ministero dei trasporti (per 841.000 euro) e del Ministero dell'università e della ricerca (per 985.000 euro).

Il comma 1-*bis* reca la copertura degli oneri recati dal comma 12 dell'articolo 1, quantificati in 15.358 euro per il 2008, 15.014 euro per il 2009 e 37.508 a partire dal 2010, ai quali si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Per gli anni successivi la spesa viene fatta valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2008.

Il comma 1-ter prevede che gli oneri di cui al comma 2 siano soggetti al monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

C. 1707-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 15.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00258 Di Centa: Problemi connessi alle manifestazioni, sportive e non, finanziate con contributi pubblici	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	100
5-00381 Ghizzoni: Decreto di riorganizzazione dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-00404 Braga: Risorse finanziarie insufficienti per gli istituti scolastici della provincia di Como	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Salvatore Italia a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'on. prof. Luigi Berlinguer, presidente del « Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica », nell'ambito dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36)	99
--	----

AVVERTENZA	99
------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 10.15.

5-00258 Di Centa: Problemi connessi alle manifestazioni, sportive e non, finanziate con contributi pubblici.

Il sottosegretario Rocco CRIMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela DI CENTA (Pdl), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto l'atto di sindacato ispettivo mirava non a evidenziare a chi erano stati assegnati i fondi, quanto a sapere se la manifestazione che ha

ricevuto i contributi era stata propagandata solo in tedesco. Precisa che in base alle informazioni in suo possesso la manifestazione in oggetto non è stata propagandata in lingua italiana, pur essendo stata finanziata dallo Stato italiano. Si tratta di una circostanza molto grave che non deve ripetersi in futuro.

5-00381 Ghizzoni: Decreto di riorganizzazione dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che l'interrogazione in titolo è stata sottoscritta dalla deputata De Torre.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Letizia DE TORRE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto ritiene che occorre che ci sia una collaborazione tra enti centrali e enti locali per la gestione amministrativa della scuola. Ricorda inoltre che gli avvicendamenti nelle posizioni dirigenziali andrebbero motivati più attentamente, al fine di evitare che divergenze di vedute nelle politiche della scuola siano portate avanti dagli enti statali e da quelli locali.

5-00404 Braga: Risorse finanziarie insufficienti per gli istituti scolastici della provincia di Como.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto esiste un fabbisogno pregresso molto grave negli istituti scolastici della provincia di Como, che andrebbe affrontato. Ricorda inoltre che le misure assunte negli ultimi mesi in materia di tagli scolastici non lasciano aperte eccessive speranze per la risoluzione della situazione in questione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 10.40.

Proposta di nomina del professor Salvatore Italia a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).

Nomina n. 19.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl), *relatore*, ricorda che il Ministro per i beni e le attività culturali con lettera in data 9 ottobre 2008 ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Salvatore Italia a Presidente della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS). Segnala che l'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dispone che il Presidente del consiglio di amministrazione della ARCUS spa sia nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sentite le competenti commissioni di Camera e Senato. Sottolinea che la proposta del Ministro Bondi di nominare il professor Salvatore Italia, attuale commissario straordinario di ARCUS spa, è legata ad una scelta di discontinuità con il passato e di ritorno alla funzione originaria per cui era stata istituita l'ARCUS spa. La Società per lo sviluppo dell'arte, della

cultura e dello spettacolo è stata, infatti, costituita nel 2004, ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Ricorda che il capitale sociale è interamente finanziato dal Ministero dell'economia, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

Rileva quindi che il compito dichiarato di Arcus è di sostenere, in modo innovativo, progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese. La sua missione consiste nell'individuare, sostenere e lanciare iniziative e progetti innovativi capaci di creare bacini culturali nel Paese. Il suo supporto può essere tecnico organizzativo (programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi nel settore) o finanziario e i suoi interessi si estendono in tutti i campi dei beni e delle attività culturali, purché i progetti siano capaci di coniugare la valorizzazione della ricchezza del patrimonio culturale nazionale con lo sviluppo del paese e quindi del turismo culturale; delle attività dell'indotto e delle infrastrutture correlate (trasporti e servizi).

Sottolinea che in questi anni di applicazione si è constatata invece la progressiva trasformazione di ARCUS da strumento di sviluppo territoriale ad agenzia di erogazione di fondi pubblici e/o privati « a pioggia » senza una reale strategia di qualificazione territoriale di tali finanziamenti. Ritiene che in questo sia la ragione e l'importanza dell'individuazione del professor Salvatore Italia come Presidente del consiglio di amministrazione dell'ARCUS spa, perché rappresenta la discontinuità con il passato che solo una figura istituzionale di elevata competenza — ampiamente dimostrata dalla sua carriera e dagli incarichi e titoli di servizio svolti, oltre che dalle onorificenze e riconoscimenti ricevuti — di grande saggezza e acume intellettuale — come testimoniato anche dalle sue pubblicazioni scientifiche

— e di grande sensibilità da uomo del sud — che ama le ricchezze del proprio territorio e soffre per la loro mancata valorizzazione — può avere. Cita, in particolare, un passaggio di un suo intervento in una delle sue innumerevoli lezioni e conferenze svolte per l'Italia: « Siamo consapevoli che non ci può essere turismo, inteso come forma di alta conoscenza e di cultura, in un paesaggio vilipeso o in città degradate; siamo consapevoli che non avrebbe senso la tutela del paesaggio, dei centri antichi, delle espressioni più vive di cultura cittadine o rurali, se non si ha la volontà e la capacità di consegnarli alle generazioni future, non come testimonianze elitarie o arcaiche del passato, ma come potenti fattori etici e culturali di crescita intellettuale e umana. Ma tutto ciò non si potrà mai conseguire se manca una chiara politica turistico-culturale fondata su un preciso riconoscimento dei ruoli che ciascuna componente deve svolgere in un quadro armonico di competenze e di funzionale collaborazione. Credo che su questo punto occorra veramente riflettere con la massima serenità ». Ricorda che queste parole, di grande profondità, sono in sintonia con quanto espresso più volte dal Ministro Bondi sulla necessità di una rivoluzione culturale nel Paese che veda nei musei, nelle aree archeologiche, nella architettura e nel patrimonio artistico culturale e paesaggistico nazionale quella risorsa immateriale chiamata « bellezza » che può rifondare anche moralmente il Paese. Esprime quindi la convinzione-proponendo quindi l'espressione di un parere favorevole sulla nomina del professor Italia —, che con la guida da parte del professor Italia dell'Arcus, l'Arcus riprenderà con più autorevolezza quell'ambizioso progetto di « fare sistema » tra pubblico e privato nella promozione e nel sostegno dei beni e delle attività culturali e, — cosa che reputa molto importante. Augura quindi al professor Italia di continuare quella sua personale battaglia di riduzione del solco profondo che, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, separa il Nord dal Sud del paese. Ricorda, infatti,

che seppure i beni culturali esistenti nel sud del Paese, come ha più volte ricordato il professor Italia, sono di inestimabile valore – si pensi solo a Pompei, Paestum, o alle splendide aree costiere del Sud – sono le regioni del Nord ad attrarre il maggior numero di turisti. Paradossalmente pur essendo Pompei il sito archeologico più visitato al mondo, detenendo il primo posto in assoluto tra gli istituti di antichità, in Italia le regioni più visitate sono quelle del Nord. Ricorda quindi che questo sta a significare come il turismo si sviluppa maggiormente laddove esiste organizzazione, programmazione e infrastrutture; questo sta ulteriormente a significare che occorrono idonee managerialità, pubbliche e private, servizi adeguati, infrastrutture – strutture ricettive, parcheggi, collegamenti – assistenza turistica, pacchetti di offerte mirate per tutte le tasche, minore criminalità. Aggiunge peraltro che la cosa più importante è che occorre più « bellezza », perché il turismo va dove c'è la bellezza e molto spesso il sud ha visto molte zone del suo stupendo territorio sfregiato dalla speculazione edilizia e da una inadeguata capacità manageriale dei propri dirigenti pubblici, come è successo in Campania con il caso rifiuti.

Per questi motivi ritiene che la Commissione debba esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Salvatore Italia, la persona più adatta alla realizzazione di questi importanti obiettivi.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea positivamente il fatto che alla proposta di nomina è allegato il *curriculum* del candidato.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno sapere entro quanto occorre esprimere il parere.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere entro il prossimo 3 novembre. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 ottobre 2008.

Audizione dell'on. prof. Luigi Berlinguer, presidente del « Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica », nell'ambito dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.

Atto n. 36.

ALLEGATO 1

5-00258 Di Centa: Problemi connessi alle manifestazioni, sportive e non, finanziate con contributi pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dalle SS.VV. On.li, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 1291 della legge finanziaria per l'anno 2007 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale destinato « al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione degli interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale », con uno stanziamento, per l'anno 2007, pari a 33 milioni di euro.

Successivamente, con l'articolo 28, comma 3, del decreto-legge del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, da tale dotazione iniziale è stata detratta la somma di 18 milioni di euro assegnati all'Istituto per il Credito Sportivo, riducendosi così, la disponibilità da impiegare a 15 milioni di euro.

Già il decreto ministeriale del 25 giugno 2007 aveva stabilito i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli eventi sportivi internazionali, nonché i criteri di selezione per l'accesso al fondo, a garanzia dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento, mentre il successivo decreto del 25 settembre 2007, aveva istituito una Commissione per la valutazione delle richieste proposte presieduta dal capo dell'ex Dipartimento delle Politiche giovanili e le attività sportive.

Detta Commissione, in applicazione dei criteri prefissati, ha compilato una graduatoria che ha consentito di ammettere al finanziamento 52 eventi, fino a concorrenza della dotazione assegnata. La valu-

tazione è avvenuta nell'osservanza dei criteri indicati dal predetto decreto del 25 giugno 2007 e utilizzando i supporti informatici per l'assegnazione dei punteggi alle domande presentate.

Nella predetta valutazione la Commissione ha ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista di richiedere il parere del CONI, atteso che le diverse manifestazioni di norma sono organizzate di concerto con le Federazioni Nazionali competenti nella materia.

In particolare si fa presente che, allo stato, i Fondi, debitamente impegnati sul competente capitolo di bilancio, non sono stati ancora erogati ai rispettivi beneficiari.

Con specifico riguardo all'evento sportivo IAAF *World Youth Championship Sudtirolo* 2009, che si svolgerà a Bressanone nel 2009, si precisa che a documentazione illustrativa presentata è in lingua italiana e inglese e si assicura che sarà prestata la massima attenzione affinché le pubblicazioni, volte a promuovere il predetto evento, siano diffuse nella lingua italiana, sensibilizzando in tal senso la Federazione Nazionale del settore. Parimenti sarà operato con riguardo ad ogni futura manifestazione sportiva finanziata con i contributi pubblici.

Si evidenzia in ogni caso che, come riferito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria di questa Presidenza, non risultano pubblicazioni di alcun tipo stampate esclusivamente in lingua tedesca o in altra lingua straniera, né in relazione alla predetta manifestazione sportiva, né ad altre.

ALLEGATO 2

5-00381 Ghizzoni: Decreto di riorganizzazione dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007, n. 260 è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione. In data 2 agosto 2008 sono entrati in vigore i decreti di riorganizzazione degli Uffici scolastici regionali, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* – supplemento ordinario n. 167 del 18 luglio 2008. Uno degli effetti connessi alla entrata in vigore della nuova articolazione funzionale – e derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti-area 1 – è la decadenza, dalla stessa data, di tutti gli incarichi di dirigenza di seconda fascia, sia riferiti i dirigenti di ruolo che al personale contemplato dai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2008 si è provveduto a ripartire tra l'amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali il contingente dei posti da riservare agli incarichi previsti dai commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, determinati tenendo anche conto delle disposizioni contenute del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008.

All'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna sono stati assegnati n. 3 posti ai sensi del comma 5-*bis* e n. 3 posti ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 19 della legge n. 165 del 2001.

Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale ha fatto presente che di tutto ciò si è dovuto tenere conto nella predisposizione del decreto direttoriale n. 606 del 25 agosto 2008, di organizzazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.

Il medesimo ha precisato che la complessiva novazione organizzativa e la carenza di organico ha determinato infatti la necessità di non conferire più incarichi di dirigenti tecnici, nominando solo dirigenti amministrativi e di considerare *ex-novo*, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, la natura e le caratteristiche degli obiettivi connessi a ciascun ufficio, correlate alle attitudini e alle capacità professionali di ciascun dirigente anche in relazione ai *curricula* professionali ed alle esperienze maturate.

Il Dirigente generale ha altresì rappresentato, con riguardo agli incarichi da conferire ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – ridotti da 4 a 3 – che tre dirigenti amministrativi sono stati confermati, mentre un dirigente amministrativo è stato restituito ai ruoli dei funzionari dell'amministrazione e, con riguardo agli incarichi da conferire ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 19 – ridotti da 4 a 3 – che un dirigente tecnico è stato restituito ai ruoli di dirigente scolastico, un dirigente tecnico ha cessato il rapporto di lavoro per quiescenza, un dirigente amministrativo ha cessato il rapporto di lavoro per quiescenza, un dirigente amministrativo è stato confermato, due nuovi dirigenti amministrativi sono stati incaricati.

Dopo la comunicazione della riduzione degli incarichi conferibili ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2008, il responsabile dell'ufficio scolastico regionale, nel corso del mese di agosto, con le conseguenti difficoltà connesse a periodi di ferie programmate del personale interes-

sato, ha esperito le necessarie procedure amministrative, acquisito le documentazioni e gli atti occorrenti, nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, e in data 25 agosto ha emanato il nuovo decreto di organizzazione dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la segnalazione che « a Modena, in particolare, la riorganizzazione prevista determina il secondo cambio di dirigenza negli ultimi tre anni », il medesimo direttore generale ha fatto presente che il primo cambio di dirigenza si rese purtroppo necessario a causa del decesso del dirigente amministrativo allora in carica, avvenuto nel settembre 2006.

In merito, infine, alle osservazioni espresse dall'Onorevole interrogante circa il raccordo con gli enti territoriali, il competente Direttore generale per l'Emilia Romagna ha assicurato che l'Ufficio da

sempre e con cura integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, e promuove numerose forme di raccordo con le amministrazioni regionale e locali per la sinergica e coordinata attuazione delle rispettive competenze nella scrupolosa osservanza, tra l'altro, dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 2007.

Con riguardo, in particolare al provvedimento in questione si riferisce che la definizione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia è, come quella dei dirigenti scolastici, di competenza esclusiva del dirigente di prima fascia posto a capo di ciascun ufficio scolastico regionale (articolo 16, decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 7, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 2007).

ALLEGATO 3

5-00404 Braga: Risorse finanziarie insufficienti per gli istituti scolastici della provincia di Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo preciso che il governo non ha apportato alcuna modifica ai provvedimenti messi in atto nella passata legislatura riguardanti i bilanci delle istituzioni scolastiche. È stato infatti mantenuto il pagamento a carico del Ministero delle supplenze per maternità, previsto dalla legge n. 176 del 2007, nonché il limite di spesa per i compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato, incrementato da ultimo con la legge 11 gennaio 2007, n. 1.

A decorrere dal 2008 il Ministero provvede anche a corrispondere direttamente ai comuni la tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, come prescrive l'articolo 33-*bis* della legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007. Pertanto le istituzioni scolastiche sono esentate dal pagamento della suddetta tassa.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per il 2007, l'assegnazione delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche viene effettuata in modo diretto e tempestivo dall'amministrazione centrale attingendo dai due grandi capitoli di bilancio — spese per il funzionamento amministrativo e didattico e spese per il personale — all'uopo istituiti dalla stessa legge. Ciò consente alle scuole autonome di definire le priorità di spesa per l'attuazione del piano dell'offerta formativa, senza subire destinazioni vincolate e predefinite.

Vorrei ricordare, inoltre, che il decreto n. 21 del marzo 2008, con cui vengono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie, all'articolo 4 prevede la possibilità di assegnare alle istituzioni scolastiche, per esigenze straordinarie, finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri indicati, previa valutazione degli uffici scolastici regionali.

Quanto ai finanziamenti disposti per il corrente anno essi ammontano, a livello nazionale, complessivamente a euro 2.011.244.152. Le somme già corrisposte non esauriscono le assegnazioni finanziarie, in quanto è in corso la predisposizione degli atti per un ulteriore finanziamento nei limiti complessivi dello stanziamento iscritto in bilancio.

Con riguardo agli istituti della provincia di Como per l'anno 2008, sono stati assegnati finanziamenti che ammontano complessivamente ad euro 12.554.945; nel decorso anno 2007, alla stessa data, erano stati erogati finanziamenti pari a euro 13.704.431.

La differenza di euro 1.149.486 che si riscontra per i due anni, di molto inferiore all'importo di 3 milioni di euro indicato dall'Onorevole interrogante, è stata determinata dal trasferimento all'amministrazione centrale della competenza riguardante il pagamento delle spese in precedenza indicate.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00426 De Micheli: Fondi per il ripristino di alloggi pubblici	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00513 Tommaso Foti: Caratteristiche dei progetti da includere nel cosiddetto « Piano casa » .	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	112
5-00514 Mariani: Stato dell'iter di definizione del provvedimento attuativo del cosiddetto « Piano casa »	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113

SEDE REFERENTE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00426 De Micheli: Fondi per il ripristino di alloggi pubblici.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta

ricevuta, da cui ritiene che emerga un'interpretazione che conferma in termini positivi la salvaguardia delle risorse già destinate ai programmi di riqualificazione edilizia di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007. Ricorda, infatti, che le diverse formulazioni che si sono susseguite – nel corso dell'esame parlamentare – in ordine all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha costituito un apposito Fondo per il finanziamento del cosiddetto « Piano casa », hanno rischiato di mettere in discussione le risorse che gli enti locali avevano già iscritto in bilancio e impegnato per gli interventi di ripristino di alloggi pubblici, in una complessa « catena » di inclusioni ed esclusioni delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del citato decreto-legge n. 159.

Osserva, dunque, che da quanto appreso oggi dal Governo, che peraltro si era già impegnato in tal senso con l'accogli-

mento di un ordine del giorno in materia, la salvaguardia delle risorse in favore degli enti locali per i programmi di recupero edilizio riguarda anche le fattispecie di cui all'articolo 21 del più volte citato decreto-legge n. 159 del 2007. Pertanto, qualora tale interpretazione fosse quella contenuta nella risposta del Governo, ritiene di potersi dichiarare soddisfatto.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.25.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alle politiche per la casa e agli interventi in materia edilizia e abitativa.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00513 Tommaso Foti: Caratteristiche dei progetti da includere nel cosiddetto « Piano casa ».

Tommaso FOTI (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del cosiddetto « Piano casa », attualmente in fase di definizione, intenda riservare una particolare attenzione ai progetti di *housing* sociale caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale ed

energetica, nonché da elevata sostenibilità economica, con prezzi di costruzione accessibili e certificazione del sistema e del percorso.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (Pdl) si dichiara soddisfatto della risposta, che indica come il Governo intenda muoversi nella direzione indicata dalla sua interrogazione, evitando di procedere alla costruzione di nuovi edifici privi di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, oltre che sprovvisti di qualsiasi parametro di effettiva utilizzabilità nel tempo. Auspica, peraltro, che il Governo sappia portare a compimento il percorso per la realizzazione di un « Piano casa » degno di questo nome, giudicando altresì opportuno che i rappresentanti del Ministero competente – non appena sarà sancita la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata – riferiscano alla Commissione sugli elementi generali del citato DPCM attuativo.

5-00514 Mariani: Stato dell'iter di definizione del provvedimento attuativo del cosiddetto « Piano casa ».

Roberto MORASSUT (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, segnalando anzitutto l'esigenza che il previsto DPCM attuativo del « Piano casa » sia preceduto da un serio studio del fabbisogno abitativo, articolato per singole regioni e province. Auspica, inoltre, che il Governo chiarisca le modalità con cui saranno calcolati i diritti edificatori, in modo da introdurre un efficace criterio equitativo che non penalizzi, in primo luogo, le pubbliche amministrazioni.

Segnalata, altresì, l'opportunità che il Governo, con l'adozione del DPCM, punti al recupero e alla riqualificazione edilizia in luogo di una incontrollata espansione delle periferie delle città, raccomanda il perseguimento di un obiettivo generale di cooperazione e collaborazione con gli enti

locali, che devono essere coinvolti non soltanto in una fase iniziale, ma anche nella concreta attuazione degli interventi sul territorio. Infine, auspica che il provvedimento attuativo del Piano sappia assicurare l'effettiva partecipazione del libero mercato al processo in atto, attraverso l'adozione di procedure trasparenti, guidate dall'emanazione di bandi ad evidenza pubblica.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo nella parte in cui fornisce laconiche rassicurazioni circa l'attività di recupero e ricostruzione. Al riguardo, segnala invece l'esigenza di prevedere specifiche percentuali di recupero del patrimonio esistente, che sarebbero possibili se solo si realizzasse un serio e rigoroso censimento immobiliare distinto tra le singole province.

Esprime, più in generale, la preoccupazione che il « Piano casa » rappresenti un incentivo ad un'ulteriore urbanizzazione del territorio, mascherata da presunte esigenze di rilancio della crescita economica: tale circostanza, a suo avviso, sarebbe quanto mai inspiegabile in Italia, laddove si registra la più alta percentuale a livello europeo di disponibilità di abitazioni sfitte, che raggiunge quasi il 20 per cento del patrimonio abitativo complessivo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

C. 1813 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 158 del 2008, all'esame della Commissione per la conversione in legge, reca misure urgenti per contenere il disagio abitativo di alcune particolari categorie sociali e prevede una applicazione limitata ad alcune porzioni del territorio nazionale. Giudica il provvedimento di particolare rilievo, in quanto diretto a consentire il « passaggio da casa a casa » da parte di una categoria di conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo, in un momento congiunturale economico particolarmente delicato, che impone scelte di governo commisurate e legate all'andamento non solo del mercato italiano ma internazionale. Fa presente, quindi, che il disagio abitativo, dalle ultime rilevazioni del Ministero dell'Interno, si appalesa maggiormente nelle aree metropolitane laddove la carenza di alloggi pubblici e a canone calmierato determina, per le famiglie a basso reddito che conducono un immobile in locazione, una condizione di difficoltà economica che può degenerare anche in difficoltà di corretto inserimento sociale.

Ricorda che la materia è già stata oggetto di attenzione da parte dei Governi precedenti, segnatamente nelle legislature XIV e XV; da ultimo, è intervenuta la legge n. 9 del 2007 che, nel prevedere la proroga del blocco delle procedure esecutive di sfratto (sino al 15 ottobre 2007), ha legato una simile disposizione anche a provvedimenti di natura strutturale diretti ad affrontare l'emergenza abitativa attra-

verso l'avvio di un programma nazionale di edilizia residenziale pubblica pluriennale agevolata e sovvenzionata. Ancora, con la legge n. 31 del 2008 – articolo 22-ter – si è previsto che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili venisse sospesa fino al 15 ottobre 2008. Segnala, peraltro, che il decreto-legge n. 158 interviene nella medesima materia e con simili modalità, ancorché leghi la parte degli interventi strutturali sul disagio abitativo al recente « Piano Casa », ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008 (articolo 11).

Fa presente che il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 1, sospende per un periodo di oltre otto mesi, e cioè sino al giugno 2009, la procedura esecutiva di sfratto limitatamente ai comuni capoluogo delle quattordici aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) ed ai comuni ad alta tensione abitativa confinanti con gli stessi e con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. La sospensione riguarda i conduttori che si trovino nelle condizioni previste dalla citata legge n. 9 del 2007 e che abbiano i seguenti requisiti: reddito annuo lordo complessivo familiare non superiore a 27.000 euro; essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza; avere, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. Rileva che, al comma 1, si collega la finalità del provvedimento congiunturale alla necessità di ridurre il disagio abitativo in attesa della piena attuazione del « Piano casa » 2008 attraverso l'adozione (ex articolo 11 della legge 133 n. 2008) del previsto DPCM. Inoltre, segnala che il comma 2 del suddetto articolo 1 del decreto in esame dispone che sono prorogati alla scadenza del termine del 30 giugno 2009 le disposizioni generali della legge n. 9 del 2007 (articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6) ed i benefici

fiscali (articolo 2): si tratta dell'autocertificazione da parte dei conduttori della sussistenza dei requisiti da depositare presso il Tribunale competente ove è in corso la procedura di rilascio dell'immobile; della corresponsione al locatore della maggiorazione del 20 per cento del canone di locazione mensile; della decadenza dal beneficio della sospensione in caso di morosità del conduttore. Ricorda, inoltre, che le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di immobili consistono nella non cumulabilità dei redditi da fabbricati (ex articoli 37 e 90 del T.U. delle imposte sui redditi) nella formazione del reddito imponibile e nella possibilità dei comuni di ridurre o escludere il pagamento ICI.

Si sofferma, quindi, sul comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che reca le misure per la copertura finanziaria del provvedimento, che avverranno con riduzione delle autorizzazioni di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala, poi, che il comma 4 dell'articolo 1 consente al Ministero dell'economia di monitorare le spese, anche al fine di potere intervenire con provvedimento correttivi.

Rimarca come il decreto-legge n. 158, anche se di portata limitata alla sospensione sino al 30 giugno 2009, faccia rinvio al nuovo « Piano casa », al fine di attuare una politica di intervento strutturale ed evidenziare maggiormente la condizione emergenziale in cui versa il settore: tale « Piano casa », attivato con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, intende intervenire ed anticipare la risoluzione di problemi connessi all'attuale, ma anche futuro, disagio abitativo in cui si trovano e si troveranno alcune categorie sociali che prima erano toccate solo marginalmente da simili problemi. In proposito, rileva che gli eventi congiunturali economici di ottobre, in qualche misura, confermano la bontà del Piano e contestualmente ne accentuano il bisogno di concreta e veloce attuazione: con il nuovo « Piano casa », infatti, si allarga lo spettro di azione (quindi non solo alle famiglie in condizioni economiche meno abbienti), anche ai nuclei familiari a

basso reddito monoparentali o monored-dito, giovani coppie, anziani, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure di rilascio esecutive e « immigrati regolari »; si ampliano, inoltre, i soggetti attuatori, consentendo, oltre alla presenza del settore pubblico, anche l'ingresso di cooperative e dei privati investitori con l'utilizzo della finanza di progetto, interventi premiali di diritti edificatori, defiscalizzazione del settore e simili; infine, si interviene anche attraverso la valorizzazione delle aree comunali e demaniali che potranno essere utilmente destinate al comparto, al fine di abbattere i costi iniziali di acquisto del terreno.

In materia, ritiene che vada comunque considerata ancora la necessità di monitorare il settore delle fasce più deboli, per le quali nell'ultimo biennio si sono costruiti appena 5.000 alloggi a fronte di una richiesta di circa 650.000. Per le esigenze di tale categoria, alla quale lo Stato risponde con edilizia residenziale pubblica a canone sociale, giudica necessario che, nel prosieguo, sia prestata particolare attenzione, magari attraverso una razionalizzazione, un riordino ed un rilancio degli enti preposti all'attuazione, oltre che mediante un coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In conclusione, si riserva di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di fornire eventuali precisazioni nel seguito dell'esame del provvedimento.

Chiara BRAGA (PD) ringrazia il relatore per l'impostazione che ha voluto seguire nell'illustrazione del decreto-legge in esame, che tocca - a suo giudizio - un particolare aspetto strutturale delle politiche di settore a sostegno delle fasce più deboli del Paese, la cui situazione è aggravata dall'attuale fase congiunturale del-

l'economia. Ritiene che un positivo elemento di innovazione del provvedimento sia il collegamento con il cosiddetto « Piano casa », in relazione al quale, tuttavia, occorre notare che non è stato ancora emanato il DPCM di attuazione. In tal senso, preannuncia che, soltanto dopo avere conosciuto compiutamente l'impostazione del citato decreto attuativo del « Piano casa », il suo gruppo potrà realmente verificare l'efficacia delle eventuali risposte che il Governo intende fornire sotto il profilo delle politiche abitative, soprattutto per quelle fasce di popolazione che hanno una maggiore difficoltà di accesso anche all'affitto calmierato.

In conclusione, invita il Governo a prestare la massima attenzione all'azione di monitoraggio, non solo in relazione alle spese, ma anche alle possibili soluzioni migliorative che riguardano determinate categorie sociali, nonché alle modalità di accesso ai benefici di legge.

Tommaso FOTI (PdL), preso atto che il Governo ha emanato l'ennesimo decreto-legge nella materia degli sfratti perché « incalzato » da una forte - e forse un po' retorica - pressione sociale, fa presente che si appresta a votare, ancora una volta, in favore di un provvedimento di urgenza su tale materia, con la consapevolezza che da circa un decennio le varie proroghe del blocco delle procedure esecutive di rilascio degli immobili sono accompagnate dalle solite motivazioni, ormai difficilmente comprensibili per gli stessi cittadini. Rileva, infatti, che le continue proroghe alimentano l'incertezza dei proprietari sul rilascio dei loro immobili, con l'inevitabile rischio di bloccare in maniera definitiva lo stesso mercato immobiliare.

Nel giudicare, peraltro, in termini positivi l'impatto limitato delle nuove disposizioni di proroga, che sono circoscritte ad un numero più contenuto e ridotto di casi, intende esprimere le proprie perplessità sul ruolo che numerose regioni svolgono nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Osserva, infatti, che molti bandi regionali penalizzano in modo evidente talune delle fasce più deboli di cittadini

italiani, soprattutto nei confronti di cittadini stranieri, in quanto si limitano ad indicare, quali criteri prioritari per l'aggiudicazione degli alloggi, elementi di natura familiare come il numero di figli a carico, senza porre alcuna attenzione a criteri di tipo anagrafico, quale, ad esempio, il calcolo degli anni di residenza nel medesimo comune, con il risultato di determinare, in ultima analisi, una costante esclusione dei cittadini di nazionalità italiana più bisognosi.

Solleva, infine, una questione da lui già riproposta in diverse occasioni, relativa all'introduzione di una « cedolare secca » sulle locazioni, misura che consentirebbe di mobilitare maggiormente il mercato immobiliare e di fornire una giusta soluzione ai proprietari, con indubbi vantaggi in termini di semplificazione degli oneri e delle procedure.

Carlo MONAI (IdV) rileva preliminarmente l'opportunità di verificare l'esistenza di un problema di presunta illegittimità costituzionale del decreto-legge in esame, che rischia di comprimere in modo anomalo i diritti del locatore. Sottolinea, inoltre, come la finalità di legare la proroga del blocco degli sfratti al « Piano casa » risulti debole, anche perché – se fosse reale l'impegno del Governo in favore dell'edilizia residenziale pubblica – sarebbero stati già emanati i provvedimenti attuativi delle disposizioni del citato Piano, con particolare riferimento all'istituzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008. Poiché, invece, il termine per l'emanazione del previsto DPCM attuativo è scaduto da circa un mese, ritiene che il Governo sia totalmente inadempiente sull'argomento.

Si sofferma, quindi, sul problema del rispetto delle competenze regionali in materia di politiche della casa, giudicando inaccettabile che lo stesso Governo che dichiara di investire sul federalismo si proponga, in realtà, di intervenire con proprie norme legislative su materie che rientrano in pieno nelle prerogative delle regioni.

In conclusione, preannuncia che il suo gruppo presenterà apposite proposte emendative, non soltanto per apportare elementi di miglioramento al testo del provvedimento, ma anche allo scopo di individuare modalità più idonee a favorire la reale selettività delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, eventualmente puntando sul criterio della residenzialità, come testé indicato anche dal deputato Tommaso Foti. Al contempo, invita la Commissione a riflettere sulla possibile introduzione di meccanismi che possano promuovere interventi deflattivi rispetto all'abnorme contenziioso esistente nel settore delle locazioni di immobili ad uso abitativo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) riconosce che il provvedimento in esame, pur presentando elementi di perplessità, interviene in un momento congiunturale nel quale la proroga del blocco degli sfratti è opportuna, nella consapevolezza che la crisi economica globale impone di sostenere le fasce di popolazione più deboli. Ritiene, peraltro, indispensabile che il Governo si faccia carico anche di attivare misure di intervento sul territorio, evitando di entrare stabilmente in una logica di continua proroga dell'emergenza.

In tal senso, giudica evidente che il Governo Berlusconi ha alimentato, sin dall'inizio della legislatura, un perenne stato di incertezza nella materia delle politiche abitative, modificando l'impostazione del « Piano casa » che era stato disegnato dal precedente Governo e, in questo modo, rallentando la soluzione dei problemi e distogliendo le risorse già attribuite agli enti locali per l'avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica e di riqualificazione urbana. Rileva, peraltro, che le continue proroghe della sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili – al momento limitate alle sole aree metropolitane – rischiano in realtà di alimentare una « corsa al ribasso » anche da parte delle amministrazioni territoriali più efficienti, che ad oggi riescono, sia pure con enormi sforzi, a dare risposte

efficaci alla cittadinanza, attraverso una buona programmazione regionale e locale.

In conclusione, invita il Governo ad accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi del « Piano casa », anche in modo da non demotivare i cittadini più svantaggiati e non scoraggiare gli investitori che vogliono intervenire nel settore dell'edilizia sociale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà demandata alla riunione di do-

mani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, ivi incluso il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, preannunciando sin d'ora che tale termine potrebbe essere fissato – ove non vi fossero particolari obiezioni – per il pomeriggio di martedì 4 novembre.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00426 De Micheli: Fondi per il ripristino di alloggi pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ha disposto, tra l'altro, che le risorse pari a 550 milioni di euro di già destinate dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 al programma straordinario per il ripristino di alloggi pubblici attualmente sfitti, siano utilizzate per l'attuazione degli interventi individuati nel « Piano Casa » di cui al medesimo articolo 11 « ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate ».

Ciò comporta che le proposte di intervento che potranno essere eventualmente ammesse a finanziamento sono esclusivamente quelle inoltrate ai Provveditorati interregionali, per l'acquisizione del previsto parere di congruità, entro la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112/2008 e che ricadano nell'eccezione di cui al comma 12 soprarichiamato.

Al fine di valutare la portata, anche in termini finanziari, dell'eccezione di cui al comma 12 introdotta dal decreto-legge n. 112/2008 anche al fine di salvaguardare le iniziative che presentano un elevato grado di fattibilità tecnico-amministrativa e finanziaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto ai soggetti

interessati di produrre gli atti amministrativi attestanti l'avvenuta iscrizione e l'impegno dei fondi di che trattasi fermo restando, allo stato attuale, la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sull'applicazione dell'eccezione in argomento.

Il Ministero, in considerazione della forte emergenza abitativa che si riscontra in molte aree del Paese, si è attivato per dare immediata attuazione al « Piano nazionale di edilizia abitativa » di cui all'articolo 11 del decreto-legge 112/2008.

In tal senso è stata predisposta una bozza del nuovo « Piano Casa » che dovrà essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata.

I contenuti del Piano Casa, al cui interno possono essere previsti anche interventi destinati all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono stati oggetto di una prima informativa al Cipe effettuata nel mese di settembre 2008.

Si sta quindi adesso procedendo a concludere il procedimento di concertazione previsto che vede coinvolti le Regioni e gli enti locali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00513 Tommaso Foti: Caratteristiche dei progetti da includere nel cosiddetto « Piano casa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In considerazione della forte emergenza abitativa che si riscontra in molte aree del Paese, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è attivato per dare immediata attuazione al « Piano nazionale di edilizia abitativa » di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In tal senso è stata predisposta una prima bozza del nuovo « Piano Casa » che dovrà essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I contenuti del Piano Casa che sono, nella sostanza, quelli indicati dall'interrogante sono stati oggetto di una prima informativa al Cipe, effettuata nel mese di settembre 2008 e sui quali dovrà essere avviato il procedimento di concertazione previsto che coinvolge le Regioni e gli enti locali.

Ciò posto, si evidenzia come il nuovo Piano casa preveda una particolare attenzione verso le tematiche della sostenibilità ambientale energetica ed eco-sostenibile in questo proseguendo nella direzione già intrapresa dal Ministero negli ultimi de-

cenni attraverso interventi sperimentali e programmi innovativi in ambito urbano, quali da ultimo, i Contratti di quartiere.

Sotto questo aspetto, la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al Piano nazionale di edilizia abitativa dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 112/2008 in relazione alla realizzazione di programmi caratterizzati da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica.

In particolare, si prevede la possibilità di assegnare un finanziamento aggiuntivo, fino ad un massimo di 10 mila euro ad alloggio, in relazione a ciascun alloggio realizzato o recuperato, da offrire a canone sostenibile, che raggiunga un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile.

Il rendimento energetico dovrà essere tale da conseguire un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori normalmente richiesti come riportati nell'allegato C, punto 1.1. del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 31.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00514 Mariani: Stato dell'iter di definizione del provvedimento attuativo del cosiddetto « Piano casa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Data la sostanziale corrispondenza della tematica sollevata dall'interrogazione dell'onorevole Mariani con quanto appena riferito in risposta alla precedente interrogazione, si intende approfondire la discussione su quei temi specifici cui viene fatto riferimento, cioè il coinvolgimento gestionale delle amministrazioni regionali e locali nonché la salvaguardia degli stanziamenti già impegnati dalle Regioni.

In merito, va evidenziato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta predisponendo, come noto, uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che presto verrà presentato in sede di conferenza Unificata.

Si garantisce che tale schema già prevede che le amministrazioni regionali e locali siano coinvolte nella fase realizzativa e gestionale del Piano in quanto questo verrà approvato previa intesa in sede di conferenza Unificata dove è pre-

vista la presenza non soltanto delle Regioni ma anche degli enti locali; anche la verifica del fabbisogno abitativo verrà quindi svolta in questa una fase.

Inoltre si assicura che gli stanziamenti ex articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge n. 159/2007 saranno fatti salvi qualora già iscritti in bilancio e già impegnati dagli enti destinatari.

Il Piano prevedrà, così come disposto dall'articolo 3, lettera *e*), del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, una specifica linea di intervento finalizzata alla realizzazione di programmi integrati di promozione dell'edilizia residenziale sociale.

Si evidenzia, infine, che il Piano prevede la realizzazione ed il recupero di alloggi da destinare al mercato della locazione a canoni inferiori a quelli calmierati già previsti per legge.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Atto n. 24 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120

RISOLUZIONI:

7-00033 Valducci: Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico (<i>Discussione e rinvio</i>)	115
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-00441 Montagnoli: Riorganizzazione della filiale di Poste italiane nel Veneto	119
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	121
ERRATA CORRIGE	119

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Atto n. 24.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, iniziato nella seduta del 23 ottobre scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con una osservazione.

Francesco PROIETTI COSIMI (Pdl) *relatore*, fa presente che il suo orientamento è favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto si tratta di un intervento necessario e adeguato, volto a conformare la normativa nazionale in materia di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2005, ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2316 avviata il 12 ottobre 2006. Ritiene peraltro opportuno corre-

dare la proposta di parere favorevole con una osservazione, volta ad espungere dal testo dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo una parte che appare senza dubbio ultronea. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del provvedimento novella l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 prevedendo, al punto 1, l'applicazione, ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, anche della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni classificate, oltre a quella relativa alla protezione dei dati personali. Tale previsione appare per un verso superflua, perché non ricompresa nell'ambito delle osservazioni formulate in sede comunitaria, per il cui rispetto è senza dubbio sufficiente il solo rinvio alla normativa generale in materia di tutela e di riservatezza e protezione dei dati personali, dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e per altro verso, ove non espunta dal testo, potrebbe fare sorgere esigenze di cifratura delle comunicazioni concernenti i dati relativi al sistema automatico di informazione (AIS), con connessi consistenti maggiori oneri. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame parere favorevole con una osservazione, volta a segnalare l'esigenza che, all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), punto 1, siano espunte le seguenti parole: « e di tutela delle informazioni classificate ». Precisa, infine, che anche la 8^a Commissione del Senato, in occasione dell'espressione del parere di sua competenza, ha formulato un'analoga osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00033 Valducci: Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico.

(Discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione in titolo di cui è primo firmatario, fa presente che si tratta di un atto di indirizzo, sottoscritto anche dal deputato Moffa, che mira ad evidenziare come sia ormai imminente la scadenza, entro il 31 dicembre 2008, delle convenzioni in forza delle quali la società la Tirrenia, unitamente alle società regionali da questa controllate (Caremar, Saremar, Siremar e Toremar), esercitano il servizio pubblico di cabotaggio marittimo fra la penisola e le isole maggiori e minori, e sia quindi opportuno che il Governo si impegni ad assumere, con sollecitudine, le opportune iniziative finalizzate al completamento, da parte dei Ministeri competenti, dell'*iter* di approvazione del nuovo testo di convenzione. Giova in proposito ricordare che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, commi 998 e 999, ha stabilito che la scadenza delle nuove convenzioni non dovrà risultare anteriore al 31 dicembre 2012, prevedendo all'uopo il coinvolgimento del CIPE e dei dicasteri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, unitamente alla previa notifica dei nuovi atti alla Commissione europea ai fini della verifica della loro compatibilità comunitaria. La stessa disposizione ha comunque legato la stipula delle nuove convenzioni al completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e alla conseguente privatizzazione delle società esercenti i predetti servizi di collegamento. Il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, de-

liberato dal Consiglio dei ministri il 18 giugno 2008, ha quindi confermato che anche il Governo in carica intende avviare, tempestivamente, il processo di privatizzazione della Tirrenia, ai fini del quale è in corso un'apposita analisi da parte di una primaria istituzione finanziaria. Nello stesso DPEF l'esecutivo si è peraltro impegnato, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di servizi di pubblica utilità, a far conoscere previamente alle competenti Commissioni parlamentari i criteri per la privatizzazione e le relative modalità di dismissione. Ed è proprio al rispetto di tale procedura che è riferita la seconda parte dell'impegno contenuto nella risoluzione in esame, onde consentire al Parlamento di potere esprimere il parere di competenza sull'operazione di privatizzazione. Deve poi segnalarsi che l'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha disposto, al comma 5 e al fine di snellire l'iter procedurale per la privatizzazione, la soppressione dell'obbligo del Governo, sancito all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di presentare alle competenti Commissioni parlamentari, preventivamente alla privatizzazione, il piano industriale della Tirrenia, ai fini dell'espressione del relativo parere. Nello stesso tempo, il medesimo articolo 57, al comma 3, ha invece previsto che, su richiesta delle regioni interessate l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione nelle società Caremar (Campania Regionale Marittima), Saremar (Sardegna Regionale Marittima), Toremar (Toscana Regionale Marittima) e Siremar (Sicilia Regionale Marittima) possa essere trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Analogamente, alle regioni Puglia e Lazio possono essere rispettivamente trasferite, sempre a titolo gratuito, il complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione e dalla Caremar per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino. In proposito segnala che il termine ivi fissato

per la presentazione delle predette richieste da parte delle regioni è spirato infruttuosamente qualche giorno fa. Alla luce del complesso di tali considerazioni, il presente atto di indirizzo sottolinea come sia comunque opportuno completare rapidamente il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio pubblico, procedendo, quanto prima, alla privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo che rivestono carattere di pubblica utilità. Ed è per questo che si intende impegnare il Governo ad assumere sollecitamente le opportune iniziative finalizzate al completamento, da parte dei Ministeri competenti, dell'iter di approvazione del nuovo testo di convenzione per la Tirrenia e le società regionali, nonché a predisporre, anche tenendo conto delle analisi di mercato del consulente finanziario, lo schema di delibera del Consiglio dei ministri recante le modalità di privatizzazione, ai sensi della legge n. 481 del 1995.

Settimo NIZZI (PdL), pur non disconoscendo il ruolo sociale assai rilevante svolto da Tirrenia nel corso degli anni, in particolare per garantire i collegamenti da e per la Sardegna, che costituiscono peraltro le tratte cui afferisce la parte preponderante del volume di traffico della *holding*, deve tuttavia ricordare i ripetuti disservizi che si sono da ultimo registrati nella gestione di tali collegamenti. Peraltro, nonostante le sovvenzioni statali ammontino a 200 milioni di euro all'anno, si registrano continui deficit nei bilanci della società Tirrenia con esuberi stimati in circa 1600 sui 3300 dipendenti totali. Ed è proprio sulla base di tali preoccupanti dati che ha presentato l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00508, nella quale, prendendo atto della denuncia degli altri armatori privati che svolgono servizi analoghi, spesso molto più efficienti e dignitosi per gli utenti, e che accusano la Tirrenia di fare concorrenza sleale con i soldi dello Stato e chiedono, come da regolamento europeo, che i soldi pubblici siano assegnati attraverso una gara internazionale, si chiede ai Ministri delle in-

frustrature e dei trasporti e dell'economia e delle finanze di anticipare entro il 31 dicembre 2009 il termine perentorio di privatizzazione della Tirrenia. Non appare infatti opportuno che il Governo continui a finanziare un'azienda, i cui criteri gestionali non sono rivolti tanto al soddisfacimento dei servizi per i cittadini, quanto al consolidamento delle rendite dei soggetti che lavorano e operano nella stessa Tirrenia. Inoltre, gli aiuti pubblici determinano una distorsione dei meccanismi di mercato a scapito delle società che operano in concorrenza con la predetta *holding* e con le società regionali da essa controllate. Fa infine presente come l'eventuale e auspicabile anticipazione dei tempi della privatizzazione consentirebbe al nostro paese anche di evitare di incorrere nella preannunciata procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel precisare di essere anch'egli tra i firmatari dell'interrogazione n. 5-00508, sottopone sin d'ora al presidente della Commissione, primo firmatario della risoluzione in esame, l'esigenza di riformularne la parte dispositiva proprio al fine di ricomprendervi anche l'impegno al Governo ad anticipare i tempi della privatizzazione di Tirrenia. Ove tale operazione avvenisse entro il 2009, infatti, si ridurrebbero gli oneri altrimenti a carico del bilancio pubblico per gli anni successivi, sarebbe sicuramente assicurato un miglioramento della qualità del servizio in favore degli utenti e si potrebbe garantire un migliore sviluppo delle isole.

Silvia VELO (PD) avverte che il problema Tirrenia assume contorni assai delicati, in quanto, se è vero che la sua gestione determina rilevanti oneri a carico del bilancio pubblico, è altresì vero che la stessa azienda assicura lo svolgimento di indispensabili servizi di collegamento tra la terraferma e le isole, dando in tal modo attuazione al diritto alla mobilità dei cittadini che, com'è logico, deve essere garantito anche in favore di coloro che

risiedono nelle isole minori, indipendentemente dalla circostanza che si tratti o meno di collegamenti remunerativi. Riguardo ai bilanci della Tirrenia, fa presente che occorre differenziare la situazione della *holding*, la cui situazione di disavanzo appare difficilmente comprensibile in mancanza di un'erogazione diretta di servizi, da quella delle diverse società regionali da essa controllate, che dipende, caso per caso, dalla presenza di collegamenti più o meno profittevoli. Ricorda comunque che la questione fu affrontata anche dal precedente Governo, che aveva promosso un'intesa tra l'azienda, le regioni e i sindacati volta a prevedere dapprima un processo di risanamento e, solo successivamente, la privatizzazione di Tirrenia, come d'altronde richiesto in sede comunitaria. Nel precisare che è a suo avviso più opportuno individuare un percorso che assicuri comunque la liberalizzazione del servizio di cabotaggio marittimo, anche per favorire il raggiungimento di livelli di qualità soddisfacenti in tutte le aree del paese, deve rilevare come l'attuale esecutivo abbia imboccato una strada più drastica di quella tracciata dal precedente governo, prevedendo, con il decreto-legge n. 112 del 2008, il trasferimento alle regioni delle quote di partecipazione di Tirrenia nelle società dalla stessa controllate. Ritiene in proposito opportuno che venga invece riavviata una procedura di concertazione con l'azienda, i sindacati e le regioni, tenuto conto, a titolo esemplificativo, che la regione Toscana, che ha già precisato di essere favorevole allo svolgimento di una gara pubblica per l'assegnazione delle rotte, ha nello stesso tempo richiamato l'attenzione sull'esigenza che, nelle more dell'attuazione di tale procedura sia, comunque previsto un periodo transitorio nel corso del quale Tirrenia continui ad essere incaricata dello svolgimento del servizio. Tenuto pertanto conto che appare opportuno un congruo approfondimento di tutte le questioni e gli interessi coinvolti nell'atto di indirizzo in oggetto, propone al presidente di procedere ad un ciclo di audizioni informali, coinvolgendo, in par-

ticolare, i rappresentanti della Tirrenia, delle regioni interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Sandro BIASOTTI (PdL) esprime preliminarmente profondo apprezzamento per la coraggiosa posizione espressa dal deputato Nizzi, soprattutto considerando l'importanza per la Sardegna del servizio svolto dalla Tirrenia. Nel ribadire poi il ruolo che l'azienda ha svolto nel corso degli anni, conviene con i contenuti della risoluzione in esame e, nello stesso tempo, concorda anche con la proposta di accelerazione dei tempi previsti per la privatizzazione di Tirrenia, tenuto conto che la data del 31 dicembre 2012, precedendo soltanto di pochi mesi la presumibile nuova tornata delle elezioni politiche, potrebbe risultare inadeguata.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ricorda che negli ultimi anni tutti i governi che si sono succeduti sono stati chiamati ad affrontare, in un modo o nell'altro, la questione della privatizzazione di Tirrenia e che le concessioni in scadenza furono rinnovate solo nel presupposto che si trattasse dell'ultima volta, nella prospettiva di una liberalizzazione del settore che non si è ancora concretizzata. Nel riconoscere poi il ruolo importante svolto dalla società di navigazione nell'assicurare la continuità territoriale con le isole, fa presente che comunque quello che deve essere in primo luogo precisato è l'onere connesso all'espletamento di tale servizio che lo Stato è oggi disposto a sostenere. È quindi necessario che il Governo individui il « costo sostenibile », in modo da poter indire le relative gare e scongiurare il pericolo di una « nuova Alitalia ». Riguardo al processo di risanamento di Tirrenia cui ha fatto cenno il deputato Velo, paventa il rischio che il costo relativo risulti superiore ai futuri proventi ricavabili dalla privatizzazione. Concorda comunque con il programma di audizioni poc'anzi suggerito, sottolineando in particolare l'esigenza di ascoltare i rappresentanti delle regioni. Tali audizioni, infatti, oltre a consentire di comprendere le ragioni della

mancata richiesta delle stesse di usufruire del trasferimento gratuito delle quote di partecipazione della *holding* nelle varie società di navigazione, appaiono comunque un atto dovuto, tenuto conto che nella materia del trasporto pubblico locale, in questo caso marittimo, la competenza è appunto ripartita tra lo Stato e le regioni.

Silvano MOFFA (PdL) sottolinea che il valore che potrà assumere l'iniziativa assunta dalla Commissione con la risoluzione in esame non potrà che dipendere dalla tempestività con la quale si giungerà alla sua approvazione, in un testo eventualmente riformulato al fine di prevedere una data certa entro cui procedere al completamento del processo di privatizzazione di Tirrenia. La previsione di una tempistica più stringente e meno generica appare infatti fondamentale. Per questo ritiene che allo svolgimento delle audizioni proposte debba procedersi in tempi ravvicinati.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene importante sottolineare in questa fase la necessità di garantire che la procedura di privatizzazione sia la più trasparente possibile, proprio al fine di evitare di ingenerare nell'opinione pubblica la sensazione di accordi sottobanco, come ad esempio accaduto in occasione della vendita di Alitalia. Se in quella operazione all'adeguamento delle tariffe autostradali ha fatto seguito l'ingresso dell'imprenditore Benetton nella cordata CAI, non vorrebbe che situazioni analoghe possano vedere coinvolto anche Aponte, presidente di MSC (*Mediterranean Shipping Co*), che è sicuramente tra gli armatori interessati a rilevare Tirrenia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) interviene nuovamente solo per dichiarare la sua condivisione circa la necessità, evidenziata dal deputato Moffa, di una chiara e stretta tempistica per l'approvazione della risoluzione da parte della Commissione e per la privatizzazione di Tirrenia, precisando inoltre di non comprendere le mo-

tivazioni dell'intervento testé svolto dal deputato Sarubbi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel preannunciare che, in qualità di primo firmatario, è disponibile a valutare l'opportunità di procedere, nel prosieguo dell'*iter*, ad una riformulazione del testo della risoluzione, al fine di ricomprensere un impegno al Governo ad anticipare i termini previsti dall'ordinamento per la privatizzazione di Tirrenia, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, prevista per giovedì 30 ottobre 2008, si valuteranno le modalità con le quali dare seguito alla richiesta di svolgimento di audizioni avanzata dal deputato Velo, ferma restando, comunque, l'esigenza, emersa nel dibattito, di giungere all'approvazione dell'atto di indirizzo in esame entro il 15 novembre 2008. Fa quindi presente che, ai fini di un maggiore approfondimento della questione, sarà comunque necessario conoscere anche l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 15.15.

5-00441 Montagnoli: Riorganizzazione della filiale di Poste italiane nel Veneto.

Il sottosegretario Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo in sede di replica, ritiene che Poste italiane, prima di procedere a operazioni di riorganizzazione così complesse,

che comportano la chiusura di numerosi uffici postali nell'intero territorio nazionale, dovrebbe valutare, caso per caso, la redditività specifica di ciascuna struttura. Alla luce di tale necessario approfondimento gli uffici di Bassano e di Legnano non meriterebbero di essere chiusi, avendo, per la loro parte, contribuito ai buoni risultati economici dell'azienda nell'ultimo periodo, anche grazie alla professionalità dei lavoratori ivi impiegati. Tenuto conto che Poste italiane è controllata, in misura principale dal Ministero dell'economia e delle finanze e, per la restante parte, dalla Cassa depositi e prestiti, ritiene doveroso che il Governo adotti ogni iniziativa di sua competenza affinché il piano di riorganizzazione venga sospeso, soprattutto con riferimento agli uffici che funzionano, come quelli di Bassano e Legnano. Ciò eviterebbe un taglio di strutture indiscriminato e, soprattutto, non provocherebbe disagio a tutti quei lavoratori che, improvvisamente, si vedrebbero trasferiti d'ufficio a parecchi chilometri di distanza rispetto alla loro attuale sede di lavoro.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 21 ottobre 2008, a pagina 84, alla sedicesima riga, sostituire le parole « 15.45 » con le parole « 15.55 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 23 ottobre 2008, a pagina 116, alla fine, aggiungere le parole:

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale (Atto n. 24).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale,

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera f), nel novellare l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, prevede, al punto 1, l'applicazione, ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni, anche della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni classificate, oltre a quella relativa alla protezione dei dati personali,

considerato in proposito che, al fine di dare seguito alla procedura di infrazione promossa in sede comunitaria, appare sufficiente il solo rinvio alla normativa generale in materia di tutela e di riservatezza e protezione dei dati personali, dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1, valuti il Governo l'opportunità di espungere le seguenti parole: « e di tutela delle informazioni classificate », al fine di circoscrivere il rinvio ivi previsto esclusivamente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00441 Montagnoli: Riorganizzazione della filiale di Poste italiane nel Veneto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, concernente il progetto di rivisitazione dell'organizzazione territoriale della rete delle Filiali, che recentemente Poste Italiane SpA ha individuato nell'ambito dell'evoluzione dei propri modelli organizzativi.

Per quanto di competenza, deve ribadirsi che, come già detto, ai sensi del decreto legislativo 261/99 la scelta delle strategie aziendali e la gestione della sfera operativa del servizio postale appartengono all'esclusiva autonomia societaria di Poste Italiane SpA, cui spetta l'individuazione sul territorio degli uffici postali, del numero degli sportelli, delle modalità e delle risorse necessarie per soddisfare la domanda di servizi in misura tale da garantire sia il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario che il rispetto degli obblighi connessi alla fornitura del servizio postale universale. All'Autorità di regolamentazione dell'ex Ministero delle comunicazioni, funzione oggi assorbita dal Ministero dello sviluppo economico, spetta, invece, il compito di vigilare affinché siano in ogni caso rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio postale universale.

In relazione all'atto in esame, da ulteriori informazioni acquisite presso la società Poste Italiane, si precisa che il progetto di intervento organizzativo volto alla razionalizzazione della rete delle filiali in tutta Italia non riguarda la ristrutturazione della rete territoriale degli uffici postali ma ha lo scopo, individuando l'allocatione ottimale delle filiali in una logica di presidio del territorio a carattere provinciale, di rafforzare le funzioni di go-

verno degli Uffici di supporto al business, analogamente, peraltro a quanto già adottato da altre aziende a carattere nazionale. La società ha precisato che, in ogni caso, il progetto organizzativo non comporta riduzioni del numero degli uffici postali e consentirebbe di standardizzare le attività e di incrementare l'efficienza operativa degli uffici periferici di *back office* valorizzando le competenze acquisite dalle risorse umane presenti nelle sedi delle filiali interessate dal processo di razionalizzazione ed assicurare in tal modo una migliore qualità dei servizi erogati alla clientela.

Tutto ciò premesso, si conferma quanto peraltro riferito dall'Onorevole interrogante in merito alla funzione di *back office* delle filiali di Poste Italiane; infatti, nell'organizzazione aziendale della concessionaria è ben chiara la *mission* attribuita alle filiali quali strutture nate per assolvere a funzioni di supporto e di coordinamento degli uffici postali, senza avere però contatti con il pubblico (*front office*), competenza quest'ultima attribuita invece agli uffici postali presenti sul territorio, quantificati nel numero di 80 per quanto riguarda la loro dislocazione nel basso veronese.

Tale irrinunciabile diffusione territoriale rappresenta una risorsa sia per l'utenza sia per Poste Italiane a tal punto che l'azienda ha precisato che il progetto di razionalizzazione in argomento interessa esclusivamente le filiali quali centri non identificabili né, come detto, con gli uffici postali né peraltro con le strutture di recapito oggetto del piano annuale di razionalizzazione della rete

postale previsto dal Contratto di programma (piano che è comunque in corso di elaborazione da parte di Poste italiane secondo le scadenze previste dal Contratto).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, le Filiali e il relativo personale attualmente operanti a Bassano del Grappa e Legnago confluiranno rispettivamente nella nuova organizzazione delle filiali di Vicenza e Verona; pur in presenza di una riduzione delle filiali da nove a sette (che saranno comunque dotate di risorse adeguate) resterà come detto comunque invariato il numero degli uffici postali senza alcuna perdita di servizi sia in termini di accessibilità che in termini di soddisfazione dell'utenza.

La società ha assicurato che la realizzazione del progetto organizzativo non

prevede alcuna riduzione degli attuali livelli occupazionali delle risorse umane utilizzate complessivamente nella regione Veneto; inoltre ha garantito il mantenimento dei livelli professionali dei lavoratori e la valorizzazione delle competenze acquisite dalle risorse umane operanti a Legnago e Bassano del Grappa che verranno reimpiegate sia nelle sedi delle filiali interessate dal processo di razionalizzazione sia in attività di *front end* degli uffici postali assicurando in tal modo una migliore qualità dei servizi erogati alla clientela da parte degli stessi uffici.

Il mantenimento complessivo dell'organico lavorativo rappresenta anche la garanzia del rispetto dell'indotto economico locale che sarà mantenuto in ambito regionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-A 123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 38 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 123

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 39 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 126

ERRATA CORRIGE 128

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 ottobre 2008.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, ricorda anzitutto che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima.

Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziare su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, « intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ».

Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al precedente comma 2 venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero in Tabella C della legge finanziaria).

Per l'anno 2008 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 33.448.573,98 euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2500 (UPB 4.1.1) dello stato di previsione 2008 dell'ex Ministero del commercio internazionale (ora Ministero dello sviluppo), a cui è stato detratto l'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Passando alla descrizione dell'articolo, rileva che l'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento:

euro 12.000.000,00 per contributi ad associazioni *ex* legge 1083/54;

euro 15.000.000,00 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518 del 1970);

euro 5.000.000,00 per contributi ai consorzi multiregionali all'export (legge n. 83 del 1989);

euro 648.573,98 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981);

euro 800.000,00 per contributi *ex* decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi associazioni di categoria).

Segnala che, in luogo dell'usuale rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2007, la relazione illustrativa si limita ad osservare che la dotazione per la *promotion* per l'anno 2007 è risultata insufficiente, e rende noto che si sono riscontrate notevoli difficoltà e ritardi per la definizione dell'ammontare effettivamente disponibile del capitolo 2500. La decurtazione dei fondi rispetto all'ammontare inizialmente disponibile nel capitolo ha avuto, secondo la relazione illustrativa, gravi conseguenze per gli operatori e per tutto il sistema associativo, poiché le minori risorse hanno comportato una forte riduzione del contributo proprio quando maggiore era la necessità di sostenere la competitività sui mercati esteri.

Per quanto concerne la prima delle finalità indicate, la legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), autorizza il Ministero per il commercio con l'estero (dapprima, come si è detto, confluito nel Ministero delle attività produttive, poi scorporato con il decreto-legge n. 181 del 2006 e attualmente di nuovo inglobato nel Ministero dello sviluppo economico) a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni, che non abbiano per statuto finalità di lucro, per le seguenti finalità:

organizzazione di mostre all'estero;

partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere;

incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero;

redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

La normativa intende fornire un ulteriore strumento di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, complementare al ruolo che nel settore già svolge l'Istituto per il commercio estero (ICE). La legge non attribuisce i contributi ad organismi ben individuati, prevedendo che, di anno in anno, istituti, enti ed associazioni possano fare richiesta di un contributo per specifiche iniziative.

Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

Per quanto concerne i contributi alle Camere di commercio italiane all'estero (alle quali sono destinati complessivamente 15.000.000 euro) ricorda che la legge 1° luglio 1970, n. 518, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero, ossia quelle associazioni di operatori economici libere ed elettive, costituite all'estero con il fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, che documentino di possedere i requisiti per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero. Di fatto, le Camere di commercio si configurano come organismi che raggruppano le imprese italiane che operano all'estero nonché imprese del paese ospitante, con funzioni di assistenza e sostegno in particolare nel campo delle *joint-ventures*.

L'articolo 9 della citata legge prevede che il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) possa concedere contributi alle spese di funzionamento delle associazioni riconosciute, determinandone la misura in base alla valutazione dell'opera svolta in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e dell'interesse che presenta il mercato locale. I contributi

sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Ai consorzi per il commercio estero sono destinati 5.000.000 euro. Si ricorda che il sostegno ai consorzi all'esportazione è stato dapprima introdotto dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste) che prevedeva la concessione di contributi finanziari annuali a favore dei consorzi e società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione di materie prime da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

La materia è stata successivamente disciplinata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane), che definisce in modo più puntuale i requisiti necessari all'ammissione dei benefici per i consorzi e società consorziate per il commercio estero, ribadendo il principio che tali contributi non sono volti a sostenere le esportazioni, bensì al supporto finanziario delle strutture collettive, dotate di servizi e di personale, che caratterizzano queste associazioni tra esportatori. La legge n. 83 del 1989 ha elevato, rispetto alle precedenti previsioni, l'ammontare massimo dei contributi, che varia a seconda del numero delle imprese consorziate e non può comunque superare un certo valore percentuale delle spese.

Ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri sono destinati contributi pari a 648.573,98 euro. La legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra

imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa, anche in questo caso, che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione.

La misura del contributo, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1981 e dell'articolo 4 comma 3 della legge n. 304 del 1990, non potrà eccedere:

il 40 per cento delle spese sostenute per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

il 60 per cento delle spese sostenute per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

il 70 per cento delle spese sostenute per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.

L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, prevede infine che i contributi a enti e organismi vari, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, concessi dal Ministero del commercio internazionale, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

La discrezionalità che la predetta norma riconosce al Ministro nell'individuazione dei soggetti cui destinare i contributi a favore dell'attività promozionale è esercitata nello schema di decreto in

esame in favore di associazioni di categoria con cui vengano conclusi accordi di settore.

A tal fine sono destinati contributi pari a euro 800.000. Sottolinea quindi come la relazione illustrativa evidenzi che con questo strumento si finanziano progetti articolati proposti da associazioni di categoria con le quali sono stati stretti accordi di partenariato (Ministero-Associazione:ICE) a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese associate in un'ottica di sistema per i quali sono necessari importi generalmente più rilevanti (cofinanziamento al 50 per cento di progetti annuali condivisi).

Preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole, specifica che si riserva di formulare la relativa proposta al termine del dibattito, recependo eventuali osservazioni o rilievi che venissero formulati.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 39.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alla Camera dei deputati dal Ministro dello sviluppo economico in data 6 ottobre 2008, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

L'articolo citato, al comma 1 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato « Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori ».

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 155754 al suddetto capitolo è stato riassegnato per l'anno 2007 (come comunicato nella *nota* 898 dello stesso Ministero dell'8 gennaio 2008) l'importo complessivo di euro 18.634.844,00.

Fa presente che tale importo rimane nelle disponibilità del Fondo per tutto il 2008 a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 248/07. Infatti l'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, attraverso la novella del citato articolo 148 ha disposto che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo.

Lo schema sottoposto al parere parlamentare reca il riparto delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2008, nonché la relazione illustrativa e la relazione sullo

stato di attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aggiornato al 18 settembre 2008).

Il provvedimento, volto alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2008, ammontanti complessivamente a 18.634.844,00 euro, consta di 5 articoli e due Allegati.

Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell'allegato A ed attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema di decreto, sono così riassumibili:

interventi mirati all'informazione e all'assistenza per i consumatori ed utenti a cura delle regioni e delle province autonome con una destinazione di 14.000.000,00 euro (articolo 2) con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie;

iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica a cura della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con una destinazione di 2.500.000,00 euro (articolo 3) iniziative da svolgere anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti al fine di migliorare l'uso di modelli e prodotti di efficienza energetica e l'adozione di pratiche di risparmio energetico;

interventi vari a cura della Direzione generale per la concorrenza e i consumatori ed il CNCU, con una destinazione di 2.134.844,00 euro (articolo 4); si tratta in particolare dell'assegnazione di 1,5 milioni di euro alla direzione generale per la concorrenza e i consumatori per la realizzazione di iniziative dirette a perfezionare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori attraverso campagne pubblicitarie ed informative di vario genere. È inoltre prevista l'assegnazione di 634.844 euro al Consiglio nazionale consumatori e utenti per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori.

Preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole, specifica infine

che si riserva di formulare la relativa proposta al termine del dibattito, recependo eventuali osservazioni o rilievi che venissero formulati.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 81 del 22 ottobre 2008, a pagina 33, prima colonna, quinta riga,

dopo la parola « pubblica », aggiungere le seguenti « e dopo le parole: » intensivi di energia elettrica ed » inserire la

seguinte: « eventualmente » e sostituire le parole: « La percentuale » con le seguenti: « L'eventuale percentuale »;

e alla seconda colonna, sesta riga,

sostituire le parole da: « mediante » a « 24 dicembre 2007, n. 244 » con le seguenti: « quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/A 129

SEDE CONSULTIVA:

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia. C. 1802 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e rinvio*) 129

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 133

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 691, C. 1377, C. 1448 e C. 1504 – Adozione del testo base*) 136

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione*) 139

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 ottobre 2008.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.45, dalle 15 alle 15.05 e dalle 18.15 alle 18.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.

C. 1802 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito, fa presente che si soffermerà più diffusamente sulle disposizioni attinenti alle competenze della XI Commissione. L'articolo 1, al comma 1, autorizza, dal 21 settembre al 31 dicembre 2008, la spesa di 2.058.424 euro per la partecipa-

zione di personale delle Forze armate alla missione EUMM Georgia di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio. Ai sensi del successivo comma 2, al personale impegnato nella missione si applicano disposizioni contenute nel precedente decreto-legge n. 8 del 2008, recante Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali e, in particolare: l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2 e 4, che recano disposizioni sul trattamento economico del personale impiegato nelle missioni; l'articolo 4, comma 6, che reca disposizioni relative alla valutazione del servizio prestato in missioni internazionali; l'articolo 4, comma 10, che effettua ulteriori rinvii normativi; l'articolo 5, che reca disposizioni in materia penale; l'articolo 6, che reca disposizioni in materia contabile.

Ricorda al riguardo, più dettagliatamente, per quanto concerne le menzionate disposizioni relative al trattamento economico e giuridico del personale impiegato nelle missioni, che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal medesimo provvedimento l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. In particolare, la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL (comprese le unità assegnate alla struttura attivata presso la sede delle Nazioni Unite), CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, missione PESD in Kosovo e ALTHEA, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio

nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, gli importi riguardanti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008 dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che all'indennità di cui al comma 1, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006. L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008 prescrive che anche per l'anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, ed a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 8 del 2008 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi n. 490 del 1997 e n. 298 del 2000 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-

legge n. 451 del 2001, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata 'Enduring Freedom', per la disciplina delle missioni internazionali.

L'articolo 2 reca l'autorizzazione di spesa in relazione alla partecipazione del personale civile alla citata missione EUMM Georgia.

In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2008, la spesa di 86.955 euro per la partecipazione di personale civile. Come specificato dalla scheda tecnica allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, si tratta di quattro unità di personale civile cui va corrisposta un'indennità pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, senza assegno di rappresentanza né aggiunta di famiglia, prevista per il posto-funzione di Primo Segretario presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel luogo di svolgimento dell'attività.

Il comma 3 autorizza, per il 2008, la spesa di 28.352 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 8 del 2008, ai sensi del quale l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici interessati dalla medesima norma viene calcolata - detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza - nella misura dell'80 per cento di quella determinata in base all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Il successivo articolo 2-bis è volto ad assicurare la proroga, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia per le quali il precedente decreto legge n. 8 del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. Esso autorizza, inoltre, la parteci-

pazione alla missione dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto-legge.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2-bis autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 112.542.774 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL condotta dall'ONU in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del richiamato decreto legge n. 8 del 2008. Il medesimo comma 1 precisa, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a) e 2 del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il successivo comma 2 dell'articolo 2-bis autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 9.668.523 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR Althea ed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell'ambito della stessa, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 8 del 2008. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto-legge n. 8 del 2008, all'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2.

Il successivo comma 3 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.310.451 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Ciad e nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR TCHAD/RCA, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto legge n. 8 del 2008. Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto-legge n. 8 del 2008 e, in particolare, l'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2, nonché

quelle di cui al comma 1 lettera d) dello stesso articolo, che stabilisce che il personale in questione percepisca l'indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti. Specifica inoltre che la diaria è calcolata con riferimento a quella prevista per il Congo.

Il comma 4 autorizza dal 1° settembre al 31 dicembre 2008 la spesa di 99.999 euro per la partecipazione del personale militare italiano alla missione di osservatori militari condotta dall'OSCE in Georgia. Anche in questo caso il comma 4 stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a) e 2 del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il comma 5 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 417.102 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione, addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 10 del decreto legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008 per una spesa di 8.157.821 euro. Si tratta delle attività svolte nell'ambito della missione NATO Training Mission – Iraq.

Il comma 6 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 12.373.484 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle missioni in Afghanistan denominate ISAF, a conduzione NATO, e EUPOL Afghanistan, missione di polizia condotta dall'UE, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008.

Il comma 7 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.384.878 euro per la partecipazione italiana alle varie missioni internazionali nei Balcani. Anche la partecipazione a tali missioni era stata da ultimo rifinanziata dal decreto-legge n. 8 del 2008 (articolo 3, comma 4).

Il comma 8 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo ita-

liano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. Lo stesso comma 8 stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2 del decreto-legge n. 8 del 2008.

Il comma 9 autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della Missione in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007 delle Nazioni Unite in Haiti, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 24 del decreto legge n. 8 del 2008. Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le più volte richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4, commi 1, lettera a) e 2 del decreto legge n. 8 del 2008.

Il comma 10 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.300.000 euro per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

Il comma 11 prevede che alle missioni di cui ai precedenti commi si applichino una serie di disposizioni del decreto legge n. 8 del 2008, e precisamente l'articolo 4, commi 4-8 e comma 10, e gli articoli 5 e 6.

Il comma 12 estende la previsione dell'attribuzione della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, anche agli effetti economici, ai militari della Guardia di finanza deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative. Tale beneficio è riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l'evento.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre il successivo articolo 4 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre 2008.

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 1772, approvato dal Senato, Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame. In proposito, osserva che l'articolo 1 detta una nuova disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, modificando la legge 4 maggio 1998, n. 133. Con riferimento all'ambito di applicazione della citata normativa, sono previste le seguenti novità: vengono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 133 del 1998 i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio; alle sedi disagiate possono essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità; il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a cento unità, in luogo delle cinquanta stabilite dalla legislazione previgente.

Ulteriore novità concerne la definizione di trasferimento d'ufficio: ferme restando le altre condizioni stabilite dalla legge, è ora previsto che tra la sede in cui il magistrato presta servizio e quella di destinazione deve intercorrere una distanza superiore a cento chilometri. La normativa previgente richiedeva il mutamento di re-

gione e una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri.

In relazione alla definizione di sede disagiata, viene eliminato il riferimento geografico alle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: la disciplina relativa alla copertura delle sedi disagiate trova pertanto applicazione su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell'organico: tale previsione è stata introdotta dal Senato.

Nell'ambito delle non più di sessanta sedi disagiate individuate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura, devono essere indicate dal medesimo organo non più di dieci sedi « a copertura immediata ». Tali sedi, destinatarie di una nuova specifica disciplina, sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

Viene quindi introdotto il nuovo istituto del « trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata », la cui disciplina è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli articoli 3 e 4 della legge n. 321 del 1991, relativa ai trasferimenti nelle cosiddette sedi non richieste, di cui pertanto il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione. Come già detto, le dieci sedi a copertura immediata sono individuate tra quelle rimaste vacanti per mancanza di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Questo tipo di trasferimento, al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.

Esso può riguardare magistrati che: svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni; alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'in-

terno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato; prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. In presenza di più distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di copertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

I requisiti per il trasferimento nelle sedi a copertura immediata debbono essere posseduti simultaneamente alla data di pubblicazione della delibera di individuazione annuale delle sedi disagiate da parte del CSM.

Non possono essere trasferiti d'ufficio nelle sedi a copertura immediata magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico nonché presso altre sedi disagiate.

Il provvedimento riscrive, inoltre, la disciplina relativa all'indennità da corrispondere in caso di trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate. L'indennità mensile è fissata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. Tale indennità è corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni.

Ulteriori modifiche riguardano poi i cosiddetti benefici di « carriera » riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.

La nuova disciplina del trasferimento d'ufficio a sedi disagiate si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimen-

to avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Al fine di evitare un inutile aggravio di lavoro per il Consiglio superiore della magistratura, è soppressa la disposizione del regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, secondo la quale le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino ad una eventuale successiva domanda di revoca.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che abroga l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tal modo eliminando il limite di età dei 75 anni per la copertura delle funzioni direttive, con esclusione di quelle di primo grado, per i magistrati che, dopo la sospensione del rapporto di servizio o la quiescenza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.

Più in dettaglio, rileva che la norma oggetto di abrogazione prevede che in relazione alla copertura delle più elevate funzioni direttive – da elevate di primo grado ad apicali di legittimità – per i magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge finanziaria 2004 (Legge 350 del 2003) e 2, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2004, alla data di ordinario collocamento a riposo è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età.

Al riguardo ricorda che, in relazione al limite di età per il conferimento di funzioni direttive, la legge n. 111 del 2007, riformulando l'articolo 35 del decreto legislativo 160 del 2006 ha stabilito che le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, del decreto legislativo 160 del 2006 (funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado; funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale; funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità) possono essere con-

ferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 503 del 1992 al massimo al compimento del settantacinquesimo anno di età, e hanno esercitato la facoltà di trattenimento in servizio prevista dal medesimo articolo 16, comma 1-*bis*. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio indicato non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto. Attualmente le sole funzioni direttive per il cui conferimento non è previsto un limite di età risultano, quindi, quelle direttive superiori di legittimità (presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la cassazione) e le due direttive apicali di legittimità (primo presidente e procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Tuttavia, la citata legge n. 111 del 2007, modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, ha posto comunque il limite di età dei settantacinque anni per la copertura delle funzioni direttive, con esclusione di quelle di primo grado, per i magistrati che, dopo la sospensione o la quiescenza anticipata, erano stati reintegrati in servizio a seguito del definitivo proscioglimento in sede penale.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, abrogando il suddetto articolo 36, è dunque volto a rimuovere tale limite.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie. In particolare si sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B, prevista dalla legge n. 111 del 2007, recante il ruolo organico della magistratura ordinaria, confermando il nu-

mero complessivo dei magistrati in 10.151 unità, inserendovi, tra l'altro, una nuova voce che fissa il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in duecento unità.

Una specifica disciplina è quindi dettata in materia di destinazione a funzioni non giudiziarie. In particolare, per tali incarichi si prevede un limite temporale di dieci anni, anche continuativi, salvo il maggior termine previsto da specifiche disposizioni legislative. Sono fatte specificamente salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, che fissa la durata dei collocamenti fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione con gli organi di Governo, non oltre il limite di cinque anni consecutivi. Inoltre, si prevede che la disciplina sui limiti temporali, così come quella sui limiti numerici dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applichi a quelli destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

Inoltre, si modifica il comma 1 dell'articolo 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48. La norma oggetto della modifica disponeva un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. La novella recata dal decreto-legge in esame elimina il riferimento al contingente dei trecento magistrati prevedendo che, alla trattazione delle suddette controversie, sia assicurata « un'adeguata destinazione di magistrati ».

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, estende l'applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parla-

mento, reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, affidandone la gestione a Equitalia Giustizia s.p.a.

In particolare, le nuove norme ampliano la tipologia delle risorse che affluiscono al citato Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, oltre alle risorse già indicate dal predetto decreto-legge n. 112 del 2008 (somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione; somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative; proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative), anche le somme di denaro e i proventi che siano oggetto di sequestro, trascorsi cinque anni dalla sentenza non più soggetta a impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione ai sensi dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale; relativi a titoli al portatore, a valori di bollo, a crediti pecuniari, a conti correnti e altre attività finanziarie oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di sanzioni amministrative; depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, se non riscossi entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito; depositati presso uffici postali o banche a seguito del riparto finale in sede fallimentare, se non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni.

Specifiche norme riguardano poi le modalità di gestione del Fondo. Quanto alla destinazione delle risorse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono annualmente stabilite le quote da destinare in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del

Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia e, infine, all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri ammontano complessivamente ad euro 5.137.296 per l'anno 2009 e ad euro 4.785.678 a decorrere dal 2010.

L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre 2008.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 691, C. 1377, C. 1448 e C. 1504 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 691 d'iniziativa del deputato Prestigiacomo, recante « Modifica all'articolo 42 del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave»; C. 1377, d'iniziativa dei deputati Naccarato e Miotto, recante « Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente »; C. 1448, d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, recante « Benefici previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità e C. 1504, d'iniziativa dei deputati Cazzola ed altri, recante « Disposizioni concernenti il regime contributivo dei permessi retribuiti in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili ». Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 82 e abbinata, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato ai fini dell'adozione quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*). Si sofferma quindi sul contenuto della proposta di testo unificato, che illustra, soffermandosi sui punti a proprio avviso più significativi. Si riferisce, in particolare, ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento, nonché ai requisiti necessari per il conseguimento dei benefici in esso previsti. Si sofferma, quindi, sull'articolo 5 della proposta di testo unificato, che reca il regime contributivo dei permessi retribuiti, sottolineando l'importanza di questo aspetto, che richiede adeguata attenzione.

Più in generale, osserva che quello in esame è un provvedimento che tiene in considerazione anche il dibattito svoltosi nella passata legislatura e che necessita di un largo consenso al fine di giungere ad un'approvazione il più possibile condivisa.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) esprime preliminarmente la propria contrarietà rispetto all'impostazione di fondo del provvedimento in esame, che giudica non equilibrato nel sistema complessivo, sottoli-

neando come il comitato ristretto, nella elaborazione della proposta di testo unificato, non abbia tenuto conto dei suggerimenti da lui formulati.

Si sofferma quindi sull'articolo 5 della proposta di testo unificato, evidenziandone la disarmonia rispetto al complessivo provvedimento. La materia dei permessi, inoltre, è oggetto in particolare del disegno di legge C. 1441-*quater*/A, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », attualmente in corso di conversione. Pur comprendendo la finalità perseguita dal relatore, ritiene che sarebbe preferibile sopprimere l'articolo 5, valutando invece l'opportunità di estendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che si occupano dei parenti che necessitano di assistenza continua il regime vigente a tutela dei lavoratori che svolgono attività usuranti.

Esprime quindi il proprio orientamento favorevole sul comma 6 dell'articolo 1, che prevede che l'estensione del beneficio previdenziale previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 1 al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

Amalia SCHIRRU (PD) osserva che la proposta di testo unificato predisposta dal comitato ristretto tiene fedelmente conto del dibattito sviluppatosi in quella sede. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 3, che reca norme in materia di contribuzione volontaria per i genitori che hanno dovuto abbandonare la propria attività lavorativa per assistere continuativamente un figlio disabile. Si tratta di una norma che dichiara di condividere, e che del resto è contenuta nella proposta di legge in oggetto C. 331, da lei presentata. Dichiara inoltre il proprio orientamento favorevole

sull'articolo 4, in materia di modalità di riconoscimento dei benefici.

Si sofferma, infine, sulla disciplina in materia di permessi, recata dall'articolo 5, che a proprio avviso potrebbe anche essere soppresso in vista della complessiva riconsiderazione di tutta la materia.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, sottolinea come la proposta di testo unificato si pone la specifica finalità di garantire una tutela di specie in ordine alle situazioni contemplate dal provvedimento in esame, che richiedono una disciplina adeguata. Si tratta di assicurare un trattamento previdenziale specifico e adeguato a favore di quei lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, che costituisce l'essenza del provvedimento in esame.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, in materia di regime contributivo dei permessi retribuiti. Al riguardo ritiene che esso sarà successivamente oggetto di esame da parte della Commissione, anche tenendo conto di come il Governo eserciterà la delega su questa materia, prevista nel disegno di legge C. 1441-*quater*/A, attualmente in corso di conversione.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che si debba predisporre una adeguata disciplina in materia di permessi, trattandosi di una questione di assoluto rilievo e delicatezza. Al fine di rendere proficuo il lavoro fin qui svolto dal relatore, che ha dovuto tenere conto in proposito delle diverse proposte di legge in oggetto, ritiene che l'articolo 5 potrebbe essere oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Commissione nel seguito dell'esame, eventualmente tenendo conto delle osservazioni

che il Governo riterrà di formulare in proposito.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea l'importanza di predisporre una adeguata disciplina a tutela dei lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa. Al riguardo, infatti, evidenzia come sia cambiata la vita delle persone disabili, che ora hanno un'aspettativa di vita più lunga: ciò produce evidenti ripercussioni sulla vita dei familiari che li assistono a cui, pertanto, deve essere assicurata una adeguata tutela.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo per una precisazione, sottolinea di nutrire perplessità relativamente alla norma in materia di età pensionabile. Ribadisce, in proposito, di essere favorevole ad estendere ai lavoratori ed alle lavoratrici che si occupano dei parenti che necessitano di assistenza continua il regime vigente a tutela dei lavoratori che svolgono attività usuranti.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificata predisposta dal comitato ristretto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa presente di condividere l'opportunità che il Governo assicuri la propria presenza nel corso del seguito dell'esame al fine di illustrare alla Commissione la propria posizione sui punti più significativi del provvedimento in esame. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volonté, C. 527 O. Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola).

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO
BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

**NORME IN FAVORE DEI LAVORATORI
CHE ASSISTONO FAMILIARI GRAVE-
MENTE DISABILI**

ART. 1.

(Collocamento anticipato in quiescenza).

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al servizio

sanitario nazionale, la costanza di assistenza verrà comunque calcolata dalla nascita. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato e non sia ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei quindici anni di cui al primo periodo.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile come definita al comma 1 del presente articolo, presente all'interno del nucleo familiare.

4. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1 del presente articolo, purché abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e indipendentemente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.

6. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo verrà concesso al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

(Norme in favore dei genitori di persone disabili gravi).

1. Limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è riconosciuta, oltre ai benefici di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, una ulteriore contribuzione figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile.

2. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, sia superiore all'unità, i benefici previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.

ART. 3.

(Contribuzione volontaria).

1. Limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di assi-

stenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge per almeno quindici anni, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.

2. Limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità per almeno quindici anni un figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.

ART. 4.

(Modalità di riconoscimento dei benefici).

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 e 2, inviano una apposita domanda all'ente previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da

apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, articolo 1 della presente legge;

c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato al comma 5 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

e) richiesta di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

f) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

(Regime contributivo dei permessi retribuiti).

1. In alternativa ai benefici previdenziali previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, possono richiedere le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali ore di permesso retribuite sono esonerate dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che siano rispettati i criteri di cui al comma 2.

2. Le ore di permesso retribuite, fissate in misura massima di cinquanta in un anno per non più di tre anni non necessariamente consecutivi, non possono superare la quota di un terzo del complesso delle ore di assistenza domiciliare indicate nei piani individuali riconosciuti dai servizi sociali dei comuni di residenza e prestate direttamente dal lavoratore al familiare gravemente disabile, come accertato dai competenti uffici delle aziende sanitarie locali nel riconoscere allo stesso l'indennità di accompagnamento. Un'ulteriore quota pari a un terzo delle ore di assistenza previste nel piano individuale riconosciuto per l'assistenza domiciliare al familiare disabile è posta a carico delle strutture pubbliche.

3. I periodi di assenza riconosciuti al lavoratore dipendente che assiste il familiare gravemente disabile valgono quale contribuzione figurativa. Analogo trattamento è esteso, anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, ai lavoratori eventualmente assunti in sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti.

4. I lavoratori autonomi che, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla presente legge, prestano assistenza a familiari gravemente disabili versano un'aliquota contributiva ridotta al 10 per cento, limitatamente a un numero di ore corrispondenti a un terzo del numero complessivo di ore di assistenza domiciliare riconosciuto e ammesso dai servizi sociali competenti di cui al comma 2.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1761 Laura Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1761 Laura Molteni*) 143

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1761 Laura Molteni 143

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, nn. 1-2-4-A 144

AVVERTENZA 144

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1761 Laura Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1761 Laura Molteni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 23 settembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 22 ottobre 2008, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1761, d'ini-

ziativa dei deputati Laura Molteni e altri: « Disposizioni a tutela della salute dei bambini e degli adolescenti, in materia di uso informato e responsabile dei farmaci psicotropi nell'età evolutiva ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 126 e C. 1414, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 ottobre 2008.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1761 Laura Molteni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 ottobre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, nn. 1-2-4-A.

Il Comitato si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
Atto n. 23.*

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00396 Bocci: Proroga del sistema degli aiuti comunitari al settore tabacchicolo	145
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	149
Sui lavori della Commissione	146

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONI E CONGIUNTO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI:

7-00029 Servodio: Interventi in materia di agroenergie.	
7-00059 Callegari: Interventi in materia di agroenergie.	
5-00337 Bellotti: Interventi in materia di agroenergie (<i>Discussione congiunta e rinvio delle risoluzioni – Svolgimento dell'interrogazione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1696</i>)	148
AVVERTENZA	148

INTERROGAZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.50.

5-00396 Bocci: Proroga del sistema degli aiuti comunitari al settore tabacchicolo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). In aggiunta a quanto riferito in merito alla posizione del Governo italiano in sede di *Health check* della politica agricola comune (PAC), ricorda che la Commissione Agricoltura e sviluppo rurale

del Parlamento europeo, nella sua relazione, propone di permettere agli Stati membri di utilizzare fino al 15 per cento delle dotazioni nazionali per sostenere settori in particolare difficoltà o per incentivare misure di tipo assicurativo, attraverso lo strumento di cui all'articolo 68 della proposta di regolamento sui regimi di sostegno diretto.

Gianpiero BOCCI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Buonfiglio, dichiara di condividere l'orientamento manifestato dal Governo, ricordando che l'Italia è stata capofila nell'Unione europea nel far valere le ragioni del comparto tabacchicolo, di grande importanza per l'agricoltura italiana, di fronte all'atteggiamento negativo che si è registrato e tuttora si registra in alcuni settori. Raccomanda in ogni caso al Governo di procedere in stretto raccordo con le regioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente la sua disponibilità ad informare la Commissione sugli esiti del summit tra i Paesi produttori di tabacco, che si svolgerà a Verona il prossimo 4 novembre.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00337 Bellotti e la discussione delle risoluzioni n. 7-00029 Servodio e n. 7-00059 Callegari, che vertono sulla stessa materia, abbia luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONI E CONGIUNTO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.

7-00029 Servodio: Interventi in materia di agroenergie.

7-00059 Callegari: Interventi in materia di agroenergie.

5-00337 Bellotti: Interventi in materia di agroenergie.

(Discussione congiunta e rinvio delle risoluzioni – Svolgimento dell'interrogazione)

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni e lo svolgimento dell'interrogazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che oltre alle risoluzioni in titolo è stata oggi presentata anche una risoluzione del deputato Bellotti, che potrà essere inserita all'ordine del giorno nella prossima seduta.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, con particolare riferimento all'interrogazione n. 5-00337 Bellotti e alla questione dell'attuazione della normativa vigente in materia di promozione dell'utilizzo di biocombustibili, fa presente che il Ministero ha dato attuazione alla predetta normativa con il decreto 29 aprile 2008, n. 110, recante « Criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti ». Tale quota, per il 2008, è fissata al 2 per cento del totale dei carburanti fossili immessi in consumo nell'anno precedente, mentre dal 2009 la quota è incrementata al 3 per cento. La normativa nazionale conferma di voler conseguire gli obiettivi comunitari, ma progressivamente, al fine di evitare possibili distorsioni sul mercato alimentare e accompagnare la crescita del settore agroenergetico in maniera graduale.

Per quanto attiene agli aspetti ambientali, e in particolare all'abbattimento delle polveri sottili, il Ministero sta predisponendo una proposta di modifica del decreto n. 110 del 2008, finalizzata ad introdurre un sistema di maggiore incentivazione relativo all'impiego di miscele di biocarburante con percentuali comprese tra il 25 e il 50 per cento per utilizzo extra rete nelle flotte municipalizzate. In questo modo, l'utilizzo di miscele di biocarburante extra rete potrà più facilmente legarsi alle realtà produttive agricole del territorio al fine di massimizzare i vantaggi ambientali, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e favorire l'economia locale.

Fa inoltre presente che, insieme con altri paesi dell'Unione europea, si sta proponendo – con riferimento al passaggio dal primo al secondo pilastro della politica agricola comune (PAC) di una quota con-

sistente di aiuti comunitari – di rendere possibile l'utilizzo della defiscalizzazione per garantire il migliore utilizzo, a vantaggio delle imprese, delle risorse destinate allo sviluppo rurale ed evitarne la dispersione.

Luca BELLOTTI (PdL), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta del Governo alla sua interrogazione, osserva che la promozione delle agroenergie costituisce un obiettivo condiviso dagli ultimi tre Governi, sin dal mandato del ministro Alemanno, nonché un obiettivo comune anche alle istituzioni europee. Si tratta quindi di un argomento importante per i lavori della Commissione in questa legislatura, che potrebbe essere più opportunamente affrontato in una prossima seduta, con una discussione che veda anche il coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la discussione delle risoluzioni certamente non potrà esaurirsi in una sola seduta.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene necessario conoscere preliminarmente le iniziative in corso presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: si riferisce in particolare alle notizie in merito a un decreto in via di emanazione, in materia di incentivi relativi alle biomasse, che potrebbe incontrare difficoltà in sede comunitaria.

Luca BELLOTTI (PdL) precisa di aver presentato una risoluzione volta a rafforzare l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta a partire da biomasse di origine agricola, zootecnica e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di capacità minore o uguale ad un megawatt.

Nella prospettiva della definizione di un indirizzo della Commissione, tuttavia appare di particolare importanza affrontare anche gli aspetti economici. Per questo motivo, ribadisce la sua proposta di rinviare la discussione ad una seduta nella quale possano essere presenti tutti i rappresentanti dei Ministeri competenti.

Marco CARRA (PD), nel condividere le osservazioni circa la competenza del Ministero dello sviluppo economico nell'attuazione delle norme vigenti, osserva, sul piano del metodo, che la risoluzione del suo gruppo è stata presentata lo scorso 22 luglio: se fosse stata esaminata con tempestività, ci si troverebbe già più avanti nel percorso da intraprendere. In ogni caso, il rinvio della discussione di una settimana non può ritenersi problematico.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel prendere atto dell'orientamento emerso in Commissione, avverte che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà concordato, come sempre, il calendario dei lavori della Commissione, individuando la seduta per proseguire la discussione delle risoluzioni alla presenza dei competenti rappresentanti del Governo.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che, nel merito, vi sono le condizioni per procedere alla definizione di un indirizzo con il più ampio consenso dei gruppi, fermo restando che sono da approfondire i fondamentali aspetti economici. Si tratta infatti di un argomento all'attenzione da molto tempo, che ha subito rallentamenti per motivi indipendenti dall'impegno dei gruppi parlamentari.

Invita pertanto i gruppi a lavorare per elaborare un documento unitario, che possa essere di stimolo per il Governo ad adottare le misure di sua competenza.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea che quasi tutti i gruppi hanno presentato proposte di legge, il che testimonia un comune interesse a definire interventi adeguati alle esigenze del mercato. Per quanto riguarda la proposta di rinvio, essa è giustificata dalla complessità dell'argomento. Essenziale è in ogni caso arrivare a risultati significativi, in vista dei quali anche il Governo dovrà fare la sua parte.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accoglie le proposte del deputato Bellotti, anche per quanto riguarda l'invito a la-

vorare su una risoluzione unitaria, con l'obiettivo di promuovere una svolta nelle politiche di settore.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, con riferimento all'utilizzo dei sottoprodotti di origine agricola, fa presente che è in via di definizione un provvedimento del Governo, proposto dal Ministero delle politiche agricole e condiviso dal Ministero dello sviluppo economico.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20

SEDE REFERENTE

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di agroenergie.

C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli.

*(Rinvio del seguito dell'esame – Abbina-
mento della proposta di legge C. 1696).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame delle proposte di legge è stato avviato lo scorso 24 settembre e che nella seduta del 1° ottobre è stata deliberata la nomina di un Comitato ristretto.

Comunica quindi che successivamente è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1696 Sardelli, recante « Disposizioni in materia di agroenergia e di impiego dei biocarburanti », che verte su materia identica e che pertanto è stata abbinata alle proposte di legge di cui è già stato avviato l'esame in sede referente. In questo modo, il Comitato ristretto potrà tener conto, nei propri lavori, anche della proposta di legge presentata dal deputato Sardelli.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di agroenergie.
C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983
Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1196 Sardelli.*

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-00396 Bocci: Proroga del sistema degli aiuti comunitari al settore tabacchicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'interrogante chiede quali iniziative siano state adottate da questa amministrazione per sostenere gli interessi dell'industria di produzione e trasformazione del tabacco in ambito europeo, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si fa presente che in Italia il settore del tabacco riveste una grande importanza sia in termini produttivi che occupazionali e pertanto, al fine di consentire alla filiera di completare la fase di riorganizzazione in atto in vista di un passaggio al disaccoppiamento totale degli aiuti, si ritiene necessario prorogare l'attuale regime di aiuti fino al 2013, come peraltro richiesto unanimemente dalla filiera del tabacco italiana. A tal proposito, il Governo italiano ha ritenuto importante inserire la richiesta di proroga del regime tra le priorità di negoziato nell'ambito del processo di riforma della politica agricola comunitaria, il cosiddetto *Health Check* della PAC.

In relazione a ciò, si rileva che, pur considerando la forte opposizione della

Commissaria europea all'agricoltura Mariann Fischer Boel, tale richiesta è stata più volte reiterata alla Commissione europea in tutte le sedi opportune, ivi compreso la trilaterale organizzata dalla Presidenza francese in occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'UE, tenutosi a Bruxelles il 29 e 30 settembre 2008.

Inoltre si reputa opportuno evidenziare che nell'ultimo Consiglio Agricoltura di settembre si è nuovamente ribadita la necessità di prorogare l'attuale regime fino al 2013.

Infine, si rileva che questo Ministero si è anche fatto promotore di un *summit* tra i Paesi europei produttori di tabacco, che si svolgerà a Verona il prossimo 4 novembre e che sarà principalmente dedicato a costruire un fronte comune sulla richiesta di proroga dell'attuale regime in vista del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura del 18 e 19 novembre prossimi; in cui si prevede il raggiungimento di un accordo politico tra i 27 Stati membri sulla proposta di regolamento sull'*Health check*.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. C. 1802 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. Atto n. 22 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 151

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Atto n. 23 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 151

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Atto n. 24 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 152

ATTI COMUNITARI:

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale. COM(2008)306 def. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,

nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.

C. 1802 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), tenuto conto della necessità di un ulteriore approfondimento del provvedimento, riterrebbe preferibile che la Commissione si esprima

nella seduta già convocata per il pomeriggio di domani.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, alla luce della richiesta avanzata dal collega Farinone, si riserva di formulare nella seduta di domani la propria proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Atto n. 22.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Mario PESCANTE, *presidente e relatore*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Del Tenno, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) osserva come il provvedimento in esame affronti materie di particolare delicatezza, quali il contrasto al riciclaggio, il finanziamento del

terrorismo internazionale, e il controllo in ordine agli spostamenti di capitali da e per Stati terzi. Valutato che, con riferimento a tale ultimo profilo, il provvedimento è volto a istituire un sistema di sorveglianza sugli spostamenti di denaro contante effettuati da persone fisiche, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Atto n. 23.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2008.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto in esame e che pertanto la Commissione non è nelle condizioni di esprimere il proprio parere.

Gianluca PINI (LNP) segnala che la riunione della Conferenza Stato-Regioni è prevista per la giornata di domani.

Mario PESCANTE, *presidente*, preso atto delle precisazioni dei colleghi e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Atto n. 24.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI COMUNITARI

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale. COM(2008)306 def.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2008.

Gianluca PINI (LNP) ricorda che nella seduta dello scorso 23 ottobre era emersa l'esigenza di una audizione del Ministro delle politiche agricole; avverte al riguardo che la mattina di giovedì 30 ottobre, alle ore 8.30, è prevista, presso la XIII Commissione Agricoltura, una audizione del Ministro su questioni di competenza del suo Dicastero, anche con riferimento alla revisione della politica agricola comune (PAC); potrebbe essere una buona occasione, anche per i deputati della XIV Commissione, di approfondire le tematiche di interesse.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ritiene che, al fine di accelerare e semplificare le procedure, si possa senz'altro approfittare della presenza del Ministro presso la Commissione Agricoltura per rivolgergli quesiti e richieste di chiarimento, nell'auspicio che ci possa essere sufficiente tempo a disposizione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	153
Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta. S. 826 Montani (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	153
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
Nuove disposizioni in materia di pesca marittima. S. 793 Scarpa Bonazza Buora (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	154
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	157

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008.— Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 826 Montani.

La Commissione concorda.

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta. S. 826 Montani.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato a consentire la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta, oggi sottoposta alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende promuovere la produzione artigianale di tale tipologia di prodotti secondo le modalità, le agevolazioni ed i limiti previsti dalla vigente normativa. Illustra l'articolo 2, che reca la definizione del prodotto, e l'articolo 3, che regola, fissandone i limiti quantitativi, la produzione di grappe e acquaviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita. Rileva che l'articolo 4 disciplina le modalità di trasmissione all'ispettorato provinciale dell'agricoltura della documentazione idonea a comunicare l'applicazione della legge ed il rispetto delle limitazioni imposte mentre l'articolo 5 individua gli enti competenti per la vigilanza e l'applica-

zione delle sanzioni amministrative. Fa notare che il disegno di legge interviene su ambiti di competenza legislativa regionale.

Il deputato Mario PEPE (PD) osserva che il provvedimento in esame contempla disposizioni relative ad una materia di competenza legislativa regionale, seppure risulti connessa a specifici profili di competenza statale inerenti alla tutela della salute e dell'alimentazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), condividendo l'osservazione del deputato Pepe, ravvisa l'esigenza di precisare nella proposta di parere che siano fatte salve le prerogative delle regioni e degli enti locali nella regolamentazione della disciplina in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di pesca marittima.

S. 793 Scarpa Bonazza Buora.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento, rilevando che il titolo I dell'articolo reca disposizioni generali, che aggiornano definizioni e semplificano la gestione dell'impresa di pesca; il titolo II reca misure ambientali connesse con l'at-

tività di pesca, quali in particolare disposizioni relative alle aree marine protette; il titolo III introduce norme fiscali e previdenziali tese a fronteggiare la contingente crisi del settore ittico, dovuta in particolare all'aumento del costo del gasolio; il titolo IV reca misure di attenuazione e riduzione delle sanzioni irrogate per le infrazioni commesse da pescherecci di lunghezza minore. Evidenzia che il disegno di legge, contemplando disposizioni in materia fiscale, previdenziale, ambientale e sanzionatoria, interviene su ambiti di competenza esclusiva statale in ordine alle materie « sistema tributario », « previdenza sociale », « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), s) ed l), della Costituzione. Sottolinea che il testo prevede altresì disposizioni che afferiscono alle materie « professioni » e « valorizzazione dei beni ambientali », che appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7, che semplifica la disciplina dei titoli professionali per imbarco su navi minori stabilendo che vengano richieste abilitazioni di grado minore a quelle attualmente necessarie per lo svolgimento della piccola pesca e dell'acquacultura. Rileva che la normativa vigente sui titoli professionali dei marittimi dispone che coloro i quali conducono navi da pesca propulse da un motore debbano essere in possesso di un titolo di abilitazione al comando e di motorista secondo il tonnellaggio e la potenza dei motori della nave utilizzata: i titoli minimi, marinaio motorista che abilita a condurre motori fino a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) su unità abilitate alla pesca locale, e conduttore per la pesca locale che abilita a condurre navi fino a 25 TSL nei limiti del mare territoriale, richiedono abilitazioni superiori a quelle ritenute idonee allo svolgimento delle attività ed alle caratteristiche delle imbarcazioni utilizzate dagli acquacoltori e dagli operatori della piccola pesca. Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 14, che

dispone che l'istituzione di parchi e riserve marine di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sia disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e dell'articolo 15, che prevede, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche e in attuazione del principio di sostenibilità, l'istituzione dei distretti di pesca a livello di ciascuna direzione marittima, con la finalità, in particolare, di adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale.

Il deputato Mario PEPE (PD) sostiene che il provvedimento reca disposizioni che attengono ad un profilo, la regolamentazione della pesca marittima, che rientra nella piena competenza regionale. Ritiene

utile evidenziare nella proposta di parere la necessità di introdurre una clausola di salvaguardia delle competenze regionali in materia di pesca.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, nel condividere l'intervento del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (S. 826 Montani).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla in particolare disposizioni che incidono prevalentemente su ambiti di competenza legislativa regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la necessità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, a favore delle aziende agricole vitivinicole e frutticole interessate alla produzione artigianale e senza fini di lucro della menzionata tipologia di prodotti, debbano comunque far salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ed agli enti locali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

ALLEGATO 2

**Nuove disposizioni in materia di pesca marittima
(S. 793 Scarpa Bonazza Buora).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante nuove disposizioni in materia di pesca marittima, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni in materia fiscale, previdenziale, ambientale e sanzionatoria, attinenti ad ambiti di competenza esclusiva statale in ordine alle materie « sistema tributario », « previdenza sociale », « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e « ordinamento penale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), s) ed l), della Costituzione, nonché disposizioni che afferiscono alle materie « professioni » e « valorizzazione dei beni ambientali », che appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'esigenza di inserire nel testo in esame apposita disposizione che disponga che sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di titoli professionali per imbarco su navi minori, si delineano quali norme recanti principi fondamentali, di competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo della Costituzione;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, agli articoli 14 e 15, che i decreti ivi richiamati, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituiscono, rispettivamente, i parchi e le riserve marine e i distretti di pesca per la gestione delle risorse ittiche di interesse locale, siano emanati previa intesa con la Conferenza unificata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	158

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22 ottobre 2008.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, professor Renato Brunetta, per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione.

Il ministro BRUNETTA ringrazia la Commissione per l'invito rivoltogli e chiede di poter depositare una documentazione sui temi oggetto dell'audizione.

La semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono, a suo avviso, un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo del Paese e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. In particolare la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, è un impe-

gno che l'Italia ha assunto con l'Europa nell'ambito della strategia di Lisbona. Secondo stime effettuate a livello comunitario, una riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento consentirebbe all'Italia di conseguire una riduzione di spesa pari a circa 75 miliardi di euro.

Il programma avviato dal Governo intende coinvolgere, a costo zero, tutti gli *stakeholders* in un processo virtuoso di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi che consentirà di far funzionare meglio le amministrazioni, rendendole più orientate ai bisogni delle famiglie e delle imprese. I primi risultati di tale programma sono stati presentati insieme al ministro Sacconi, mentre, insieme al ministro Calderoli, si è già al lavoro per coinvolgere anche gli altri Ministeri di settore. Nel prossimo futuro si intende trasferire questa procedura anche alle amministrazioni periferiche dello Stato e agli enti locali, attraverso opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di moltiplicare i benefici per le imprese e si cittadini. Si tratta di una metodologia che implica un cambiamento culturale profondo all'interno delle amministrazioni e che deve coinvolgere, oltre al Governo, anche il Parlamento e, in particolare, la Commissione per la semplificazione della legislazione che può svolgere un importante ruolo di stimolo e di verifica.

In relazione al cosiddetto meccanismo « taglia-enti », previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che, insieme al Ministro per la semplificazione, ha provveduto ad emanare una circolare in cui sono stati fissati alcuni criteri interpretativi. In particolare, si richiede a tutti i Ministeri vigilanti di motivare la scelta di mantenere in vita gli enti e di sottrarli al meccanismo repressivo delineato dal citato decreto-legge. Nei prossimi giorni sarà predisposto un elenco degli enti sottratti alla soppressione; un ulteriore passo sarà quello di fare chiarezza sull'insieme degli enti pubblici non economici da sopprimere o trasformare. Anche rispetto a tale meccanismo reputa

essenziale il ruolo che potrà svolgere il Parlamento, al fine di fornire suggerimenti e indicazioni al Governo.

Nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, si impegna a tenerla periodicamente aggiornata in ordine alle azioni e alle iniziative intraprese sui temi di sua competenza.

Il PRESIDENTE esprime un sentito ringraziamento al ministro Brunetta per la relazione svolta e dà atto del grande impegno profuso nel corso di questi mesi sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Manifesta, a nome della Commissione, la piena disponibilità a sostenere le azioni del Governo in materia di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Invita quindi il Ministro a fornire qualche elemento di chiarimento in ordine all'introduzione di alcuni strumenti di semplificazione, quali lo sportello unico e lo sportello diffuso, e ad esprimere le sue valutazioni sui decreti legislativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che sembrano aggravare gli adempimenti a carico delle imprese e degli studi professionali, senza che a ciò corrispondano reali benefici.

Il senatore PERDUCA, nel ringraziare il ministro Brunetta per le indicazioni fornite alla Commissione, sottolinea la necessità di affrontare la questione della semplificazione in maniera ampia, affiancando alle misure delineate nel corso dell'audizione una decisa azione di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Chiede inoltre al Ministro come si coniughi la strategia di semplificazione da lui delineata con un probabile aumento del numero di sottosegretari e vice ministri, in violazione di quanto previsto dalla legge Bassanini.

Il senatore SACCOMANNO condivide la strategia di semplificazione delineata dal Ministro. Ritiene però necessario che il Parlamento sia maggiormente coinvolto in tutti i passaggi del processo di semplificazione per poter verificare, da un lato, l'efficacia delle misure introdotte e, dal-

l'altro, il mantenimento di opportune garanzie in settori strategici.

Il ministro BRUNETTA concorda sul fatto che la digitalizzazione della pubblica amministrazione sia un tema centrale al fine di garantire maggiore efficienza al sistema. Rileva come molti degli oneri amministrativi siano legati alla dimensione cartacea delle procedure e alle difficoltà di accesso ai dati e alle informazioni. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma informatica comune all'interno della pubblica amministrazione e di consentirne poi l'accesso a tutti gli utenti esterni. Proprio in quest'ottica, accanto ad una azione di semplificazione, ha ritenuto necessario avviare un processo di messa in rete delle varie amministrazioni.

Per quanto attiene all'aumento del numero di sottosegretari e vice ministri, paventato dal senatore Perduca, ritiene che la legge Bassanini abbia risolto il problema in modo parziale e che si debba comunque tenere conto dei profili legati alla *governance* comunitaria.

Il senatore GARAVAGLIA, nell'esprimere apprezzamento per le iniziative adottate dal Ministro per rendere trasparenti e conoscibili le retribuzioni dei pubblici dipendenti, chiede se sia possibile rendere disponibili tali dati anche relativamente ai dipendenti degli enti locali.

Il ministro BRUNETTA fa presente che, a seguito di una ricognizione da lui fortemente voluta e sollecitata, sono emerse 500 mila consulenze che sono costate alla pubblica amministrazione complessivamente 2 miliardi e mezzo di euro. Nell'arco di un anno o due conta di ridurre drasticamente il numero, recuperando più di 1 miliardo e mezzo di euro. Per quanto riguarda gli enti locali, ritiene che l'approvazione del federalismo fiscale dovrebbe dare un'ulteriore spinta nella direzione di una maggiore trasparenza nonché di una drastica riduzione di spesa.

La senatrice LEDDI rileva come i numeri e i dati forniti dal Ministro siano

indice di un problema strutturale che incide sulle prospettive di sviluppo economico del Paese. Ritiene che un'adeguata strategia di semplificazione della pubblica amministrazione richieda due modalità di intervento, tra di loro complementari: da una parte l'introduzione di deterrenti all'aumento delle spese e alla proliferazione degli enti, dall'altro l'introduzione di incentivi e di riconoscimenti. Sotto questo secondo profilo, annuncia di aver presentato un disegno di legge sulla brevettabilità delle idee innovative e ripetibili nella pubblica amministrazione. In tale disegno di legge si prevedono riconoscimenti sia in termini di progressione in carriera che di tipo economico per quei dipendenti che introducono idee innovative che favoriscano la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

In ordine al problema dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, annuncia di aver presentato un disegno di legge che consente il ricorso a fondi di garanzia e l'attivazione di una convenzione, peraltro già esistente, con l'ABI.

Il ministro BRUNETTA ringrazia sentitamente la senatrice Leddi per le sue iniziative, di cui chiede di poter avere il testo. Il primo disegno di legge si inserisce pienamente nella strategia da lui avviata con il concorso « Non solo fannulloni » che prevede l'assegnazione di premi per progetti innovativi da parte di dipendenti pubblici che introducano modifiche strutturali in termini di semplificazione e riduzione di oneri nella pubblica amministrazione.

In relazione al problema dei ritardi nelle autorizzazioni e nei pagamenti, reputa che esso rappresenti una dei motivi di maggiore sofferenza per le piccole e medie imprese. Il Governo sta lavorando per cercare di introdurre forme di flessibilità o sconto: il vero problema è il costo e la copertura di queste misure. I filoni di intervento potrebbero essere due: trasparenza e tempi certi nelle procedure e creazione di un fondo di garanzia che aiuti le banche a scontare i crediti. Domani è

prevista una riunione con il ministro Tremonti per verificare la possibilità di inserire queste misure all'interno del pacchetto congiunturale anti-crisi.

Invita, infine, i componenti della Commissione alla *Convention* « Reti amiche » che si terrà il 4 novembre: si tratta della prima manifestazione pubblica sull'aggregazione di reti parallele a quelle della pubblica amministrazione. Entro sei mesi si prevede di istituire, a costo zero, altri centomila punti di contatto (presso tabaccai, supermercati...) con la rete della pub-

blica amministrazione, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per effettuare pagamenti, rinnovare abbonamenti e documenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Brunetta e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva a domani mercoledì 29 ottobre 2008, alle ore 14, per procedere all'audizione del presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	162
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	162
Sulla pubblicità dei lavori	163
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	163

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Francesco PARDI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza,

composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il senatore Francesco PARDI, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, martedì 28 ottobre, alle ore 15.

La seduta termina alle 9.40.

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento

interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore nazionale antimafia	164
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di integrazione del « Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI) »	164
Comunicazioni del Presidente	164

Martedì 28 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia.

Il Comitato procede all'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Grasso, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO e dai senatori CAFORIO ed ESPOSITO.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di integrazione del « Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità

finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI) ».

Il Presidente RUTELLI illustra lo schema di integrazione del Regolamento all'ordine del giorno, formulando una proposta di parere favorevole, che il Comitato approva all'unanimità.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle 11.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 – Governo. (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Sull'ordine dei lavori	7
Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813 – Governo. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>) .	7
Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 – Governo. (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio. C. 1774 – Governo. (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
AVVERTENZA	12

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Fabrizio Morri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 53966/07 RGNR) (<i>Esame e conclusione</i>)	13
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 20410/05 N RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità. Atto n. 22 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	17

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. C. 1802 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

SEDE REFERENTE:

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 455 cost. Bressa e C. 1698 cost. Luciano Dussin (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del regolamento, e conclusione</i>)	31
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)426 def.) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	33
Sui lavori della Commissione	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Emendamenti C. 1707-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	34
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Emendamenti Doc. XXII, nn. 1-2-4-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37
DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. C. 1802 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	38
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Nuovo testo C. 152 Foti ed abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Emendamenti C. 1441- <i>ter</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39
AVVERTENZA	36
ERRATA CORRIGE	36

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi e C. 292 Jannone (<i>Seguito esame e rinvio – costituzione di un Comitato ristretto</i>)	41
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00515 Melis: Sulla carenza di organico delle strutture giudiziarie del territorio di Nuoro	43
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	45
5-00516 Di Pietro e Palomba: Sull'assunzione degli idonei al concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	47

INTERROGAZIONI:

5-00306 Tommaso Foti: Su un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia	44
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	48

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	50
<i>ALLEGATO (Proposte emendative dichiarate inammissibili per carenza di compensazione e compensazione inidonea)</i>	78

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame</i>)	75
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia. C. 1802 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	89

COMITATO DEI NOVE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707-A Governo	95
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00258 Di Centa: Problemi connessi alle manifestazioni, sportive e non, finanziate con contributi pubblici	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	100
5-00381 Ghizzoni: Decreto di riorganizzazione dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-00404 Braga: Risorse finanziarie insufficienti per gli istituti scolastici della provincia di Como	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Salvatore Italia a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'on. prof. Luigi Berlinguer, presidente del « Comitato di lavoro nazionale per l'apprendimento pratico della musica », nell'ambito dell'esame del Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36)	99
--	----

AVVERTENZA	99
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00426 De Micheli: Fondi per il ripristino di alloggi pubblici	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00513 Tommaso Foti: Caratteristiche dei progetti da includere nel cosiddetto « Piano casa » .	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	112
5-00514 Mariani: Stato dell'iter di definizione del provvedimento attuativo del cosiddetto « Piano casa »	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113

SEDE REFERENTE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	106
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Atto n. 24 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	114
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	120

RISOLUZIONI:

7-00033 Valducci: Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico (<i>Discussione e rinvio</i>)	115
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-00441 Montagnoli: Riorganizzazione della filiale di Poste italiane nel Veneto	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	121
<i>ERRATA CORRIGE</i>	119

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-A	123
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 39 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	126
<i>ERRATA CORRIGE</i>	128

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater/A	129
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia. C. 1802 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 691, C. 1377, C. 1448 e C. 1504 – Adozione del testo base</i>)	136
<i>ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione)</i>	139

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1761 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1761 Laura Molteni</i>)	143
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1761 Laura Molteni	143
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, nn. 1-2-4-A	144
<i>AVVERTENZA</i>	144

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-00396 Bocci: Proroga del sistema degli aiuti comunitari al settore tabacchicolo	145
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	149
Sui lavori della Commissione	146

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONI E CONGIUNTO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI:

7-00029 Servodio: Interventi in materia di agroenergie.	
7-00059 Callegari: Interventi in materia di agroenergie.	
5-00337 Bellotti: Interventi in materia di agroenergie (<i>Discussione congiunta e rinvio delle risoluzioni – Svolgimento dell'interrogazione</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1696</i>)	148
---	-----

AVVERTENZA	148
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. C. 1802 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	150
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. Atto n. 22 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Atto n. 23 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	151
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Atto n. 24 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	152

ATTI COMUNITARI:

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale. COM(2008)306 def. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	152
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	153
Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta. S. 826 Montani (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	153
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156

Nuove disposizioni in materia di pesca marittima. S. 793 Scarpa Bonazza Buora (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)	
Sulla pubblicità dei lavori	158
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	158
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	162
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	162
Sulla pubblicità dei lavori	163
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	163
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia	164
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di integrazione del «Regolamento che disciplina le funzioni di contabilità finanziaria e patrimoniale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI)»	164
Comunicazioni del Presidente	164

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,50



16SMC000830